N. 2603/2006 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione III^ civile nella seguente composizione:
Dott. Sergio Trentanovi Presidente est
Dott. Antonella Guerra Giudice
Dott. Enrico Stefani Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nel procedimento n. 2603/2006 promosso con ricorso depositato il 7 marzo 2006
da
XXXXXXXXXXXXX
(avvocato XXXXXXXXXXX)

nei confronti di
XXXXXXXXXXXXXX (contumace)

Avente ad oggetto: interdizione
(Causa decisa dal Collegio in Camera di Consiglio il 20.09.2006)

CONCLUSIONI PARTI:

Ricorrente:

dichiararsi l'interdizione di XXXXXXXXXX, adottandosi comunque il provvedimento più idoneo al caso di specie.

P.M.:

Valuti il Tribunale l'opportunità di procedere ad amministrazione di sostegno anziché all'interdizione.

INDICE

Svolgimento del processo e fatto pag. 5
Ricorso di familiare per interdizione e trasmissione del procedimento al G.T. di Chioggia con nomina A.d.S. provvisorio. Il decreto negatorio del G.T. di Chioggia e la perdita di ogni protezione a favore del beneficiario. Il ricorso del familiare per interdizione e la nomina di tutore provvisorio.

Motivi della decisione pag. 8
In diritto
1. L'art. 414 C.C. nel sistema della legge 6/2004 e dei principi costituzionali. I nuovi principi di protezione. Il superamento della ghettizzazione dell'infermità mentale e la rilevanza giuridica di ogni situazione di sofferenza. pag. 9

2. La protezione attiva del non autonomo e il progetto di sostegno. La volontà del beneficiario e il consenso informato ad atti terapeutici invasivi. pag. 13

3. Insufficienza del giudizio di incapacità di agire ai fini della declaratoria di interdizione/inabilitazione. La doverosità del decreto applicativo del G.T. in relazione ad esigenze di protezione dell'infermo di mente abituale. Illegittimità della reiezione del ricorso per A.d.S. a fronte di ritenute condizioni Soggettive legittimanti ex art. 414 C.C. pag. 20

4. La possibilità di agire della persona non autonoma e la valorizzazione delle sue richieste e aspirazioni. Interpretazione applicativa ed interpretazione conservativa-abrogante. Strumentalità delle misure di protezione. pag. 24

5. La sussidiarietà funzionale dell'interdizione-inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno. L'estensibilità e la totale modulabilità dell'A.d.S. e l'eccezionalità dell'interdizione. L'attuazione dei principi costituzionali del personalismo e del solidarismo. Il ruolo dei responsabili dei servizi sanitari e sociali nella cura e nell'assistenza della persona. pag. 28

6. L'amministrazione di sostegno a favore di beneficiario psichiatrico o totalmente impossibilitato a relazionarsi. Il problema della responsabilità dell'amministratore di sostegno. Il prodigo. pag. 36

7. La trasmissione degli atti al G.T. per il procedimento di A.d.S. e la revoca dell'interdizione/inabilitazione. Gli accertamenti e i mezzi istruttori nel procedimento di interdizione/inabilitazione e nel procedimento di amministrazione di sostegno. Rapporti tra procedimenti. Ordinanza e sentenza ex art. 418 C.C. pag. 41

8. Natura giurisdizionale, contenziosa e accertativa dei procedimenti di interdizione e revoca dell'interdizione e necessità della difesa tecnica.
Natura amministrativa, additiva e solidaristico-partecipativa del procedimento di amministrazione di sostegno.
Ruolo coordinatorio e solidaristico del G.T.
L'audizione personale del beneficiario e l'immedesimazione.
Non necessità della difesa tecnica nel procedimento di A.d.S. pag. 54

9. La scelta normativa di privilegio del progetto di sostegno della possibilità di agire rispetto al giudizio incapacizzante dell'interdizione, nel quadro delle pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione. pag. 69

10. Le esigenze di motivazione di ogni provvedimento denegatorio della protezione o dichiarativo della insufficienza della protezione possibile attraverso l'A.d.S.
I principi di doverosità, di immediatezza e di continuità della protezione.
L'aggiornamento del progetto di sostegno, i controlli e le autorizzazioni.
Il superamento necessario della logica del giudizio sulla capacità di agire e del divieto, con la logica della possibilità di agire e dell'immedesimazione.
Il ruolo sussidiario del P.M. pag. 75

Sintesi conclusiva e applicazione dei principi di diritto al presente procedimento pag. 94
Notazioni in punto illegittimità del decreto del G.T. di Chioggia. La violazione degli obblighi di doverosità, immediatezza e continuità della protezione.
Le esigenze di immediata protezione e la reiezione del ricorso per interdizione.
Nuova trasmissione del procedimento al G.T. di Chioggia con revoca del tutore provvisorio e nomina di A.d.S. provvisorio.

Dispositivo pag. 105

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTO

Ricorso di familiare per interdizione e trasmissione del procedimento al G.T. di Chioggia con nomina A.d.S. provvisorio. Il decreto negatorio del G.T. di Chioggia e la perdita di ogni protezione a favore del beneficiario. Il ricorso del familiare per interdizione e la nomina di tutore provvisorio.

A seguito di ricorso per interdizione di xxxxxxxxx presentato dalla sorella convivente xxxxxxxxxxxxxxx il 6 ottobre 2004, questo **Tribunale,** in persona del Presidente istruttore, all'esito dell'esame dell'interdicendo, **trasmetteva** (ex art. 418 C.C.), **su richiesta concorde di Pubblico Ministero e ricorrente,** con ordinanza (emessa in data 1.02.2005) **gli atti del procedimento al Giudice Tutelare di Chioggia,** territorialmente competente per il procedimento di nomina di amministratore di sostegno; contestualmente nominava, ai sensi dell'art. 405, 4° comma C.C., la sorella xxxxxxxxxxxxx **amministratore di sostegno provvisorio** con il compito di "coordinare e realizzare, con la collaborazione del M.M.G. Dott. xxxxxxxxxxx e dei servizi socio-sanitari competenti dell'U.L.S.S. 14 e del Comune di Chioggia (anche infermieristici), l'idonea assistenza domiciliare a favore del beneficiario garantendogli le migliori condizioni esistenziali nell'ambito di progetto di sostegno…"; autorizzava l'A.d.S. provvisorio, salvo diverse specificazioni del G.T., alla "gestione…" in nome e conto del beneficiario dei cespiti patrimoniali dello stesso" e, in particolare, alla riscossione di (2) due assegni circolari per un importo complessivo di 100.000,00 Euro e relativo reimpiego vincolato, salve le autorizzazioni specifiche del G.T.

Il G.T. di Chioggia, nel corso del procedimento ex art. 407 C.C., incaricava il C.T.U. Dott. xxxxxxxxxxx di accertare *"con l'ausilio della scienza, se la sua* – del beneficiario – *residua capacità naturale le consenta di: 1) compiere da sè sola ai sensi dell'art. 409 C.C., gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana; 2) di elaborare dentro di sé e prendere consapevolezza delle proprie aspirazioni di vita individuale e sociale e 3) di comunicarle sia al Giudice Tutelare nel corso del colloquio previsto dall'art. 404 C.C., sia successivamente all'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 410 2° comma C.C.; 4) di percepire e comprendere il significato delle informazioni che l'amministratore di sostegno è tenuto a comunicarle tempestivamente, nonché 5) di esprimere eventuali dissensi a riguardo, secondo quanto garantitole dall'art. 410 2° comma C.P.C."*.

Il C.T.U. depositava al G.T. di Chioggia, in data 21.07.2005, breve relazione in cui, dato atto che xxxxxxxxxxxxxxx evidenzia un *"quadro clinico che… è quello di una demenza tipo Alzhaimer, conclamata"*, con completa paralisi e verosimile perdita delle funzioni uditive e visive nonché

dipendenza dalla sorella per qualsiasi necessità fisica, sosteneva non essere il beneficiario in grado di comprendere alcuna domanda o il significato di ciò che avviene attorno a lui, aggiungendo *"vale in questo caso l'espressione: "tanquam mortuus corpus"*, correlata alla infausta previsione secondo cui *"la patologia sopra descritta… è molto prossima a causare l'exitus del periziando"*.

Il G.T. di Chioggia, in base a tale relazione, riteneva che la *"assoluta compromissione delle facoltà motorie e intellettive preclude al xxxxxxxxxxx, da un lato di compiere da sé solo qualsivoglia atto della vita quotidiana, compresi quelli più elementari, dall'altra di elaborare, prendere consapevolezza e comunicare all'esterno aspirazioni e bisogni esistenziali"*, cosicché *"il xxxxxxxxx non potrebbe in alcun modo esercitare i diritti e le facoltà che la legge introduttiva dell'amministratore di sostegno assicura, in funzione di garanzia e tutela, al beneficiario di tale nuova misura di protezione, misura di protezione che presuppone comunque un soggetto in qualche modo cosciente di sé e in grado di interloquire, portatore di un proprio punto di vista, con l'ambiente esterno";* giudicava inutile recarsi a "sentire" il beneficiario, perché sarebbe *"già stato sentito dal Giudice rimettente, e… non è pertanto necessario procedere agli incombenti previsti dall'art. 407 C.P.C."*; concludeva che *"non ricorrono nel caso di specie i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno, e si rende viceversa necessaria altra misura di protezione conforme alla condizione psico-fisica – tanquam mortuus corpus – nella quale versa irrimediabilmente il xxxxxxxxxx"*; su queste premesse così definiva il procedimento:*"nega il provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno"(decreto del 27.09.2005).*

Va dato atto che con tale provvedimento il Giudice Tutelare di Chioggia faceva automaticamente venir meno ogni protezione al beneficiario (nonostante essa fosse già in essere attraverso la nomina di A.d.S. provvisorio), di cui non faceva salvezza alcuna nè in dispositivo né in motivazione.

Il G.T. di Chioggia non trasmetteva neppure comunicazione o informativa del suo decreto al P.M. per metterlo nelle condizioni di assumere dirette iniziative in relazione alla pur ritenuta necessità di protezione totale del beneficiario a fronte di una dichiarata perdita irreversibile di ogni "capacità naturale".

A seguito di tale decreto la sorella promuoveva nuovo ricorso per interdizione, segnalando l'urgenza e "gravità della situazione in cui versa tanto il xxxxxxxxxxxxxxxx quanto la famiglia della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; chiedeva in conseguenza "con estrema urgenza l'interdizione del Sig. xxxxxxxxxxxxxxx", con nomina della ricorrente quale tutrice provvisoria.

Il procedimento di interdizione veniva nuovamente fissato disponendosi l'urgente esame dell'interdicendo che il presidente-istruttore (estensore della presente sentenza) effettuava, recandosi personalmente il 9.05.2006 (per la seconda volta) presso l'abitazione di Chioggia.

In tale sede si dava atto che il xxxxxxxxxxx non era “in grado di rispondere ad alcuna domanda salvo aprire gli occhi e guardare in alto al richiamo della sorella”; nella stessa udienza veniva sentita la sorella convivente che dichiarava “tutto è rimasto a questo punto bloccato… poiché il G.T. ha revocato/rigettato il provvedimento di amministratore di sostegno e quindi siamo completamente bloccati… e non posso più agire sulla base della nomina di A.d.S. La situazione ci ha creato tanti disagi perché di fatto al nostro fratello e cognato provvediamo noi senza alcun supporto e senza mezzi. Ci sarebbe servito che la nomina fosse confermata perché mio fratello è un malato di Alzhaimer e costa e l’impegno personale è tanto, anche se il servizio domiciliare del Comune di Chioggia viene tre volte alla settimana per l’igiene personale. …Mi rendo disponibile ad essere tutrice provvisoria o, se sarà ritenuto anche dal G.T. di Chioggia, come A.d.S.”. Si dà atto che la stessa sorella ricorrente aggiungeva che, pur riscuotendo pensione e accompagnatoria del fratello, era stato negato il contributo Alzhaimer e che, “se fossero impiegabili i soldi che a seguito del provvedimento del G.T. di Chioggia sono rimasti bloccati ci organizzeremmo con una badante”.

Nel corso della stessa udienza venivano sentiti anche il medico di base Dott. xxxxxxxxx e l’assistente sociale xxxxxxxxxxxxxxx che dichiaravano che, comunque, xxxxxxxxxxxxx è inserito “nel progetto di assistenza integrale domiciliare in cui è prevista una adeguata sinergia tra i servizi medici – sanitari e sociali; in particolare il Dott. xxxxxxxxxxi viene tutte le settimane, oltre al bisogno, per le visite e anche un’infermiere per le medicazioni delle piaghe”. Aggiungevano che “il servizio assistenziale domiciliare ha organizzato una presenza tre volte a settimana” e che comunque sarebbero intervenuti “per far fronte ad ogni eventuale integrazione possibile dell’assistenza”.

Sulla base delle suddette dichiarazioni nella constatata mancanza oggettiva di qualsiasi strumento di protezione in atto, il Presidente-istruttore, nella stessa udienza, su istanza delle parti procedeva alla nomina di tutore provvisorio nella persona della sorella.

All’esito dell’istruttoria ricorrente e P.M. concludevano come sopra riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN DIRITTO

Osserva il Tribunale che appare indispensabile, per decidere il presente procedimento, pur nei limiti di una sentenza, una completa rilettura, alla luce della nuova normativa dettata dalla legge 6/2004, dell'articolo 414 C.C. e dei principi tutti previsti in materia di capacità-incapacità di agire e delle nuove possibilità di intervento a favore di ogni persona non autonoma. Tale necessità è collegata sia alla radicalità della riforma, che ha adeguato ai principi costituzionali degli art. 2, 3 e 32 della Costituzione, e in particolare a quelli del **personalismo** e del **solidarismo,** le disposizioni già dettate dal Codice Civile in relazione all'infermità mentale abituale, inserendole in un unitario contesto di possibilità di protezione attiva e passiva a favore di ogni persona per qualsiasi causa non autonoma; sia per i contrasti dottrinari e giurisprudenziali che si sono già verificati in relazione alla applicazione della nuova normativa, sicuramente facilitati da una lettura non teleologica e non sistematica delle diverse disposizioni.

Vanno pertanto sottolineate alcune essenziali linee di lettura, senza la cui comprensione ogni interpretazione delle singole disposizioni rischia di essere, oltrechè meramente letterale ed illogica, contraddittoria, asistematica e continuamente foriera di dubbi e lacune, quando non basata esclusivamente su di una lettura meramente grammaticale delle singole espressioni usate.

1) ***L'art. 414 C.C. nel sistema della legge 6/2004 e dei principi costituzionali. I nuovi principi di protezione. Il superamento della ghettizzazione dell'infermità mentale e la rilevanza giuridica di ogni situazione di sofferenza.***

L'art. 414 C.C. non consente più, nella formulazione novellata, di dichiarare l'interdizione (e, attraverso il richiamo dell'art. 415 C.C., neanche l'inabilitazione per i casi meno gravi) di persone maggiorenni che "si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", se non "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

Già dall'univoco dato testuale dell'art. 414 C.C. risulta pertanto che l'applicabilità dell'interdizione/inabilitazione è limitata ai casi in cui il ricorso a tali istituti si rilevi indispensabile per assicurare l'adeguata protezione dell'infermo di mente.

Ma questa limitazione funzionale dell'uso degli strumenti dell'interdizione/inabilitazione si inserisce in una legge (la legge 6/2004) che ha totalmente modificato le vecchie norme dell'interdizione e dell'inabilitazione, inserendole come ultima possibilità di protezione del non autonomo nell'ambito del nuovo titolo del C.C. relativo alle "misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

Va sottolineato come la legge 6/2004 si prefigga proprio la "finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1).

E' evidente così che uno degli scopi principali della riforma appare quello di ridurre al minimo indispensabile il ricorso a strumenti preventivi, generali, astratti e rigidi di incapacizzazione (interdizione/inabilitazione) che compromettono "definitivamente" gli stessi diritti inviolabili e la dignità di ogni essere umano, dichiarandolo in via generale e preventiva "incapace di agire" nel consorzio sociale; anzi, attraverso la legge 6/2004 si vuole attuare una autentica protezione della persona in maniera attiva, elastica, modificabile, inserendo la "protezione" stessa nell'ambito di un progetto di sostegno ("mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" – art. 1 della legge) che non annulli le possibilità di autonomia, anzi valorizzandole per quanto possibile.

Così è comprensibile non solo la "discrezionalità limitata e limitante" *(persone che possono essere interdette)* prevista dall'art. 414 C.C. per addivenire ad un giudizio di interdizione, ma anche la previsione della normale possibilità di attuare la protezione di qualsiasi non autonomo ("ogni persona che, per effetto di infermità ovvero di menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi") – art. 404 C.C. –

attraverso il ricorso alla amministrazione di sostegno; è cancellata dall'art. 404 C.C., come dall'art. 1 legge 6/2004, ogni ghettizzazione generale dell'infermo di mente (e pertanto anche del malato psichico o psichiatrico), anch'egli normalmente possibile protagonista del progetto di sostegno e non mero oggetto di totalizzante annullamento della capacità di agire. Infatti è assolutamente pacifico ed evidente che le "condizioni di abituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessi" (art. 414 C.C.) rientrano, come ipotesi speciale, tra le "infermità" ovvero "menomazioni fisiche o psichiche" che possono determinare "impossibilità, anche parziale o temporanea" (e pertanto anche permanente e/o abituale) di provvedere ai propri interessi.

Una lettura della legge 6/2004 costituzionalmente orientata ai principi del **personalismo** e della **solidarietà,** fondamento della nostra Costituzione, permette di comprendere pienamente il significato delle singole disposizioni nel sistema creato dalla nuova legge a favore delle persone tutte prive di autonomia per infermità o menomazioni di qualsiasi natura e grado che ne provochi impossibilità, parziale o totale, permanente o temporanea, di provvedere direttamente a soddisfare i propri **interessi esistenziali. Attraverso la loro corretta interpretazione ed applicazione può realizzarsi un quadro di interventi di sostegno temporaneo o permanente che permetta, superando i limiti derivanti dalle condizioni personali e sociali, di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza delle persone non autonome e riducono o eliminano le loro possibilità di autodeterminazione "nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana".**

Come risulterà dall'analisi contenuta nei punti successivi di questa sentenza, le singole disposizioni si inseriscono sistematicamente in un quadro dalla cui lettura complessiva debbono trarsi, quali **fondamentali principi interpretativi** (opposti a quelli previsti dalla precedente normativa) quello del **riconoscimento della capacità di agire di ogni uomo** (**diritto inviolabile** per chiunque, avendo compiuto la maggiore età, non sia stato privato della capacità stessa come sanzione accessoria o effetto di condanna); quello della **valorizzazione del "punto di vista" della persona non autonoma** e dei suoi bisogni, interessi, delle sue scelte e aspirazioni **– principio di immedesimazione -,** senza una meccanica, totalizzante ed astratta sostituzione della persona stessa, altrimenti annullata nella sua relazionalità; quello della possibilità di inserimento di ogni persona non autonoma in un **progetto di sostegno** giuridicamente rilevante modellato sulle sue esigenze (**personalizzazione)** e non sulla necessità, familiare o sociale, di escluderla dalla imputabilità degli atti giuridico-economici; quelli della **sussidiarietà** e della **strumentalità** dell'intervento solidaristico, che si dispiega solo per colmare le lacune della persona secondo un sistema che inizia dal beneficiario e, avendo per scopo unico le esigenze esistenziali del beneficiario stesso, coinvolge prima la famiglia ed il volontariato, passando al coinvolgimento nella "rete" dei servizi socio-

sanitari privati e pubblici – tra cui si inserisce in sostanza lo stesso ruolo coordinatorio del G.T. (che conferisce rilevanza giuridica al progetto) -; **il principio di immedesimazione,** da cui è connotato ogni intervento dell'A.d.S., opposto al principio di estraneazione spersonalizzante, tipico della rappresentanza tutoria; il principio della normale **irrilevanza del giudizio anticipatorio ed astrattizzante di incapacità di agire,** per l'operare anche nel campo giuridico del nuovo istituto della **possibilità/impossibilità di agire,** che conferisce rilevanza giuridica alle mutevoli problematiche dell'esistenza umana; **il principio della rilevanza della persona** non solo per gli atti giuridico-economici che può o non può compiere ma **per il fatto stesso del suo esistere (funzioni della vita quotidiana** e attività e non solo atti giuridico-economici); i principi conseguenti di **necessaria immediatezza e continuità della protezione e di eccezionalità dell'interdizione** e del correlativo **obbligo di adozione e conservazione della protezione,** cui è tenuto lo stesso G.T. (e, nei limiti delle sue possibilità d'intervento, anche il Tribunale adito nell'ambito di un giudizio di interdizione o di revoca dell'interdizione); principi di **modulabilità, integrabilità e revocabilità** costante della misura di protezione (contrapposti alla rigidità, astrattezza e definitività dell'interdizione); il principio di **ufficiosità** e quelli di **semplificazione del procedimento,** con **abbandono della giurisdizione** a favore del **coinvolgimento solidaristico e personalizzante** nel procedimento amministrativo-ampliativo della **possibilità di agire,** tipico dell'A.d.S.; quello dell'abbandono del principio del contradditorio e delle conseguenti esigenze di difesa tecnica a favore dell'**effettiva partecipazione** del beneficiario e dell'**ascolto** delle sue esigenze; **il principio dell'obbligo del G.T. di provvedere ex art. 405 C.C.,** assicurando la protezione possibile ad ogni beneficiario a fronte di qualsiasi esigenza di protezione, anche in presenza di condizioni soggettive astrattamente rilevanti ex art. 414 C.C. (abituale infermità di mente che rende incapaci di provvedere ai propri interessi).

In definitiva, fin dall'enunciazione delle sue linee fondamentali, appare evidente che tutti i principi della legge 6/2004, espressione delle più alte regole costituzionali, possono condensarsi in quello della **rilevanza giuridica e della doverosità della presa in carico da parte della società** (vedi in particolare art. 406, 3° comma C.C.), seppur con modalità diverse ed ispirate costantemente ad una logica di sussidiarietà, **della situazione di sofferenza di ogni persona affetta da infermità o menomazione** (senza distinzione di patologie incidenti sulla sua concreta possibilità di autodeterminazione e/o di realizzazione della volontà), per superarne, per quanto utile e possibile, attraverso un progetto di sostegno personalizzato, i limiti che effettivamente ne riducono, quali ostacoli di ordine personale e sociale, l'esercizio dei diritti di libertà e di eguaglianza sostanziale (art. 1 legge 6/2004 e 404 C.C.); e in quello, conseguente, del **superamento della ghettizzazione normativa dell'infermità mentale,** di per sè considerata (salvo l'ipotesi eccezionale

dell'applicabilità dell'art. 414 C.C., correlata peraltro unicamente a singolari e non schematizzabili eventualità di impossibilità concreta di ogni altra diversa forma di protezione) come ogni altra menomazione o infermità e non, come avveniva con l'interdizione, quale marchio pressochè definitivo e funzionale all'allontanamento della persona (per tal causa non autonoma) da ogni relazionalità giuridicamente rilevante.

2) ***La protezione attiva del non autonomo e il progetto di sostegno. La volontà del beneficiario e il consenso informato ad atti terapeutici invasivi.***

E' già da quando sopra evidente che la legge, nella nuova formulazione finalmente aderente ai principi costituzionali del personalismo e del solidarismo, è totalmente incentrata sulla possibilità di "protezione attiva" (progetto di sostegno per le funzioni della vita quotidiana e non solo sostituzione necessaria di un rappresentante al non autonomo per gli atti giuridico-economici) di ogni categoria di persone non autonome per malattia e/o infermità fisica o psichica, tanto che si tratti di una situazione temporanea che permanente; ogni esclusione pregiudiziale di categorie di persone (anche i cosidetti infermi di mente per patologie psichiche o psichiatriche; o le persone non più in grado di relazionarsi in modo comprensibile con gli altri – per esempio le persone in coma -) da tale possibilità di protezione non solo violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza ma anche tutti i principi della legge 6/2004; oltrechè essere positivamente vietata dall'art. 414 stesso che rende ancora attualizzabile l'interdizione per gli infermi di mente, ma solo quando ciò sia *necessario* per assicurare la loro adeguata protezione (ritenuta nel caso concreto, per le sue specifiche caratteristiche, impossibile attraverso l'amministrazione di sostegno).

Ogni persona che, anche per infermità psichica, possa trovarsi nelle condizioni di impossibilità di provvedere ai suoi interessi ha diritto ad essere inserita in un progetto solidaristico di sostegno nel cui ambito il decreto di cui all'art. 405 C.C. prevederà i provvedimenti indispensabili per la "cura della persona interessata", determinando oggetto dell'incarico e durata, possibilità di sostituzione dell'A.d.S. al beneficiario per singoli atti giuridici o per una serie di essi o anche per tutti gli atti stessi, eventuale "esclusività" della sostituzione (art. 409, 1 comma C.C.), limiti di utilizzabilità delle risorse economiche da parte del beneficiario e/o dell'A.d.S., modalità dell'impiego del patrimonio e della sua conservazione a favore del beneficiario. Addirittura potrà essere previsto nel progetto di sostegno/decreto del G.T. che, nell'interesse del beneficiario (e di quello tutelato dalle disposizioni che si riferiscono all'interdetto o all'inabilitato) si estendano al beneficiario dell'A.d.S. determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto o l'inabilitato (art. 411, 3 comma C.C.).

E' evidente che su queste premesse risulta inutile ogni discussione sulla ammissibilità di provvedimenti di sostituzione anche esclusiva del beneficiario per singoli atti o per una generalità di atti giuridico-economici, essendo evidente che il provvedimento personalizzato potrà estendersi fino ai limiti massimi per cui risulti utile nell'interesse del beneficiario in relazione a tutti, ad alcuni, a categorie di atti giuridici (art. 405, 5 comma n. 3); e mai superare i limiti stessi, in un rapporto di sussidiarietà solidale che dovrà valorizzare per quanto possibile i bisogni e le aspirazioni del

beneficiario, le sue richieste, le sue scelte, i suoi dissensi, compatibilmente con gli interessi e le esigenze oggettive di protezione dello stesso (artt. 410 e 407 C.C.).

Si sottolinea preliminarmente l'esigenza che il G.T. non si senta oppresso da un compito (quello della "personalizzazione" del provvedimento) che può sembrare impossibile o difficilissimo con le forze di cui il G.T. può disporre (si ricorda comunque il potere, di cui all'art. 344, 2° comma C.C., di chiedere l'assistenza degli organi della P.A. e di tutti gli altri enti i cui scopi corrispondono alle funzioni del G.T.): né dalla volontà di emettere un provvedimento assolutamente specifico e specificante, o "perfetto". Sulla scorta dell'esperienza di oltre due anni di applicazione della legge nel Tribunale di Venezia e di centinaia e centinaia di casi trattati, si può constatare che anche un provvedimento in tutto o in parte "generico" può essere opportuno in molte situazioni; in particolare potrà esser previsto un decreto a carattere generale in relazione agli atti giuridici da compiere attraverso il rappresentante e potranno essere riservate ulteriori specificazioni personalizzanti in relazione alla presentazione entro un termine prefissato da parte dell'A.d.S. di un progetto articolato sulla base delle linee- quadro del provvedimento di nomina (applicazione del principio di sussidiarietà).

Va valorizzata a tal proposito l'esplicita previsione dell'art. 407, 4° comma che consente al G.T. di modificare e integrare in qualsiasi momento e modo, anche d'ufficio (oltreché su segnalazioni/richieste dei soggetti legittimati), il proprio provvedimento, perfino ad eventuale correzione di inesattezze, genericità od errori dello stesso G.T. (fisiologici in una situazione di rilevante complessità quale quella di un provvedimento "non burocratizzato" ex art. 405, 5° C.C.); oltre che l'obbligo costante, durante la vigenza dell'A.d.S., di tener conto di circostanze, esigenze e situazioni non evidenziate all'epoca del provvedimento o sopravvenute allo stesso, in relazione all'evoluzione delle condizioni socio-personali del beneficiario o all'attività dell'A.d.S. (vol. art. 410 C.C.).

Al centro del provvedimento del G.T. sono i diritti esistenziali della persona, e l'aiuto/sostegno alla stessa per superare le sue carenze di autonomia "nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" (art. 1 L. 6/2004) e, in quanto parte dei suoi diritti esistenziali, i suoi diritti patrimoniali. Anche al di là dell'interpretazione della normativa alla luce dei principi costituzionali (art. 2 e 3), dati testuali univoci si rinvengono ancora nel 4° comma art. 405, con la previsione dell'adozione da parte del G.T. di provvedimenti urgenti "per la cura della persona interessata"; nel n. 6 del 5° comma art. 405 (necessità della valutazione da parte del G.T. della relazione periodica circa l'attività svolta e "le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario"); nella previsione della legittimazione al ricorso (cui possono essere addirittura "tenuti", cioè obbligati) anche dei "responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della

persone" (3° comma art. 406); nella valorizzazione dei "bisogni" e delle "aspirazioni" del beneficiario, operata ad esempio dall'art. 410 C.C.; insomma, **tutta l'attività dell'A.d.S., prevista nel decreto di nomina, deve essere funzionale a realizzare "interventi di sostegno temporanei o permanenti" che si inseriscano nel quadro di una *protezione attiva* della persona "priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" (art. 1 L. 6/2004).**

Alla luce di quanto sopra é evidente che "l'oggetto dell'incarico", in cui si sostanzia il nucleo essenziale del decreto del G.T. (art. 405, 5° c. n. 2) si estende (o può estendersi) ai diritti esistenziali tutti della persona e non solo ai suoi diritti patrimoniali.

Tra i diritti esistenziali rientrano in primis quelli alla "cura" e all'assistenza che l'A.d.S. ha il compito di assicurare secondo le linee programmatiche del decreto del G.T. che, come detto, può anche direttamente dare disposizioni, anche a carattere d'urgenza, sul punto (a prescindere dall'incarico conferito all'A.d.S.).

Appare opportuno in questa sede utile ricordare comunque che mai il provvedimento del G.T., o la volontà dell'A.d.S. potrà sostituirsi, nella "cura della persona", alla volontà ("non viziata" dalla patologia in atto o da altra patologia psichica) del beneficiario stesso. Se ad esempio questi esprimerà una volontà contraria all'effettuazione di una terapia particolare e se questa volontà non risulti (art. 407 5° comma C.C.) viziata da una impossibilità o inadeguatezza di comprensione e volontà, la terapia stessa, pur se adeguata, idonea e a rischio ridotto o proporzionato, non potrà esser effettuata per lo stesso principio di libertà desumibile dal 2° c. dell'art. 32 Cost. ("nessuno può esser obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge").

Ciò, all'evidenza, non esclude che possa esser tentata dall'A.d.S. (e dallo stesso G.T. e/o da suoi ausiliari tecnici) una corretta opera di informazione e convincimento per indurre il beneficiario a superare tabù, paure o titubanze ingiustificate; ma va escluso che il provvedimento del G.T. o la decisione dell'A.d.S. possano scavalcare una permanente, libera e non viziata espressione di contraria volontà da parte del beneficiario, realizzando così un sostanziale trattamento sanitario obbligatorio in casi in cui non é imposto (o previsto) dalla legge.

Diversa è l'ipotesi in cui la volontà del beneficiario non sia stata espressa e/o non sia esprimibile; e anche quella in cui la volontà del beneficiario, pur apparentemente contraria alla effettuazione dell'intervento o terapia, sia essa stessa viziata (potrà essere opportuna per tale valutazione la nomina di C.T.U. o la valorizzazione delle cosiddette funzioni peritali dei servizi medici delle strutture sanitarie) da patologia incidente sulle possibilità di comprensione e/o volizione (ipotesi "qualificata" di "contrasto" e "dissenso" espressamente prevista dall'art. 410, 2° comma C.C.); in questi casi, anche al di là delle possibilità di operare dei principi del cosiddetto soccorso di

necessità, l'A.d.S. potrà ricorrere al G.T. perché "adotti", con decreto motivato, gli opportuni provvedimenti (art. 410, 2° comma C.C.); o essere lui stesso autorizzato a rappresentare la volontà del beneficiario e/o a disporre in luogo del beneficiario e nel suo esclusivo interesse.[1]

---

[1] ***Il consenso informato ad atti terapeutici***

Vanno sottolineate, in relazione alla necessità del provvedimento di A.d.S. per il compimento di atti terapeutici "invasivi" o pericolosi ed al "consenso informato" richiesto per tale intervento, alcune considerazioni:

1) **l'art 32 della Cost. prevede, al 2° c., che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".**

L'art. 1 l. 6/2004 e l'art. 404 C.C. evidenziano come con il procedimento di A.d.S. sia strumento non già di imposizione o sostituzione dell'autonomia del beneficiario; ma il meccanismo attraverso cui **superare i condizionamenti ed i limiti alla libera espressione dell'autonomia del beneficiario** (in diversa misura impedito da patologia e infermità permanente o transitoria) conseguenti alla infermità o alla menomazione. Anche **l'art. 5 della legge 145 del 2001** (legge di ratifica della cosiddetta convenzione di Oviedo) espressamente prevede, come **"regola generale",** che ***"un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona abbia dato consenso libero e informato".***

Ne discende che ove la volontà del beneficiario non sia condizionata o viziata dalla patologia specifica o da malattia psichica che impedisca una corretta rappresentazione dell'intervento terapeutico e delle conseguenze della sua realizzazione o omissione, **in linea di principio non si potrà intervenire contro la libera volontà del beneficiario** (autodeterminazione). Ciò però, all'evidenza, non significa affatto che, all'opposto, *de iure condito* e/o secondo i principi costituzionali, debba o possa esser dato supporto da strutture sanitarie o da qualsiasi persona, privato o svolgente servizio pubblico che sia, a volontà liberamente espressa dal beneficiario, ma che esigerebbero, per la loro realizzazione, un comportamento illegittimo o illecito della persona chiamata ad attuarle (es.: agevolazione al suicidio o eutanasia).

Sarà ovviamente egualmente possibile presentare da parte dei soggetti legittimati ex art. 406 C.C. (compresi, in mancanza di iniziativa dei familiari, i responsabili dei servivi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona) ricorso ex art. 407 C.C.; attraverso di esso sarà possibile che venga tentata dall'A.d.S. e/o dallo stesso G.T. (e/o da suoi ausiliari e C.T.U.) una **corretta opera di informazione e convincimento** per indurre il beneficiario a superare tabù, paure o titubanze ingiustificate; ma **va escluso che il provvedimento del G.T. o la decisione dell'A.d.S. possano scavalcare una permanente libera espressione di volontà contraria da parte del beneficiario,** realizzando così un sostanziale trattamento sanitario obbligatorio in casi in cui non è imposto (o previsto) dalla legge.

Si deve tener presente che la nuova normativa è - unicamente - al servizio di persone non autonome (per le più diverse patologie e/o infermità fisiche o psichiche).

I provvedimenti del G.T. (ed il "progetto di sostegno" e/o l'attività tutta dell'A.d.S.) sono funzionali a permettere al non autonomo il superamento dei limiti che condizionano la possibilità di provvedere direttamente ai propri interessi (art. 1 l. 6/2004 e 404 C.C.); ma non si potrà attraverso di essi imporre ad una persona che non sia limitata dai condizionamenti di cui all'art. 404 C.C. una valutazione conforme a quella che il comune sentire e/o le corrette indicazioni terapeutiche ritengono adeguata e proporzionata; tanto più quando si tratti di disporre di diritti personalissimi quali il diritto alla integrità fisica, alla propria salute e, in fondo, alla libertà di determinazione, che pure costituisce uno dei diritti inviolabili dell'uomo.

Naturalmente ogni situazione umana è diversa dall'altra; e spesso la linea di demarcazione tra una situazione di apparente libertà di autodeterminazione ed altra in cui invece la libertà di determinazione può o deve ritenersi condizionata da una infermità o menomazione in atto è assai sfumata.

E' comunque necessario il richiamo ai principi costituzionali e normativi integrabili nella nuova disciplina; con la consapevolezza, che discende anche dall'esperienza dei numerosi "casi" trattati dal G.T. di Venezia, che ogni situazione umana, pur necessariamente inquadrata all'interno dei principi, è diversa dall'altra; e che per l'infinita mutevolezza dell'esistenza umana una risposta che può esser adeguata in una situazione particolare, può non esserlo a fronte di una situazione che, pur simile, inevitabilmente non potrà esser identica.

2) Diversa è **l'ipotesi in cui la volontà del beneficiario non sia stata espressa** (neanche nel cosiddetto "testamento biologico", limitatamente rilevante già in base all'attuale normativa non solo per la previsione relativa alla "designazione dell'amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura infermità" prevista dall'art. 408 C.C., ma anche ex **art. 9 della legge 145 del 2001** di ratifica della convenzione di Oviedo, che prevede la necessità di ***"tenere in considerazione… i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà"***) e/o **non sia esprimibile.** Va premesso che deve trattarsi sempre di situazioni relative a persone maggiorenni e non interdette, perché per minori o interdetti valgono le regole della rappresentanza legale; le relative valutazioni, peraltro, non si esauriscono con il principio di automatica "copertura" della volontà del rappresentato attraverso quella del legale rappresentante; ma in questa sentenza, limitata all'approfondimento dei principi della legge 6/2004, non è possibile una loro specifica trattazione.

Nelle situazioni sopra indicate (e sempre che l'urgenza di provvedere non legittimi o imponga – art. 51-54 C.P. -, in una situazione di **"soccorso di necessità",** l'immediato intervento per la stessa vita della persona o per evitarle gravi e duraturi pregiudizi per la salute), potrà essere **necessario procedere con ricorso ex art. 406 e 407 C.C. e richiedere l'intervento del G.T., anche in via provvisoria ed urgente ex art. 405, 4° c. C.C..**

Analogamente potrà avvenire se la volontà del beneficiario, pur apparentemente contraria alla effettuazione dell'intervento o della terapia, sia essa stessa viziata da patologie incidenti sulla possibilità di comprensione o volizione. Se in questo caso fosse già in corso un progetto di sostegno in cui non si affrontano le problematiche del consenso (a maggior ragione se le valutazioni dell'A.d.S. fossero contrarie a quelle del beneficiario), sarebbe senz'altro ipotizzabile la necessità di ricorso al G.T. per risolvere quel contrasto "qualificato" espressamente previsto dall'art. 410 C.C..

Comunque va sottolineato che in tutti questi casi **è l'A.d.S. che può o deve esprimere il suo consenso informato nel ricorso o terapia "invasiva" o interventi menomanti o ablativi; salvo restando la possibilità di intervento diretto del G.T. ex art. 405, 4° c. C.C., con provvedimenti d'urgenza "per la cura della persona interessata".**

3) Va sottolineato come in tutte queste situazioni, (ma anche, in diversa misura, per tutte le situazioni ricomprese nelle possibilità della l. 6/2004), l'intervento del G.T. debba essere quanto più possibile rispettoso non solo delle indicazioni ("richieste – art. 407, 2° c. C.C.) del beneficiario, ma anche di quelle dei familiari/conviventi (principio di sussidiarietà). E debba sempre operare per ottenere il maggior coinvolgimento nella decisione anche dei servizi medici interessati; anche idoneamente utilizzando, più in funzione di progetto che di accertamento, le possibilità di nomina di ausiliario tecnico/C.T.U. previste dall'art. 407, 3° c. C.C..

Ancora, devono essere tenute presenti, nelle valutazioni inerenti il consenso informato, esigenze di rango costituzionale quali quelle di **evitare non solo interventi che possano "accelerare" la morte** di una persona non autonoma – art. 2 Cost. e diritto alla vita – (come avverrebbe prevedendo che non le vengano somministrati supporti e terapie normali, anche di sostentamento), **ma anche interventi che, creando artificiosi supporti vitali** non meramente transitori, **violino,** come previsto dal 2° c. dell'art. 32 Cost., **"i limiti imposti dal rispetto della persona umana".**

4) Le considerazioni sopra evidenziate sulla necessità che atti terapeutici invasivi siano consentiti, ove il beneficiario non sia in grado di esprimere il suo consenso informato, da un suo rappresentante nominato in base ad un corretto percorso identificativo (ovviamente previa valutazione ponderata delle conseguenze dell'intervento o dell'omissione dell'intervento stesso), sono confermate e rafforzate dalla lettura delle previsioni della legge 145 del 28 marzo 2001; disposizioni pienamente vincolanti anche se il Governo Italiano non ha emanato specifici decreti legislativi di "adattamento dell'ordinamento giudico italiano ai principi e alle norme della convenzione" europea di cui la legge indicata costituisce legge di ratifica. Anzi, può dirsi fondatamente che nella legge 6/2004 si trovino anche le modalità di attuazione della suddetta Convenzione del Consiglio d'Europa.

Appare opportuno riportare, in relazione alle specifiche problematiche del "consenso informato" da parte di maggiorenne non in grado di esprimere il consenso, quanto previsto **dall'art. 6** della citata legge 145 del 2001, titolata "ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina" (convenzione di Oviedo del 4.04.1997) – la ratifica con la firma del Presidente della Repubblica, è effettivamente intervenuta il 15.03.2005 -: ***"allorquando, secondo la legge, un maggiorenne a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione"*** (principi di **rappresentanza/immedesimazione** e di **coinvolgimento/valorizzazione** delle indicazioni già individuabili nella disposizione del citato art. 9).

La legge, oggi sicuramente applicabile, prevede la necessità che l'espressione del consenso ad un "intervento nel campo della salute" avvenga solo dopo che ogni "persona interessata abbia dato un consenso libero ed informato" ("regola generale" dettata dall'art. 5).

Per coloro che non sono in grado di liberamente consentire (non hanno la "capacità di dare il consenso informato") è previsto dall'art. 6 che l'intervento sia effettuato solo dopo "l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità, di una persona o di un organo designato dalla legge", coinvolgendo "nei limiti del possibile" la persona interessata.

In base alla situazione normativa antecedente alla legge 6/2004 questo sarebbe stato possibile sono ricorrendo a nomina di tutore (più o meno provvisorio), dopo aver messo in moto una procedura di accertamento – procedimento di interdizione – certamente estremamente macchinosa, costosa, burocratizzante, definitiva e inappropriata quale quella dell'interdizione (al di là della diversa finalizzazione dell'istituto, prevalentemente con finalità di tutela patrimoniale e legato ad un concetto generale di incapacità di agire che dovrebbe riguardare tutte le relazioni giuridiche della persona); ed è certo che almeno nella maggioranza dei casi non sarebbero nemmeno esistenti neanche le condizioni meramente soggettive previste dall'art. 414 C.C. per un'applicazione corretta dell'interdizione; e ciò neppure in base alla vecchia disposizione dell'art. 414 C.C., prima della sua sostanziale "rilettura finalizzata" ad opera della legge 6/2004.

Dopo l'entrata in vigore della legge 6/2004 (che tra l'altro espressamente prevede la possibilità di diretti "provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata da parte del G.T."), è invece giuridicamente possibile identificare, attraverso un procedimento semplificato, anche attraverso provvedimento urgente e provvisorio, il

Si ritiene opportuna (anche per la previsione e la concreta necessità di applicazione, in diversi casi, da parte dello stesso giudice dell'interdizione e/o dell'inabilitazione, ex art. 418 ultimo comma C.C., di provvedimento provvisorio di nomina di A.d.S. con l'incarico di interventi correlati alle necessità più urgenti di immediata protezione), una breve trattazione in questa sede anche dei **provvedimenti di urgenza previsti dall'art. 405, 4° comma C.C,** (di cui si tratterà sinteticamente anche nel punto riguardante le caratteristiche non giurisdizionali del procedimento di A.d.S. in relazione ai poteri d'ufficio del G.T.).

Essi potranno essere adottati da parte del G.T. in ogni momento: eccezionalmente anche prima (o contestualmente) allo stesso inizio del procedimento, con conseguente apertura d'ufficio del procedimento; ma normalmente durante il procedimento di cui all'art. 407 C.C., nelle sue varie fasi, prima o dopo l'audizione del beneficiario. Provvedimenti d'urgenza saranno poi possibili durante il corso dell'A.d.S., anche in sede di modifica o integrazione (art. 407, 4° comma C.C.) o a fronte di contrasti e dissensi beneficiario - A.d.S. ex art. 410 C.C.; e perfino in sede di dichiarazione di cessazione dell'A.d.S. per sopravvenuta inidoneità (art. 413, 4° comma C.C.), con informativa al P.M. perché promuova giudizio di interdizione (inabilitazione).

Va infine sottolineato che, nel sistema, al provvedimento d'urgenza (se non dato dopo l'audizione da parte del G.T. del beneficiario), deve fisiologicamente seguire l'audizione del beneficiario (e, normalmente, dell'A.d.S.) per confermare in via ordinaria il provvedimento stesso e/o integrarlo, modificarlo, revisionarlo; comunque per superarlo.

In ordine al contenuto del provvedimento stesso, la legge sottolinea particolarmente attraverso di esso la **"strumentalità" dell'A.d.S.,** potendo il G.T., come previsto dal 4° c. dell'art. 405, adottare specifici provvedimenti "per la cura della persona interessata" e "per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio" anche senza procedere alla nomina di A.d.S. provvisorio;

---

rappresentante della persona nell'A.d.S. (sempre fatta salva la efficacia della nomina del rappresentante delegato in sede di cosiddetto "testamento biologico" – principio di sussidiarietà); cioè in una persona o in un organo "designato dalla legge" (l'A.d.S., appunto, nominato dal G.T.) che esprima legittimamente tale consenso autorizzatorio nell'esclusivo e "diretto beneficio" della persona non autonoma (**il 1° comma dell'art. 6** sottolinea il **principio generale,** cui all'evidenza deve attenersi ogni rappresentante, ogni autorità, ogni persona od organo designato dalla legge – o, come per il caso dell'A.d.S., secondo la legge portatore del *punto di vista* di una persona -, secondo cui ***l'intervento "non può essere effettuato** su una persona che non ha capacità di dare consenso, **se non per un diretto beneficio della stessa").***

E' così possibile dare adeguata copertura legale (si sottolinea, anche in via d'urgenza: 4° comma art. 405 C.C.) ad un intervento terapeutico a favore di qualsiasi persona non autonoma e per questo non in grado di liberamente esprimere il suo consenso, ben al di là di un possibile campo di applicazione di scriminanti quali l'art. 51 (adempimento di un dovere) o 54 (stato di necessità) C.P.; o ad di fuori della assai opinabile applicazione del cosiddetto principio di adeguatezza sociale.

Tale intervento potrà poi essere inserito, attraverso un articolato provvedimento del G.T., in un più ampio percorso di sostegno che non si limiti alla valutazione della possibilità di effettuazione del singolo atto terapeutico; permettendo un coordinamento giuridicamente rilevante di più competenze (quella del familiare come quella dello specialista e/o dell'assistente sociale) in un'ottica di aiuto generale ed esistenziale alla persona; finalizzando, per quanto possibile e necessario, l'intervento di sostegno anche al recupero da parte del beneficiario di possibili spazi di autonomia.

che normalmente avverrà proprio anche per realizzare i provvedimenti urgenti ritenuti dal G.T. necessari a favore del beneficiario.

È opportuno limitare, per quanto possibile (ma va tenuto conto delle possibilità di tempi di risposta ragionevoli rispetto alle esigenze del beneficiario – cfr. lo stesso termine ordinatorio previsto dall'art. 405, 1° comma C.C. -), il ricorso ai provvedimenti d'urgenza, per il loro stesso intrinseco carattere provvisorio, a casi di effettiva necessità in cui é necessario evitare che il beneficiario rimanga senza "sostegno/protezione" per il tempo necessario per giungere (all'esito del proc. di cui all'art. 407 C.C.) al provvedimento ordinario di cui all'art. 405, 5° comma.

Proprio per il loro carattere provvisorio i provvedimenti d'urgenza potranno essere estremamente specifici (ad esempio limitandosi a disporre per una singola operazione) ma anche estremamente ampi e generici, laddove ancora non sia possibile una adeguata "personalizzazione" ma urgano necessità ampie di protezione del beneficiario.

Così, ad esempio, avverrà normalmente ove il Tribunale disponga ex art. 418 C.C. la trasmissione del procedimento al competente G.T.; ma adotti contemporaneamente, per assicurare protezione al beneficiario che ne sia privo (anche a seguito della revoca della nomina di tutore provvisorio conseguente alla sentenza di rigetto), provvedimento urgente (ex art. 418 e 405, 4° C.C.) di nomina di A.d.S. provvisorio con compiti generici e generalizzati di cura/assistenza del beneficiario e di conservazione/amministrazione del suo patrimonio.

Tornando alla *decisione* ex art. 405, 5° comma C.C., va sottolineato che, nell'ambito del progetto, devono essere previsti controlli periodici sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, 5 comma n. 6 C.C.); oltrechè (e prima che) sulla situazione economica e patrimoniale dello stesso e sull'attività economicamente rilevante dell'A.d.S. a favore del beneficiario (art. 411, 1 comma C.C.).

3) ***Insufficienza del giudizio di incapacità di agire ai fini della declaratoria di interdizione/inabilitazione. La doverosità del decreto applicativo del G.T. in relazione ad esigenze di protezione dell'infermo di mente abituale. Illegittimità della reiezione del ricorso per A.d.S. a fronte di ritenute condizioni soggettive legittimanti ex art. 414 C.C.***

Risulta evidente che nell'ambito della nuova disciplina non può essere da solo decisivo il fatto che una patologia pur qualificabile come "infermità di mente" determini uno stato di "incapacità di agire" abituale (rilevante a tal punto da escludere anche totalmente la capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi) per impedire l'applicabilità dell'A.d.S. e rendere inevitabilmente applicabile il giudizio di interdizione (art. 414 C.C.); tale situazione dovrà infatti essere valutata alla luce della possibilità o della impossibilità di proteggere adeguatamente, attraverso un idoneo e sempre modificabile progetto di sostegno (che pur preveda generali possibilità/necessità di sostituzione del beneficiario negli atti giuridici da parte del rappresentante – A.d.S.) il soggetto-beneficiario; riservandosi necessariamente l'utilizzazione del rigido ed astratto giudizio di interdizione (aprioristico, "definitivo" e totalizzante nonostante la nuova previsione del 1 comma dell'art. 427 C.C.) ai casi di inevitabilmente prevista o constata (art. 413 ultimo comma C.C.) impossibilità di protezione dell'interessato attraverso un idoneo, modificabile, specificabile, adeguabile, integrabile provvedimento ex artt. 405, 4 e 5 comma - 407, 4 comma – 410, 2 comma C.C., dettato nell'ambito di un concreto e specifico progetto di sostegno.

Viene anzi superata dalla nuova normativa, come inquadrata nei principi costituzionali, la logica stessa dell'incapacità d'agire che ha informato l'istituto dell'interdizione (interdire = vietare = protezione totale, rigida e fissa dell'*incapace* e della società - principalmente dal punto di vista patrimoniale - "togliendogli" ogni spazio di autonomia ed ogni responsabilità): si crea uno strumento - l'A.d.S. - attraverso cui, pur mantenendosi la tutela (peraltro totalmente diversificata) del soggetto dal punto di vista patrimoniale (cfr. artt. 405, 5° c. nn. 3-4-6, 411, 3° comma C.C.), si tende a valorizzare ogni spazio di autonomia dello stesso (art. 409, 2° comma C.C. - il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana), per estenderlo ed incrementarlo (progetto/programma personalizzato, contenuto del provvedimento elastico e flessibile del Giudice Tutelare cfr. art. 405 C.C.) in ogni momento; e comunque modificarlo - 407 4° c., 410, 2° c., 413 C.C. - in relazione all'evoluzione della personalità del soggetto; tenendo presente la situazione del soggetto non solo dal punto di vista patrimoniale, ma soprattutto dal punto di vista dei suoi diritti esistenziali (cura della persona), in cui si inseriscono anche quelli patrimoniali.

Tutta la normativa, come modificata dalla l. 6/2004 anche nel millenario istituto giuridico della capacità di agire, evidenzia come il giudizio assoluto e totalizzante di capacità (o

incapacità) di agire a fronte della condizione esistenziale di una persona che per malattia fisica o psichica abbia carenze di autonomia (e perciò difficoltà di relazione con gli altri) debba esser il più possibile sostituito dal principio, sempre relativo e mutevole, della possibilità di agire, che esige il coinvolgimento nella posizione del soggetto per un progetto di aiuto volto al superamento, per quanto possibile, delle sue condizioni di disagio (*gli interventi di sostegno temporaneo o permanente* di cui all'art. 1 della legge) .

L'ottica è totalmente cambiata: non più quella di un giudizio esterno e freddo, generale ed astratto che può giungere all'annullamento della possibilità per la persona di instaurare relazioni giuridicamente rilevanti (interdizione = divieto, annullamento della relazionalità); ma il *prendersi a cuore,* in un percorso giuridicamente rilevante, dei problemi di una persona che già soffre di menomazioni fisiche o psichiche o di infermità parziali o temporanee e che pertanto, per la sua situazione esistenziale, di fatto, in quel momento non è autonomo e non è in grado di "provvedere ai propri interessi" da solo, per giungere al superamento delle condizioni di non autonomia; o comunque per attutire le conseguenze dannose della situazione patologica nella vita del beneficiario.

Da questo nuovo punto di vista non c'è bisogno di alcun "giudizio" sulla capacità di agire della persona. **La giurisdizione in senso proprio può e deve arrestarsi per esser vantaggiosamente sostituita dalle categorie esistenziali della comprensione e del coinvolgimento. In conseguenza di questa partecipazione è possibile tracciare le linee di un sostegno non affidato solo alla sensibilità di chi è accanto alla persona che soffre limitazioni della sua autonomia; attraverso i provvedimenti del G.T., (e anche attraverso quelli urgenti e provvisori emessi dal Tribunale in sede di trasmissione atti al G.T. ex artt. 418 ultimo comma e 405, 4° comma C.C.) può esser chiesto (anche ex art. 344 2° comma C.C. oltre che ex art. 406, 3° comma C.C.) il supporto coordinato degli enti e dei servizi che operano per lo stesso fine; è così possibile far acquistare al progetto dignità giuridica, evidenziare compiti, diritti e doveri, "vincolare" gli stessi operatori con disposizioni giuridicamente rilevanti, adatte ai singoli casi concreti; il progetto di sostegno è costantemente controllabile e modificabile nella sua esecuzione, anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni personali e sociali del beneficiario (artt. 405, 5° comma n. 6 – 407, 4° comma – 410 – 413 C.C.).**

Le caratteristiche e gli scopi di questo procedimento inducono a ritenere fuori luogo le preoccupazioni di coloro che temono vengano imposte limitazioni giuridiche attraverso un procedimento anomalo e ritenuto non sufficientemente garantito. *Il procedimento di cui all'art. 407 C.C. è infatti volto a dare e non a togliere; a superare e non a limitare; ad accrescere e non a ridurre l'autonomia e le possibilità del beneficiario.*

E' in definitiva un procedimento volto a recuperare per quanto possibile gli spazi di autodeterminazione del beneficiario, che tali spazi ha già perduto o compromesso; o comunque ad estenderne nella misura più ampia possibile le potenzialità, migliorandone le condizioni esistenziali. Se in quest'ottica il beneficiario deve essere necessariamente sostituito nel compimento di alcuni o perfino di tutti gli atti giuridicamente rilevanti, anche questo può essere legittimato a fare l'A.d.S.. Recuperandosi il concetto esistenziale dell'agire umano, connesso alla condizione di ogni persona, il provvedimento del G.T. (e del Tribunale ex artt. 418 ultimo comma e 405, 4° comma C.C.) si *umanizza* nella previsione di quello che è utile al beneficiario; con esso si recupera il carattere strumentale anche degli atti giuridici ed economici, che possono essere inseriti nel percorso del progetto di sostegno della persona in difficoltà.

Così letto il quadro normativo totalmente rinnovato dalla legge 6/2004, non ottemperare l'indicazione esplicita dell'art. 414 C.C. che rende legittimo il ricorso all'interdizione solo come ultima possibilità a fronte di un'accertata o sicuramente prevista impossibilità di adeguata protezione anche dell'infermo di mente abituale (pur quando sia accertata la sua "incapacità di provvedere ai propri interessi") attraverso l'amministrazione di sostegno, non appare solo andare contro l'espresso dettato normativo ma disapplicare un'intera riforma di civiltà (quella realizzata con la legge 6/2004) attuativa dei più fondamentali diritti inviolabili dell'uomo (artt. 2, 3 e 32 della Costituzione), che la Repubblica, ha solo il compito di riconoscere e, su questa base, di garantire *(art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale).*

Già sulla base delle considerazioni giuridiche sopra riportate appare evidente che **il G.T., a fronte di ritenute esigenze di protezione di qualsiasi persona non autonoma** (anche in dipendenza da un'ipotizzata condizione di infermità di mente abituale) **non ha alcun potere di rifiutare la protezione applicabile** attraverso il più idoneo decreto di nomina di A.d.S. ex art. 405 C.C.; è pertanto radicalmente illegittimo il decreto del G.T. con cui si rifiuti l'adozione di un provvedimento comunque possibile ex art. 405 C.C. sostenendo la necessità che il beneficiario, comunque in condizioni di non autonomia (anche se per infermità psichica) venga "protetto" dall'interdizione ex art. 414 C.C. (violazione del **principio di immediatezza della protezione**). Ciò anche (e ad ancora maggior ragione) quando una protezione attraverso l'amministrazione di sostegno sia già stata instaurata o dalla stesso G.T. (in via d'urgenza o ordinaria) o dal Tribunale (ex artt. 418 e 405, 4° comma C.C.); e pertanto è gravemente illegittimo il decreto del G.T. che revochi o comunque faccia venir meno la protezione già in essere attraverso l'amministrazione di sostegno per la ritenuta applicabilità, nel caso di specie, del procedimento di interdizione; in questa ipotesi,

anzi, l'eventuale provvedimento del G.T., ablativo della protezione, facendo appunto venir meno una protezione comunque già in essere, viola anche il **principio**, emergente dal sistema, **di continuità delle misure di protezione** (seppur non lo si ritenga qualificabile come vera e propria oggettiva omissione di assistenza).

Unica possibilità prevista per il G.T., tra l'altro in base a chiara ed univoca previsione espressa dell'art. 413, 4° comma C.C., a fronte di esigenze del beneficiario in base alle quali si ritenga "che si debba promuovere giudizio di interdizione o inabilitazione" è, **mantenendo in essere l'efficacia della misura di protezione dell'A.d.S.**, come esplicitamente imposto dall'ultima parte della disposizione, dichiarare la *cessazione dell'amministrazione di sostegno ed informarne il pubblico ministero*; con provvedimento di cessazione dell'A.d.S. che però sarà efficace solo subordinatamente alla nomina di tutore o curatore provvisorio o all'emanazione di sentenza di interdizione o inabilitazione.

4) ***La possibilità di agire della persona non autonoma e la valorizzazione delle sue richieste e aspirazioni. Interpretazione applicativa ed interpretazione conservativa-abrogante. Strumentalià delle misure di protezione.***

Il fine della normativa generale di protezione delle persone non autonome è in definitiva direttamente ed esclusivamente quello di "arricchire" in concreto le effettive *possibilità di agire* della persona non autonoma nelle funzioni della vita quotidiana (carattere personalistico della normativa novellata); in funzione di esso vanno letti anche i provvedimenti relativi al patrimonio, tutti strumentali ad assicurare per quanto possibile l'autonomia del beneficiario e comunque finalizzati a garantirgli la migliore qualità di vita, tenendo conto della sua situazione esistenziale e patrimoniale; riducendo al minimo indispensabile, nel concreto interesse del beneficiario (art. 1 legge 6/2004) il giudizio anticipato, generale ed astratto sulle sue capacità/incapacità di agire.

Ecco quindi che **la nomina di A.d.S. diventa lo strumento per ampliare effettivamente le possibilità di determinarsi del beneficiario e di realizzare le sue scelte** *(art. 3, 2 comma Costituzione "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana");* **e comunque, quando non sia possibile seguirne le indicazioni** (anche per constata impossibilità di espressione o per evidente vizio nella formazione o nell'espressione o nella realizzazione della sua volontà) **per garantirgli, per quanto concretamente possibile, le migliori condizioni esistenziali attraverso un progetto di sostegno sempre rapportabile alle mutevoli esigenze di protezione "attiva" della persona.** Per realizzare tutto ciò potrà anche essere prevista la sostituzione del non autonomo nel compimento di alcuni o di tutti gli atti giuridico-economici; rimarrà comunque, quale attributo della dignità di ogni uomo, la "possibilità" che egli stesso compia direttamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana – art. 409, 2 comma C.C.. Si sottolinea che tale disposizione nulla dice (nè potrebbe correttamente dire) circa la "validità" degli atti giuridici eventualmente compiuti dal beneficiario per soddisfare esigenze correlate alle funzioni della vita quotidiana, rimettendo ad un eventuale giudizio *ex post* ex 428 C.C. ogni eventuale valutazione; è opportuno sottolineare come nel 2° comma dell'art. 409 C.C. la parola *"atti"* corrisponda ad *"attività"*, di cui possono far parte, appunto, anche atti giuridicamente/economicamente rilevanti.

Nel quadro normativo delineato dalla legge 6/2004 questo Tribunale non ritiene di dover particolareggiatamente evidenziare l'infondatezza giuridica della tesi, pur avanzata (per valorizzare un evidente intento totalmente conservativo dell'istituto dell'interdizione), in alcune pronunce giudiziali ed articoli dottrinari secondo cui proprio dal riconoscimento quale diritto esistenziale di ogni beneficiario, a prescindere dalle sue concrete condizioni, della *possibilità* di compiere gli atti

necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, si ricaverebbe a contrariis il principio secondo cui solo coloro che sono in grado di compiere effettivamente e direttamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana possono rientrare tra gli interessati ad un procedimento di amministrazione di sostegno. Agli altri, sarebbe inevitabilmente riservata solo la possibilità dell'interdizione, con il conseguente annullamento relazionale, solo parzialmente limitabile ex art. 427, 1° comma C.C.

Tale interpretazione, che trae spunto anche dalle disposizioni che valorizzano l'audizione diretta e personale del beneficiario, le sue richieste, le sue aspirazioni, le sue scelte, i suoi dissensi, l'informazione necessaria nei suoi confronti (artt. 407, 2° comma C.C., 410, 1 e 2° comma C.C.) appare totalmente in contrasto con la finalità della legge di valorizzare la dignità di ogni soggetto non autonomo, per qualsiasi causa (art. 404 C.C.), ampliando attraverso "interventi di sostegno temporaneo o permanente" le sue possibilità "nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" (art. 1 legge 6/2004) senza incidere negativamente, per quanto possibile, sul riconoscimento della capacità di agire (vd. anche art. 409, 1° comma C.C.: "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza *esclusiva* o l'assistenza *necessaria* dell'amministratore di sostegno" – principio di conservazione). In base alla suddetta interpretazione a tutti coloro che non fossero in grado di manifestare richieste, aspirazioni, scelte e dissensi sarebbe riservato solo lo strumento totalmente e aprioristicamente incapacizzante dell'interdizione.

Il contrasto di tale interpretazione con la lettera dell'art. 414 C.C., ma anche dell'art. 404 C.C. e dell'art. 1 della legge 6/2004, e con lo spirito della nuova normativa finalmente modellata sulla base dei grandi principi costituzionali degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, non potrebbe essere più radicale; i capitoli di questa sentenza ne evidenziano direttamente ed indirettamente solo alcuni degli aspetti.

Occorre ricordare – per giungere ad interpretazioni corrette di ogni normativa, soprattutto se attuativa di grandi principi costituzionali – che sintetiche espressioni di pur diversa sensibilità giuridica quali "incivile est, nisi tota lege perspecta, iudicare vel rispondere" e "littera occidit, spiritus autem vivificat" sono in definitiva consacrate nelle regole ermeneutiche dettate dall'art. 12 delle preleggi (interpretazione logica, teleologica, sistematica).

Si deve così proprio in questa sede sottolineare come sovente gli stessi ermeneuti che, pur contraddittoriamente, dicono e scrivono di volersi basare proprio sul cuore della legge (la possibilità di valorizzazione delle scelte, delle richieste, delle aspirazioni del non autonomo – art. 410 C.C.) per trarne un'interpretazione a favore del permanente annullamento relazionale dell'infermo di mente abituale attraverso l'interdizione (riducendo così grandemente la portata applicativa

dell'amministrazione di sostegno), sminuzzano poi singole parole di particolari disposizioni della legge (così, ad es., quelle dettate per le azioni di annullamento degli atti dell'A.d.S. o del beneficiario dall'art. 412 C.C. e, in specifico, la terminologia usata dal 3° comma nello stabilire il termine prescrizionale che decorre "dal momento in cui è cessato lo stato di *sottoposizione all'amministrazione di sostegno"*) per affermare, in aperto contrasto con lo spirito della legge, che tutto l'istituto dell'A.d.S. è modellato quale strumento incapacizzante di ogni beneficiario (e non solo dell'infermo di mente); così ogni beneficiario sarebbe *posto sotto* il controllo dell'amministratore di sostegno; ed anche l'amministratore di sostegno non sarebbe più strumento di protezione attiva e passiva a favore del beneficiario (per superare o ridurre le difficoltà derivanti dalle sue condizioni di non autonomia dal punto di vista dello stesso beneficiario ed offrirgli nuove possibilità di agire / possibilità relazionali), ma anch'esso un diverso strumento di incapacizzazione, ricalcante in definitiva la stessa logica della tutela dell'interdetto (e, se pur in diversa misura la curatela dell'inabilitato) prima dell'intervento della legge 6/2004 (vedasi contrasto radicale con l'art. 1 della legge).

Va ulteriormente sottolineato comunque che anche ove si ritenesse possibile una duplice interpretazione, una *applicativa*, conforme ai principi della legge 6/2004 ed una *conservativa*, basata sulla valorizzazione permanente dell'interdizione quale arcaico (e fino al 2004 unico) istituto di tutela prevalentemente patrimoniale del cosiddetto incapace (e dei suoi eredi), l'interpretazione qui contestata si porrebbe, per il conseguente irragionevole allargamento dell'interdizione a fronte della possibilità di diversa e più ampia protezione attraverso lo strumento dell'amministrazione di sostegno, in diretto contrasto con gli stessi artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e quindi non potrebbe essere correttamente adottata. Va anche evidenziato che la categoria delle persone "in condizioni di *abituale infermità di mente"* che può rendere "incapaci di provvedere ai propri interessi" non è affatto esaustiva di tutte le situazioni personali di non autonomia che determinano "impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi"; sicchè da tale interpretazione conseguirebbe l'impossibilità di protezione, ad esempio, di tutti coloro che, pur non affetti da infermità di mente abituale, non siano però in grado di esprimere e far comprendere i propri desideri, le proprie volontà, le proprie aspirazioni, le proprie scelte, le proprie indicazioni. Chi abbia anche soltanto visto una persona affetta da alcune forme di tetraparesi spastica o da sindrome di Locked-in o da SLA, anche senza conoscere nulla di medicina legale, di patologia o di psichiatria, può facilmente rendersene conto.

E' evidente così che non con l'interdizione, ma con il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno (rectius, con un provvedimento/decreto ex art. 405, 4° e/o 5° comma C.C.) si può, attraverso le più idonee modalità dell'incarico e prevedendo tutti gli "interventi di sostegno

temporaneo o permanente" necessari, realizzare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, il fine fondamentale della legge di attuare una protezione articolata della persona comunque priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana (art. 1 legge 6/2004 e 409, 1 comma C.C.); superando o riducendo le difficoltà ed i limiti di tale condizione, o comunque cercando di garantire a favore di ogni essere umano in difficoltà, attraverso uno strumento dotato di rilevante valenza solidaristica (art. 406, 3° comma – 410, 2° comma, 2° parte – 405, 2° comma e 5° comma nn. 3 e 6 – 1 legge 6/2004), le migliori condizioni esistenziali concretamente possibili (strumentalità dell'A.d.S.).

5) ***La sussidiarietà funzionale dell'interdizione-inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno. L'estensibilità e la totale modulabilità dell'A.d.S. e l'eccezionalità dell'interdizione. L'attuazione dei principi costituzionali del personalismo e del solidarismo. Il ruolo dei responsabili dei servizi sanitari e sociali nella cura e nell'assistenza della persona.***

Risulta evidente in base ai principi sopra evidenziati che la possibilità di giungere correttamente ad un *giudizio* aprioristico di interdizione/inabilitazione (artt. 414 e 415 C.C.) è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante l'enorme possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di A.d.S. (artt. 405, 4 e 5 comma – 407, 4 comma – 410 e 413 C.C.), ad attuare una sufficiente protezione attiva e passiva del non autonomo.

Per valutare tale sufficienza o adeguatezza di protezione va nuovamente sottolineato che la personalizzazione del provvedimento non impedisce affatto la previsione più o meno temporanea di sostituzioni generali o per categorie di atti dell'A.d.S. al beneficiario (si sottolinea che la lettura dell'art. 405, 5 comma n. 3, in particolare, prevede solo che vengano indicati, assieme all'oggetto generale e/o specifico dell'incarico, anche gli atti che l'A.d.S. può compiere in nome e conto del beneficiario – *il decreto di nomina deve contenere l'indicazione… degli atti che l'A.d.S. ha il potere di compiere…;* ma non certo, necessariamente, il contenuto degli atti stessi).

In definitiva, eventualmente anche ricorrendo alla previsione del 3° comma dell'art. 411 C.C., (il cui uso per altro va ritenuto eccezionale se si sa ben provvedere da parte del G.T., **con un'adeguata e personalizzata modulazione del decreto nei limiti del 4° e 5° comma dell'art. 405 C.C.), tutta la protezione *passiva* possibile con l'interdizione** (e, a maggior ragione, con l'inabilitazione) **è attuabile con un adeguato provvedimento di nomina di A.d.S..**

Attraverso la nomina di A.d.S. si può anzi realizzare a favore del beneficiario qualcosa (molto) di più rispetto ad una mera sostituzione per atti giuridici o di gestione del patrimonio (interdizione); non solo mantenendone per quanto possibile una diversificata autonomia, ma coinvolgendo direttamente nel progetto di sostegno prima di tutto il beneficiario e, poi, le forze familiari e sociali (del volontariato, o strutturate nei servizi medico-sociali privati e pubblici – art. 406, 3° comma C.C.) **disponibili: così garantendo al beneficiario, in definitiva, le migliori condizioni esistenziali concretamente per lui possibili.**

Al giudizio sulla futura incapacità della persona si deve fisiologicamente sostituire, alla luce della legge 6/2004 attuattiva del principi costituzionali fondamentali degli artt. 2 e 3 (ma anche dell'art. 32 della Costituzione), il coinvolgimento in un progetto di sostegno in cui il G.T. (e, in via provvisoria ed urgente anche il Tribunale ex art. 418 ultimo comma C.C. in relazione all'art. 405, 4 comma C.C.) ha funzioni di direzione, propulsione, coordinamento e controllo; organizzando nell'ambito dello stesso, con la massima partecipazione possibile del

beneficiario, il contributo dell'A.d.S., dei familiari, dei servizi necessariamente interessati (art. 406, 3 comma C.C.). In esso potranno essere valorizzati, se possibile e nella misura più ampia possibile (principio di sussidiarietà), volontà, indicazioni, scelte, aspirazioni della persona non autonoma, senza comprometterne in alcun modo le possibilità di protezione anche passiva (art. 1 legge 6/2004, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 413 C.C.). La valutazione preventiva sull'incapacità di agire di una persona è conservata sussidiariamente e solo quale *extrema ratio* per l'ipotesi di un previsto (art. 414 C.C.) o constatato (art. 413, 2° comma C.C.) fallimento di ogni diversa modalità di protezione. Anche al giudice è riservato, di fronte a richieste, comunque formulate, basate sull'impossibilità di una persona, inferma o affetta da menomazione, di provvedere autonomamente ai propri interessi (art. 404 C.C.) come compito principale quello di coinvolgersi nelle possibilità di agire della persona per implementarle e comunque per garantire al non autonomo le migliori condizioni esistenziali; e, solo sussidiariamente, ove sia inevitabile per l'impercorribilità di una diversa protezione, quello di giudicare aprioristicamente la capacità/incapacità di agire della persona *(sussidiarietà funzionale dello strumento dell'interdizione rispetto allo strumento dell'A.d.S.).*

Attraverso le disposizioni tutte di questa legge, inserite nel Codice Civile ma anche autonomamente valorizzate in un univoco inquadramento sistematico dal capo primo della legge 6/2004, relativo alle finalità della legge, **il riconoscimento della capacità di agire della persona maggiorenne** (art. 2 C.C.) **viene ad essere sostanzialmente esplicitato effettivamente quale diritto inviolabile della persona umana** (cfr. art. 409 C.C.; artt. 2 e 3 della Costituzione), **anche se affetta da infermità o menomazioni fisiche o psichiche;** esso è limitabile, unicamente quando sia indispensabile nell'interesse stesso del non autonomo, sempre nella minor misura possibile (principio di conservazione di cui all'art. 409, 1° comma C.C.) e per il minor tempo possibile (*espansività* della capacità di agire e *residualità* dell'incapacità di agire), con uno strumento il più possibile modulabile, modificabile, elastico, revocabile. Correttamente si tende a limitare al momento del giudizio su singoli atti giuridici in ipotesi viziati, la valutazione, in relazione ad essi, della incapacità più o meno puntuale della persona che li ha compiuti (art. 418 C.C., ma anche art. 427 e, in particolare art. 412, 2° comma C.C.).

Tutta la legge, valorizzando tra l'altro spunti di riflessione già possibili in particolare alla luce delle normative riguardanti i minorenni (ma anche, ad esempio, approfondimenti giurisprudenziali e dottrinari in materia di danno), **è focalizzata alla *valorizzazione della possibilità di agire* della persona ed al superamento, nei limiti del possibile, *dell'impossibilità di agire* della stessa, anche attraverso la sostituzione articolata di altra persona (normalmente l'A.d.S.) nell'agire del beneficiario che ne sia impossibilitato per qualsiasi causa valorizzabile ex art. 404 C.C.. E**

tende ad attuare quei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione) che il nostro Stato deve adempiere anche rimuovendo gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione).

La legge 6/2004 tenta una effettiva valorizzazione dei diritti inviolabili dell'uomo (personalismo) nel quadro del solidarismo ("è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che…"), secondo l'articolazione dei fondamentali principi costituzionali degli art. 2 e 3.

Manifestazione evidente di tale sforzo, esplicitato dalla norma-quadro dell'art. 1 (finalità della legge) è il ruolo assegnato, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai **responsabili dei servizi socio-sanitari "direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona"** dal 3° comma dell'art. 406 C.C.. Per essi è addirittura previsto un **diretto obbligo di presentazione del ricorso** (art. 406 3° comma C.C.: *i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero);* cui si collega il loro diretto potere di iniziativa nel "seguito" del procedimento (es. art. 410 2° comma C.C.). Va preliminarmente sottolineato che un obbligo di tal fatta sarebbe addirittura inconcepibile, oltre che tecnicamente irrealizzabile, in relazione al procedimento incapacizzante e giurisdizionale dell'interdizione.

Riservando al seguito della sentenza (in particolare al paragrafo 9) l'esame del rapporto tra il loro potere di iniziativa/controllo e quello del P.M., anche in questo caso nel rispetto del principio di sussidiarietà che permea tutta la normativa, appare in questa sede opportuno, per la comprensione dello stesso quadro generale della legge 6/2004, sottolineare schematicamente alcuni elementi essenziali utili alla comprensione di tutto il procedimento.

A) In relazione al concetto-base di "**responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona",** va sottolineato che:

1) **la legge non distingue tra servizi sanitari e sociali "pubblici o privati"** tenuti a proporre il ricorso, nella concorrenza delle previste condizioni; né il fine della disposizione "a natura solidaristica" e "sussidiaria", permette di introdurre tale distinzione (anzi, a contrariis, vd. divieto di cui art. 408, 3° c. C.C.).

2) **Il concetto non è riferibile soltanto ai soggetti "apicali" di strutture di cura ed assistenza.** Il principio di non burocratizzazione e semplificazione, immanente al procedimento, che sarebbe contrastato da una lettura "verticistica" della disposizione, trova invece precisi agganci logico-testuali nella specifica disposizione, ove si sottolinei che:

- si **parla di servizi (evidenziando l'elemento funzionale) e non di struttura** (che evidenzierebbe l'elemento organizzativo);
- la locuzione **"i responsabili dei servizi sanitari e sociali" è strettamente e funzionalmente collegata al "servizio" e al "diretto" impegno nella cura e nell'assistenza della persona** (anche se il responsabile del servizio non può sempre esser identificato con l'operatore - es. un infermiere - materiale esecutore di un servizio, che, di solito su indicazione del responsabile del servizio, esegue specifici interventi a favore del non autonomo; quello di operatore è concetto invece rilevante ai fini del divieto di cui al 3° c. art. 408 C.C.).

3) Nella normativa sanitaria il concetto **stesso di responsabile** (peraltro sovente collegato alla nozione di struttura anziché, come nel caso di specie, di servizio) **non è normalmente espressivo di un concetto verticistico o apicale dell'organizzazione** (concetto per esprimere il quale viene normalmente usata la parola "dirigente", talora con l'aggiunta di "responsabile"; nel caso di specie la responsabilità non appare invece qualificata da un rapporto direttivo in seno all'organizzazione); ma solo di una **posizione** di **responsabilità riguardo a una persona** (o ad un gruppo di persone) **affidata ad un progetto terapeutico o di assistenza dallo stesso direttamente impostato, diretto, seguito e/o coordinato;** in situazione normalmente non episodica e, tendenzialmente, caratterizzata da significativa continuità.

4) **La norma dell'art. 406, 3° c. C.C. non distingue tra pubblico e privato** (in un concezione solidaristica finalizzata all'esito dell'intervento e in cui il rapporto privato-pubblico viene anch'esso inserito in una logica di sussidarietà); **analogamente non distingue tra servizio svolto in regime di autonomia, di dipendenza o di convenzione** (come ad es. il servizio dei medici di medicina generale - MMG, i cosiddetti medici di famiglia).

- Così il **MMG (medico di famiglia) partecipa all'assistenza sanitaria pubblica senza esser "strutturato" nell'organizzazione aziendale, in regime di convenzione;** "è parte integrante ed essenziale (recita il D.P.R. 270/2002 dando esecuzione all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG) dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Servizio Sanitario Nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini"; è uno strumento essenziale dell'organizzazione sanitaria pubblica, cui contribuisce assicurando "certezza di tutela sanitaria", pur realizzandosi attraverso di lui un servizio sul territorio - e a favore degli assistiti - "flessibile ed adottabile alle esigenze mutevoli della collettività". Ha, tra l'altro, possibilità di erogare e far erogare, promuovendo

la cooperazione delle strutture di zona, interventi specifici a favore delle persone anziane e portatori di handicap, in sede domiciliare e nelle residenze protette, nonché assistenza sanitaria aggiuntiva e diversificata a favore di tossicodipendenti, malati di AIDS e malati mentali; oltrechè interagire con le strutture ospedaliere e servizi specifici pubblici e convenzionati prevedendo e prescrivendo ricoveri, prestazioni specialistiche ed accertamenti di diversa tipologia (dalle analisi del sangue ad accertamenti radiografici ed ecografici di vario tipo).

- Nell'ambito del **servizio "strutturato"** pubblico o privato (es. ospedaliero), il responsabile del servizio va indicato in concreto in **colui che ha responsabilità di indirizzo della terapia/assistenza specifica richiesta a favore di una o più persone,** coordinando eventualmente l'attività di soggetti terzi diversamente qualificati (medici, operatori sanitari, assistenti sociali, psicologi) nell'ambito del servizio e unicamente incaricati di singole attività o atti esecutivi del servizio sulla base di programma da essi non dipendente ("operatori"), ma alla cui realizzazione sono chiamati a cooperare.
- In base a quanto evidenziato sembrerebbe scorretto e "burocratizzante" (e peraltro in sostanziale contrasto con uno dei principi ispiratori della legge) "trasferire" a figure di vertice, seppur con circolari interne alla struttura o comunque con modificazioni non fornite di forza di legge o di regolamento statale o regionale, l'obbligo di cui al 3° c. dell'art. 406 C.C.; ad esempio, soltanto a figure "strutturate" dell'organizzazione della Azienda ULSS (es. dal MMG al Dirigente del Distretto in caso di assistenza medica sul territorio); o - all'interno dell'organizzazione ospedaliera - su figure "lontane" dalla realtà terapeutico-assistenziale (es. dal responsabile del reparto o settore terapeutico-assistenziale al Direttore Sanitario).

B. In ordine **all'obbligo giuridico** che la **disposizione del 3° c. art. 406 C.C.** pone a carico dei responsabili del servizio sanitario e sociale direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona ("**sono tenuti**") si osserva:

1) esso va inquadrato **nell'impostazione solidaristica della normativa,** che lo prevede, in adempimento dei "doveri inderogabili di solidarietà sociale" (art. 2 Cost.), **in via sussidiaria rispetto all'intervento o alla richiesta del "non completamente autonomo" e in mancanza di intervento adeguato dei componenti "famiglia allargata"** (o comunque quando l'intervento dei familiari stessi avvenga non in attuazione ma in sostituzione o in contrasto con la volontà del soggetto); esso grava su coloro (i responsabili dei servizi) che **seguono dal punto di vista terapeutico e/o sociale la persona in disagio come conseguenza dell'obbligo solidaristico di mettere in condizione il non autonomo di**

superare o comunque ridurre o non aggravare le limitazioni conseguenti a infermità o menomazioni. Ciò è possibile, almeno tendenzialmente e culturalmente, proprio utilizzando il nuovo istituto e promuovendo il ricorso per nomina di A.d.S.;

2) la condizione premessa all'obbligo giuridico di cui all'art. 406, 3 c. C.C., (cioè che il responsabile del servizio sia "a conoscenza di fatti tali da rendere "opportuna l'apertura del procedimento di A.d.S."), **collega funzionalmente l'obbligo allo svolgimento del servizio di cura ed assistenza della persona;** ponendo fuori dall'obbligo (ma non della facoltà di segnalazione al Pubblico Ministero o al Giudice Tutelare) quelle situazioni in cui il responsabile del servizio abbia conosciuto i fatti legittimanti l'apertura del procedimento solo in occasione del servizio (es. riguardo a terzi non "direttamente assistiti") o al di fuori del servizio (salvo restando l'obbligo di denuncia all'A.G. se tali fatti integrano estremi di reato);

3) la **valutazione di opportunità circa l'apertura del procedimento,** che potrebbe leggersi come limite discrezionale all'obbligo giuridico (che sarebbe così sostanzialmente cancellato), rafforza invece l'obbligo stesso; nell'ambito dei principi evidenziati, infatti va letta, in conformità ai fini del sistema, con interpretazione teleologica e sistematica, come **norma che non limita la necessità** ("sono tenuti") **dell'intervento/richiesta del responsabile del servizio ai casi in cui il ricorso appare indispensabile, ma lo prevede in tutti i casi in cui l'intervento (che non è la nomina dell'A.d.S., ma solo il ricorso per la nomina di A.d.S.) può essere opportuno.**

   La disposizione prevede così che venga **rimessa alle valutazioni del Giudice Tutelare,** previa l'instaurazione del procedimento di cui all'art. 407 C.C., ogni **valutazione sul se o come** sia opportuno **"integrare" le possibilità/capacità del beneficiario con il decreto ampliativo** (e protettivo) di cui all'art. 405 C.C.; e ciò non solo nei casi in cui l'intervento del Giudice Tutelare si imponga per ragioni di assoluta evidenza (ad esempio "mala gestio" da parte di un parente dei beni del delegante disabile), ma anche quando solo all'esito del procedimento, con il coinvolgimento di beneficiario, famiglia "allargata" e persone che possono offrire un contributo all'elaborazione/realizzazione del programma di amministrazione e sostegno, si possa valutare se occorra un provvedimento personalizzato quale quello di cui all'art. 405, che tenga conto dei bisogni e delle richieste del beneficiario inquadrandole nella valutazione generale degli "interessi e delle esigenze di protezione delle persona" (art. 407, 2° c. C.C.).

Anche **l'Autorità Giudiziaria (Tribunale – art. 418 C.C. - o Giudice Tutelare – artt. 405 e 407 C.C.) deve in questo ambito operare, "con la minore limitazione possibile della capacità di agire", per garantire alla persona non autonoma la massima espansione possibile della sua**

autonomia, alla luce degli interessi, dei bisogni, delle scelte e delle aspirazioni formulate prima e/o dopo la causa di infermità o di menomazione (vd. art. 410 C.C.); comunque realizzando per la persona in difficoltà le migliori condizioni esistenziali attraverso un adeguato progetto di sostegno (art. 1 legge 6/2004).

In questo quadro normativo si comprende che le **norme regolanti gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione,** unici oggetti della precedente normativa del C.C., ad essi titolata e collegata necessariamente all'*infermità di mente*, **si collocano,** pur essendo anch'essi ricompresi tra le "misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia" (attuale rubrica del titolo XII del libro I del C.C.), **non solo in rapporto di specialità e sussidiarietà funzionale rispetto all'amministrazione di sostegno, ma anche tra le norme eccezionali di cui all'art. 14 delle preleggi, con le conseguenti regole di stretta interpretazione dettate da tale disposizione.**

Infatti, nel quadro sintetizzato dai capi precedenti e successivi, basta sottolineare le finalità della legge 6/2004 (art. 1: *La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana…*), l'apertura omnicomprensiva dell'art. 404 C.C. (l'amministrazione di sostegno è possibile per *qualsiasi infermità o menomazione fisica o psichica* che determini *impossibilità anche parziale o temporanea* – e pertanto, all'evidenza, *anche totale o permanente*) e la *sussidiarietà funzionale* e limitante prevista dall'art. 414 C.C. per l'interdizione (*sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare adeguata protezione* e soltanto in questo caso), per comprendere che le norme che regolano l'interdizione, quali *leggi… che fanno eccezione a regole generali… non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*; e che quindi come per regole/principi generali deve ritenersi la capacità di agire di ogni persona maggiorenne (art. 2 C.C.), così il giudizio finalizzato alla declaratoria di incapacità di agire di ogni persona (necessariamente collegato al procedimento di interdizione) deve essere ritenuto eccezionale; e limitato ai casi in cui qualsiasi forma di diversa protezione (attuabile elasticamente, fisiologicamente, attraverso l'A.d.S.) "si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario" e invece si ritenga che solo con l'interdizione si possa probabilisticamente attuare nel caso concreto un livello seppur minimo di protezione.

L'esperienza concreta del Tribunale di Venezia e in particolare del Giudice Tutelare di questo capoluogo, in ormai più di due anni di applicazione della nuova normativa, ha dimostrato in centinaia e centinaia di casi di persone affette da qualsiasi infermità o menomazione fisica o psichica (anche provenienti da trasmissione atti al G.T., con o senza adozione di provvedimenti urgenti e provvisori, ex art. 418, ultimo comma C.C.), che attraverso l'uso appropriato del duttile strumento dell'A.d.S. si può effettivamente realizzare un progetto di

sostegno per la persona non autonoma; e che utilizzando tale strumento si può, tendenzialmente in ogni caso (anche quando sia stata promossa interdizione/inabilitazione e anche quando effettivamente la persona si trovi in condizioni di abituale infermità mentale – art. 418 C.C.), realizzare a favore del non autonomo qualcosa di più e di meglio che attraverso lo strumento dell'interdizione (e in conseguenza quello tutorio), sempre astratto, rigido, spersonalizzante, patrimonialistico nonchè oggettivamente non previsto per un'articolazione progettuale esistenzialistica, malleabile e specificante, tipica del progetto di sostegno previsto dagli artt. 1 della legge 6/2004, 404 e 405 C.C.

6) ***L'amministrazione di sostegno a favore di beneficiario psichiatrico o totalmente impossibilitato a relazionarsi. Il problema della responsabilità dell'amministratore di sostegno. Il prodigo.***

Su queste premesse, per la totale possibilità di articolazione del progetto di sostegno, l'eventuale ritenuta pericolosità (per sè e/o per gli altri) della persona non può di per sé esser ritenuta causa di esclusione aprioristica dalla possibilità di utilizzazione preferenziale dell'A.d.S. anziché dell'interdizione. Infatti, in linea generale, attraverso l'interdizione non si può garantire di più la persona "ammalata" e/o il suo rappresentante di quanto si potrebbe attraverso un idoneo progetto di sostegno; né si può maggiormente porre limiti alle possibilità di comportamenti (anche illeciti) della persona stessa, di quanto si potrebbe fare dall'amministratore di sostegno nell'ambito di un progetto specifico adottato con provvedimento del G.T.

Infatti anche ove il soggetto sia portatore di una patologia psichica o psichiatrica di natura tale da farne ritenere una possibile o probabile pericolosità è possibile attraverso l'A.d.S. evitare utilmente l'annullamento giuridico delle possibilità relazionali del soggetto, a favore di un progetto di sostegno che (anche superando la volontà "malata" espressa dal beneficiario e sostituendola nei limiti del necessario con quella dell'A.d.S.) si coniughi con le esigenze, i bisogni, gli interessi e perfino le aspirazioni dello stesso.

Ciò è possibile attraverso diversificati e personalizzati progetti di sostegno, con il coinvolgimento dei servizi di salute mentale centrali e periferici e, per quanto necessario, dei servizi specialistici e di base, medici e sociali; sia che essi si basino su di una permanenza domiciliare sia su di una in qualche modo istituzionalizzata, nelle più diverse forme possibili ed adeguate alla singola persona.

E' opportuno sottolineare che l'assenza di prassi assicurative riguardanti la copertura della responsabilità civile dell'A.d.S. a fronte di ipotizzabili condotte illecite del beneficiario, appare assolutamente superabile attraverso la constatazione (che può esser esplicitata nello stesso provvedimento di nomina dell'A.d.S., a differenza che in un qualsiasi incarico tutorio) che **l'A.d.S. non riveste di per sé alcun ruolo di "garanzia"; e di conseguenza non ha – di per sé – alcun compito di vigilanza o sorveglianza rilevante ex art. 2047 C.C. Ciò, naturalmente, nei limiti in cui queste responsabilità non siano insite nel ruolo di fatto rivestito dall'A.d.S.** (familiare o meno) di effettivo "controllo" del beneficiario (es. quale genitore o parente presso cui si trovi il beneficiario, o responsabile di servizi o strutture che lo ospitino).

In realtà nulla di meno sotto il profilo della protezione anche sociale potrà essere realizzato attraverso l'A.d.S. rispetto a quanto si potrebbe fare attraverso l'interdizione/tutela. A meno che non si ritenga che attraverso questi vecchi strumenti si potessero o si possano legittimamente

adottare disposizioni e realizzare comportamenti del tutto espropriativi della libertà di locomozione e di relazione dell'interdetto, equiparabili a quelli del soppresso ricovero manicomiale.

E' opportuno aggiungere che **anche il responsabile di comunità protette o di case alloggio, o comunque di luoghi ove vengano ospitate, con spazi di autonomia diversificati, persone affette da problemi psichici o psichiatrici** (nei limiti del necessario "compensati" medicalmente) – vd. art. 406, 3° comma C.C. -, **deve ritenersi scriminato se la sorveglianza ed il controllo si esercitino in coerenza ad un programma riabilitativo, fatto proprio dal progetto di sostegno, rientrante nel provvedimento di nomina di A.d.S.** (art. 405, 4 e 5° comma C.C.). Anche se non è possibile che tale responsabile o operatori della struttura siano nominati amministratori di sostegno (art. 408, 3° comma C.C.), l'A.d.S., familiare o "volontario" che sia, potrà inserire nel progetto coordinato di sostegno le linee del progetto riabilitativo proposto dal responsabile della struttura stessa. In questo caso, ove gli spazi di autonomia previsti a favore del beneficiario all'interno della comunità/casa ove è ospitato e nelle relazioni esterne (più o meno "guidate") siano inseriti nel progetto riabilitativo su cui si basa il provvedimento di nomina A.d.S. (così come se il beneficiario possa, anche con adeguata terapia farmacologica, rimanere presso la sua abitazione), il responsabile della struttura e/o del progetto terapeutico non deve rispondere né penalmente né civilmente dall'eventuale illecito commesso dal beneficiario. Ciò, naturalmente, quando abbia correttamente esercitato, anche attraverso i suoi operatori, il controllo e la sorveglianza possibile in riferimento ad un ragionevole progetto/percorso di autonomia e riabilitazione inserito nel provvedimento ex art. 405 C.C.; progetto, naturalmente, che sia prevedibilmente adeguato, nel caso di specie, a rispondere anche alle esigenze di particolare protezione della persona.

Neanche l'assoluta impossibilità abituale o permanente di interrelazione del soggetto, evidente causa di totale impossibilità di provvedere ai propri interessi, può legittimare ai sensi dell'art. 414 cc la disapplicazione dell'amministrazione di sostegno a favore dell'interdizione.

La norma, infatti, in applicazione di tutte le finalità e delle altre disposizioni della legge 6/2004, prevede l'applicabilità dell'interdizione solo "quando ciò è necessario per assicurare la … adeguata protezione" dell'infermo di mente abituale. Non sussiste di per sé alcuna ragione di escludere che una persona non in grado di esprimersi o di rapportarsi con altri soggetti (per esempio una persona in stato di coma) e pertanto del tutto impossibilitata a "provvedere ai propri interessi" (art. 404 cc), possa essere "assistita da un amministratore di sostegno … mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1); tra i quali si preveda anche, ai sensi dell'art. 405 V co n.3 cc, la sostituzione dell'AdS al beneficiario in tutti gli atti giuridicamente rilevanti.

Pertanto anche la persona priva di qualsiasi possibilità di interrelazione potrà essere al centro di un progetto di sostegno di cui gli aspetti patrimoniali sono solo una parte, funzionale a

quelli esistenziali di "cura della persona interessata" (art. 405 IV co cc); potrà inoltre essere previsto che il patrimonio stesso della persona venga utilizzato per garantire le sue migliori condizioni esistenziali, possibilmente nel rispetto delle sue precedenti indicazioni-direttive, nell'ambito di un percorso controllato in cui il sostituto/rappresentante dovrà riferire al giudice, prima di tutto, nella sua relazione periodica, delle "condizioni di vita personale e sociale del beneficiario" (art. 405 5° comma n. 6 cc; si fa mero rinvio, in questa sede, anche ai principi della legge 145/2001, di ratifica della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano approvata dal Consiglio d'Europa nel 1997 - Convenzione di Oviedo).

Certamente attraverso un adeguato progetto di sostegno solidaristico in cui siano impegnati non solo l'AdS ma anche, per quanto possibile, i familiari, il volontariato e, doverosamente, i "responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona" (art. 406 III co cc), potrà farsi qualcosa di più per la persona (che pur si ritenga non più in grado di esprimere le sue volontà, i suoi bisogni, le sue aspirazioni, le sue scelte - art. 410 cc), di quanto sarebbe realizzabile attraverso un'interdizione e la nomina di un tutore.

Nessuno, quale che sia la situazione esistenziale in cui si trova, ed a maggior ragione se non più in grado di relazionarsi con gli altri o di manifestare una qualche comprensione della realtà, può non aver bisogno d'altro che di un "legale rappresentante" per atti giuridici. Ogni situazione di infermità/menomazione da cui consegua una mancanza, soprattutto se totale, di autonomia esige, ai sensi della nuova normativa, "interventi di sostegno" nell'ambito di un progetto mirato sulle "funzioni della vita quotidiana" possibili per il non autonomo (anche se soltanto "attraverso" l'A.d.S. ed il coordinamento assistenziale possibile in forza del suo ruolo).

La nuova legge ha poi reso del tutto inutile il ricorso all'inabilitazione (istituto del resto scarsamente utilizzabile e utilizzato, se non "pro forma", pur nel quadro della precedente normativa, che non è significativamente arricchita dal nuovo 1° comma dell'art. 427 C.C.) per i casi di infermità di mente "meno grave" previsti dall'art. 415, 1° comma C.C.; disposizione che richiama indirettamente, attraverso il diverso criterio ponderale, le ipotesi di applicabilità dell'interdizione di cui all'art. 414 C.C. Si ritiene pressoché unanimemente pacifico che in questa ipotesi valgono le stesse limitazioni funzionali dell'art. 414 C.C. e, in particolare, che l'inabilitazione sarebbe applicabile solo "quando ciò è necessario per assicurare l'adeguata protezione" della persona inferma di mente il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione" (sussidiarietà funzionale anche dell'inabilitazione).

Ma una lettura sistematica e costituzionalmente corretta dello strumento dell'inabilitazione impone, anche per evitare discriminazioni contrastanti con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, di far rientrare anche tutte le ipotesi speciali del 2° comma dell'art. 415 C.C. (tra cui la più significativa e controversa è la prodigalità) nelle possibilità di protezione offerte con l'amministrazione di sostegno a tutte le persone affette da infermità o menomazioni fisiche o psichiche, temporanee o permanenti, dall'art, 404 C.C. (si tratta di ogni persona in tutto o in parte priva di autonomia, come previsto dall'art. 1 della legge); soltanto alla protezione dei soggetti non autonomi è mirato infatti tutto il nuovo titolo XII del I° libro del Codice Civile titolato, appunto, "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia". In questo titolo, che evidenzia la mera strumentalità anche dell'inabilitazione, rientrano anche tutte le ipotesi dell'art. 415 C.C.. Pertanto l'esposizione della famiglia - e non solo del protagonista - "a gravi pregiudizi economici" da parte, in particolare, del cosiddetto prodigo (come da parte di chi abusa abitualmente di sostanze alcoliche o di stupefacenti), va letta comunque nel quadro di una *patologia* (più precisamente di una infermità-menomazione) che rende la persona, seppur parzialmente, non autonoma e pertanto impossibilitata a provvedere da sola ai propri interessi; ed il grave pregiudizio economico cui può essere esposta la famiglia in conseguenza dell'operare del prodigo va letto solo come riflesso del pregiudizio personale che una mancata adeguata protezione potrebbe provocare allo stesso, tenendo anche conto delle sue "aspettative di vita" correlate alle condizioni personali. In sostanza una lettura corretta anche della prodigalità come "vizio" dell'autonomia alla luce della nuova normativa e dei principi costituzionali relativi alla libertà di autodeterminazione, impone di ritenere che quando la persona, per libera scelta non viziata da infermità o menomazione alcuna, disponga del proprio patrimonio anche "sperperandolo" in spese ritenute eccessive o inutili dal sentimento comune (senza mettere a rischio la propria possibilità di sostentamento nel tempo e senza poter pregiudicare – ad es. con ipoteche o richieste di fideiussioni o garanzie o attingendo al patrimonio comune – i familiari), non vi sia spazio per alcuna necessaria assistenza esterna e per nessuna misura di protezione nè attraverso l'inabilitazione nè attraverso l'A.d.S. Se invece tale volontà sia viziata (o coartata da una qualche patologia che condizioni la volontà del soggetto – come può avvenire, per esempio, in diversi casi di dipendenza da gioco d'azzardo) allora lo strumento di protezione utilmente attivabile è l'amministrazione di sostegno, con la sua possibilità di modulazione anche delle disponibilità economiche, la sua flessibilità, la sua elasticità, la sua fisiologica temporaneità.

Così in tutte le ipotesi "speciali" del 2° comma dell'art. 415 C.C. (come in quelle – base del 1° comma) lo strumento di elezione per realizzare un'autentica protezione attiva e passiva della persona non autonoma è l'A.d.S. (utilmente applicabile in tutte le cosiddette "nuove patologie", quali la dipendenza da gioco d'azzardo), attraverso un provvedimento personalizzato, modulabile sulle specifiche diversificate necessità, sui singoli limiti e problemi personali di non autonomia,

sulle particolari possibilità di mantenimento e/o ampliamento progressivo delle autonomie in essere; e spesso in questi casi la nomina di A.d.S. potrà essere "a tempo determinato", come previsto dal n. 2 del 5° comma e dall'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 405 C.C.

7) ***La trasmissione degli atti al G.T. per il procedimento di A.d.S. e la revoca dell'interdizione/inabilitazione. - Gli accertamenti e i mezzi istruttori nel procedimento di interdizione/inabilitazione e nel procedimento di amministrazione di sostegno. Rapporti tra procedimenti. Ordinanza e sentenza ex art. 418 C.C.***

Si è in tutti i capi che precedono sottolineato come per giungere ad una declaratoria di interdizione/inabilitazione non sia sufficiente la constatazione che una persona maggiore di età o un minore emancipato si trovino "in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", perché è **essenziale per la legittimità stessa di una pronuncia incapacizzante la constatazione o la previsione, con ragionevole certezza, dell'impossibilità di attuare attraverso l'amministrazione di sostegno un'adeguata protezione del non autonomo** (artt. 414 e 415 C.C.: **sussidiarietà funzionale dell'interdizione/inabilitazione).**

Va richiamato quanto già evidenziato in ordine ai rapporti di **specialità, sussidiarietà funzionale ed eccezionalità dell'interdizione** (art. 414 C.C.) (rispetto all'amministrazione di sostegno (art. 404 C.C.) e la **necessità di "preferire"** - salvo esigenze tutelabili solo con l'interdizione (di difficilissima configurabilità "ai priori" e/o per categorie tipizzate di persone non autonome, stante la totale estensibilità dell'A.d.S., la sua modulabilità e le possibilità di intervento attivo degli stessi servizi medico-sociali, realizzabili solo attraverso un progetto di sostegno; l'esperienza di circa duemila casi di persone dalle più diverse condizioni di non autonomia "seguite" dopo l'entrata in vigore della legge 6/2004 dal G.T. di Venezia e utilmente "protette" attraverso un adeguato progetto di sostegno a giuridica rilevanza, ne è la concreta dimostrazione: tale esperienza va qualificata in questa sede come fatto notorio) - **l'A.d.S. rispetto all'interdizione.** Ciò, come si è visto, per la stessa logica costituzionale degli art. 2-3 Cost. oltre che per gli univoci indici in tal senso offerti dal sistema della L. 6/2004 e dalle sue specifiche disposizioni.

Va sottolineato nuovamente che **l'art. 418 C.C. prevede la diretta trasmissione,** anche d'ufficio, da parte del Tribunale (G.I. o Collegio) **degli atti del procedimento di interdizione al G.T. quando "appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno".** Tale trasmissione può avvenire in ogni momento, "nel corso del giudizio" e pertanto sia in sede istruttoria (quando sarà sufficiente un provvedimento di trasmissione - ordinanza - del G.I.) sia dopo la precisazione delle conclusioni (in tal caso si rende necessaria sentenza di rigetto del ricorso per interdizione con contestuale ordinanza di trasmissione atti da parte del Tribunale).

Appare opportuno in questa sede sottolineare la **correttezza processuale** (oltrechè l'esigenza sostanziale) **dell'adozione,** in sede istruttoria, **da parte dello stesso G.I., *dell'ordinanza* di trasmissione degli atti al G.T. ex art. 418 C.C.,** con o senza adozione del provvedimento urgente di nomina di A.d.S. provvisorio (ma con effetto comunque definitorio ed estintivo del giudizio di

interdizione che non può essere in alcun modo "proseguito"). Si sottolinea che tale "prosecuzione" non è ontologicamente possibile neanche a seguito di un eventuale abnorme provvedimento del G.T., che, superando l'espressa disposizione ed i limiti normativi dettati dall'art. 413 ultimo comma C.C., ritrasmetta (con provvedimento giuridicamente qualificabile come "inesistente"), gli atti direttamente al Tribunale per "proseguire" **il procedimento di interdizione,** invece definitivamente **estinto dall'ordinanza di trasmissione degli atti al G.T. ex art. 418 C.C.** (con la trasmissione del procedimento si apre comunque il procedimento di amministrazione di sostegno davanti al G.T.; del resto analogamente avviene con la nomina del tutore provvisorio, che apre la tutela davanti al G.T. territorialmente competente cui è inviato il verbale di nomina tutoria).

Per completezza si fa cenno ai due principali ordini di ragioni che impongono tale soluzione processuale:

1) **il principio di immediatezza della protezione**: la normativa dettata dalla legge 6/2004 – ponendo l'ottica di intervento dal punto di vista del beneficiario – **principio di immedesimazione** – ha tenuto in tale considerazione questo principio da prevedere specificamente la possibilità di nomina, da parte del G.T., di A.d.S. provvisorio ex art. 405, 4° comma C.C. in qualsiasi momento del procedimento di amministrazione di sostegno, anche subito dopo la presentazione del ricorso e perfino prima dell'audizione del beneficiario ex art. 407, 2° comma C.C. L'art. 418 ultimo comma C.C. espressamente prevede tale possibilità anche per il Tribunale durante il procedimento di interdizione (e contestualmente all'adozione dell'ordinanza di trasmissione al G.T.); il Tribunale, peraltro, è necessariamente "condizionato", per la natura giurisdizionale del procedimento di interdizione, ad emettere tale provvedimento solo dopo "l'esame dell'interdicendo", come previsto dall'art. 419 ultimo comma C.C. ed alternativamente alla nomina di tutore provvisorio. E' di tutta evidenza che **l'immediatezza della protezione può, durante la fase "istruttoria", essere assicurata solo dalla nomina di tutore provvisorio o di A.d.S. provvisorio;** e sarebbe contrastante con ogni principio giuridico (oltrechè con l'assenza di specifiche limitazioni di "fase") prevedere la possibilità che solo con la sentenza collegiale che disponga la reiezione dell'interdizione possa ordinarsi l'apertura dell'A.d.S.; con ciò perdendosi ogni caratteristica di immediatezza assicurata dalla possibilità di adozione di adeguato provvedimento di protezione urgente e provvisoria, come invece espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 418 e 405, 4° comma C.C., anche durante il giudizio di interdizione. D'altra parte contrasterebbe con ogni previsione di legge, oltrechè con i principi generali inerenti l'esercizio della giurisdizione ed il buon andamento e la corretta organizzazione dell'attività amministrativa, costituzionalmente rilevanti (e

coordinabili con quelli relativi al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili della persona ed ai conseguenti doveri inderogabili di solidarietà sociale, nonché con lo stesso art. 32 della Costituzione), imporre in via interpretativa al giudice di disporre "intanto" una protezione provvisoria massimamente limitante la capacità di agire (attuabile attraverso la nomina di tutore provvisorio e contrastante con il fine generale indicato dall'art. 1 della legge 6/2004), nonostante che lo stesso giudice la ritenga scorretta o inadeguata tenendo conto della doverosità della considerazione, imposta dalla legge 6/2004, delle esigenze di protezione della persona contestualmente al riconoscimento della sua dignità – culturalmente e giuridicamente antecedenti ogni giudizio sulla eventuale incapacità di agire – (*se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al 4° comma dell'art. 405 C.C.*). **Non può essere riservata necessariamente ai tempi** (di molto successivi rispetto al momento della necessità di adozione della più adeguata forma di protezione provvisoria) **della sentenza di reiezione dell'interdizione la trasmissione degli atti al G.T. per l'applicazione della più adeguata protezione,** costituita da un sempre modulabile provvedimento di nomina di A.d.S. E' pertanto evidente che **lo stesso G.I.** può (*rectius* **"deve"**) **provvedere direttamente, con ordinanza, alla trasmissione degli atti al G.T.** ex art. 418 C.C. (con o senza nomina di A.d.S. provvisorio); con conseguente estinzione del procedimento di interdizione (un pur sommario esame degli istituti processuali evidenzia anche la facile riconducibilità al sistema processualistico di tale interpretazione; come constatabile, ad esempio, in base all'articolazione, nelle varie fasi del procedimento giurisdizionale, della declaratoria di estinzione del procedimento stesso e in base alle previsioni della trasmissione degli atti del procedimento giurisdizionale ad organi amministrativi.

2) Il principio di **prevalenza della necessità di adeguata protezione** (attribuendo nuove **possibilità di agire** alla persona non autonoma) **sul giudizio di incapacità di agire** e quello di eccezionalità di tale giudizio e della relativa procedura di accertamento. La possibilità di pronuncia di ordinanza istruttoria (senza dover necessariamente ricorrere a sentenza definitoria del procedimento di interdizione) è confermata dall'ulteriore considerazione che **attraverso la trasmissione del G.T. non si realizza alcun giudizio sulla capacità di agire della persona non autonoma** (esso sì riservato alla competenza del Tribunale in composizione collegiale), ma, seguendo la logica che informa tutta la legge 6/2004, **si agisce**

anticipatamente **solo sul versante protettivo dell'ampliamento della possibilità di agire,** attuando le finalità dell'art. 1 della stessa legge; essa infatti impone di operare a favore di tutte le persone prive di autonomia (anche per infermità psichica) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con interventi attivi di sostegno temporaneo o permanente, assicurando comunque la minor limitazione possibile della capacità.

Si è già visto come nel caso di trasmissione atti al G.T., il G.I. o il Collegio possono adottare anche d'ufficio i provvedimenti urgenti di cui al 4° c. dell'art. 405 C.C.

Va invece sottolineato che il G.T., a fronte di trasmissione atti ex art. 418 C.C., non può legittimamente ritrasmettere lo stesso procedimento al Tribunale "per la prosecuzione del procedimento di interdizione", ritenendo di non poter provvedere attraverso adeguato provvedimento ex art. 405 C.C.. Un provvedimento del genere si presenterebbe comunque come abnorme, sistematicamente ed in base alle specifiche indicazioni normative della L. 6/2004, che univocamente ne escludono l'ammissibilità; prevedendo solo la possibilità, a fronte della effettivamente constatata inidoneità del provvedimento ex art. 405 C.C. ("quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario") che il G.T., ritenendo "utile" per superare tale ritenuta inidoneità promuovere giudizio d'interdizione/inabilitazione ("se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione"), ne informi il P.M. perché vi provveda, dichiarando cessata la A.d.S. ex art. 413 C.C - (con cessazione effettiva dell'A.d.S. efficace però solo dopo la eventuale nomina tutoria – **principio di continuità della protezione** -). Il procedimento di A.d.S. però rimane, anche dopo l'informativa al P.M., nella disponibilità e nella competenza del G.T., che dovrà continuare a seguirlo come tale, in tutta la sua estensione e con tutte le possibilità di modifica e integrazione dei provvedimenti previste (art. 407, 4° comma C.C.), fino a quando non gli venga trasmessa dal Tribunale, nell'ambito dell'eventuale procedimento di interdizione nuovamente promosso dal P.M., la nomina di tutore provvisorio o la sentenza dichiarativa di interdizione (art. 413, ultimo comma, ultima parte, C.C.).

Il principio di immediatezza della protezione e la strumentalità dell'intervento del G.T. volto ad assicurarla, confermano, a livello di principi fondamentali della legge 6/2004, **l'illegittimità della reiezione, da parte del G.T., del ricorso ex art. 407 C.C. nei casi di esigenze di protezione dipendenti da infermità mentale**.

Dal principio di doverosità della protezione a favore di chi si trovi, per qualsiasi causa (anche psichica) in condizioni di infermità o menomazione che ne riducano permanentemente o temporaneamente l'autonomia, discende il **principio dell'impossibilità per il G.T. di interrompere legittimamente il percorso di protezione instaurato a favore del non autonomo attraverso l'A.d.S.** (se le esigenze protettive persistono); sicchè solo dopo la nomina di tutore

provvisorio o la sentenza di interdizione potrà essere efficace lo stesso decreto del G.T. che, ex art. 413 ultimo comma C.C., dichiari cessata l'A.d.S. a fronte di una necessità di protezione maggiore ritenuta realizzabile solo attraverso l'annullamento della relazionalità conseguente alla sentenza di interdizione (**principio di continuità della protezione**).

Anche nel corso del procedimento di revoca dell'interdizione il Tribunale, dunque d'ufficio o ad istanza di parte, potrà disporre la trasmissione degli atti al G.T. per la nomina di A.d.S. (art. 429 ultimo comma C.C.); ma l'eventuale nomina di A.d.S. da parte del G.T. sarà efficace solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell'interdizione ("successivamente alla revoca").

Va ricordato che è previsto dal 2° c. dell'art. 405 C.C. che il ricorso per la nomina dell'A.d.S., se concernente persona interdetta o inabilitata, sia presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione. E che il 3° c. dell'art. 405 C.C. prevede comunque che il decreto di nomina di A.d.S., se il beneficiario è interdetto o inabilitato, sia esecutivo solo dopo la revoca della interdizione/inabilitazione.

Tornando all'art. 413 C.C., esso prevede al 4° comma l'informazione da parte del G.T. al P.M. della cessazione dell'A.d.S. per sopravvenuta inidoneità, se il G.T. ritenga necessaria la promozione del giudizio di interdizione. In tal caso la nomina di A.d.S., si ripete, perde comunque efficacia solo con la nomina di tutore (curatore) provvisorio o la dichiarazione di interdizione (inabilitazione).

E' questo l'unico caso in cui il G.T. può legittimamente segnalare , ma sempre e solo attraverso mera informativa al P.M., l'opportunità dell'interdizione, senza però alcuna possibilità di diretto passaggio degli atti al Tribunale (e neanche al P.M., destinatario di una *mera informazione* eventualmente corredata di copia degli atti, perché il procedimento di A.d.S. prosegue intanto presso il G.T. – fino alla nomina di tutore/curatore provvisorio od a sentenza di interdizione/inabilitazione).

Come si è visto (cfr. in particolare punto 3) **il G.T. non potrà in alcun caso non disporre o mantenere in questa ipotesi la protezione richiesta** (nomina di A.d.S., anche in via provvisoria ex art. 404, 4° e 5° comma C.C.) **o precedentemente da lui stesso o dal Tribunale** (ex artt. 418 e 405, 4° comma C.C.) **disposta, salvo che non ritenga venuta meno ogni esigenza di protezione** (situazione di per sé incompatibile con ogni informativa al P.M. per promuovere giudizio di interdizione/inabilitazione ex art. 413 ultimo comma C.C.).

In sostanza mentre è sempre prevista la "fisiologica" opportunità di convertire il procedimento di interdizione/inabilitazione in A.d.S., con provvedimento che (come la nomina tutoria) non è sottoposto ad alcuna possibilità di contestazione da parte del G.T. (art. 418 C.C.), a prescindere dal momento e dal modo in cui viene adottato (con ordinanza del G.T. od a seguito di sentenza con contestuale ordinanza): il G.T. invece deve "sperimentare" (qualora sussistano le condizioni di

mancanza totale o parziale di autonomia per qualsiasi causa di infermità o menomazione, non solo psichica, ma anche fisica - art. 404 C.C. -) il procedimento di A.d.S. e l'efficacia del suo provvedimento-progetto di sostegno; e può dichiarare inidonea la protezione offerta dal provvedimento di A.d.S. solo *"causa/cognita"* (contestualmente al decreto cessazione) quando esso non abbia raggiunto il suo scopo e, nonostante ogni possibile modifica e coinvolgimento, non possa raggiungerlo.

Nessun motivo legittimo di informativa consegue invece alla ritenuta (dal G.T.) sussistenza di "incapacità di agire" anche totale del beneficiario; compito unico del G.T., secondo la legge, è assicurare allo stesso un'adeguata protezione, adeguandola opportunamente alle mutevoli esigenze di protezione del beneficiario e controllando la sua idoneità e possibilità. Non ha il G.T., che, come si evidenzierà ulteriormente nel capitolo successivo non ha compiti giurisdizionali e/o di accertamento sullo stato di capacità/incapacità del beneficiario, il potere giuridico di accertare un'ipotizzata incapacità di agire, nè di trasmettere per tale causa un'informativa al P.M. ex art. 413 ultimo comma C.C.

Pertanto **non sarà corretto, ad esempio, disporre da parte del G.T. una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza di "infermità di mente" che renda il soggetto totalmente o parzialmente incapace di agire ex art. 414 C.C.; tale consulenza sarebbe comunque del tutto inutilizzabile perché disposta da soggetto non legittimato e addirittura carente di giurisdizione rispetto a tale accertamento; il G.T. potrà solo accertare, attraverso relazioni dei servizi medico-sociali e relazioni-progetto dell'A.d.S., nonché attraverso le valutazioni medico-sociali eventualmente possibili anche attraverso perizia, le esigenze del beneficiario e l'adeguatezza della protezione offerta dal progetto di sostegno e/o dalla sua realizzazione concreta, per modificare o integrare il decreto di nomina ai sensi dell'art. 407, 4° comma C.C.; o per dichiarare la cessazione – mai esecutiva fino a provvedimento del Tribunale in procedimento di interdizione/inabilitazione – dell'amministrazione di sostegno, quando ritenga impossibile la protezione del beneficiario attraverso un idoneo progetto di sostegno anche se modificato o integrato.**

In questo ultimo caso informa il P.M. per la promozione del procedimento di accertamento di incapacità, restando comunque aperto il procedimento di A.d.S. (che pur viene dichiarato cessato) fino al provvedimento del Tribunale di nomina tutoria. Ovviamente il Tribunale potrebbe comunque respingere ricorso del P.M. e/o ritrasmettere in qualsiasi fase o momento, ex art. 418 C.C., gli atti al competente G.T. per proseguire nell'amministrazione di sostegno.

Tutto ciò rientra nella logica della preferenza normativa del procedimento di A.d.S. che, abbandonando sostanzialmente la preoccupazione della valutazione generale dell'incapacità

di agire (art. 1 – art. 409 1° comma C.C.), si personalizza in un percorso/progetto di sostegno al disabile che conserva, quale diritto esistenziale ed inviolabile (a prescindere dalle concrete possibilità realizzative), *la possibilità* di compiere "gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (art. 409, 2° comma C.C.)

Si tratta di un'affermazione di principio attuativa dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), frutto del riconoscimento ad ogni disabile di una inalienabile dignità esistenziale. E' appena il caso di sottolineare come l'uso della parola "atti" ha qui un significato estensivo; essa va letta come "attività", come possibilità di espletamento delle funzioni della vita quotidiana (art. 1) che deve esser attribuita ad ogni uomo quale corollario della sua dignità.

Non si discute qui di validità dell'atto.; ma del riconoscimento del principio esistenziale della possibilità di compiere tali attività, a prescindere dall'eventuale controllo di validità dei singoli atti giuridico-economici in cui si esprime.

Tale principio è traduzione normativa del principio costituzionale di pari dignità di ogni uomo, a prescindere dai limiti più o meno gravi della sue possibilità di rapportarsi adeguatamente con gli altri (*senza distinzione di condizioni personali e sociali* – art. 3 Cost.); ed anche a prescindere dalle effettive possibilità, in quel momento storico e nella situazione concreta del non autonomo, di compiere effettivamente, da solo o con l'assistenza di altri, "gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

Anche l'art. 429 C.C. va ovviamente letto, dopo l'entrata in vigore della legge 6/2004, alla luce dei ricordati principi dettati dalla nuova normativa; come del resto reso evidente dal "nuovo" terzo comma dell'art. 429 C.C., che prevede specificamente che "se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il Tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare".

D'altra parte il terzo comma dell'art. 405 C.C. dispone che il decreto di nomina di A.d.S., se l'interessato è interdetto o inabilitato, possa essere "esecutivo" solo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Con norma processuale poi il secondo comma dell'art. 406 C.C. indica le "normali" modalità di attivazione del ricorso per nomina di A.d.S. ove esso concerna persona interdetta o inabilitata (ricorso da presentare congiuntamente all'istanza di revoca davanti al "giudice competente per quest'ultima").

In base a quanto esposto sui principi essenziali della normativa novellata (come recita la rubrica del titolo XII del libro I del Codice Civile la nuova ottica è esclusivamente quella di stabilire "misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia") tutte le misure di protezione

devono essere finalizzate ad attuare appunto la più ampia protezione attiva e passiva possibile a favore di ogni non autonomo, senza preoccupazioni di tipizzazione preventiva delle relative categorie.

Se è in corso per precedente declaratoria di interdizione la misura della tutela (o della curatela) dovrà (a seguito del ricorso di soggetto legittimato, necessariamente presentato con l'assistenza di un procuratore essendo già stata dichiarata con sentenza "definitiva" l'interdizione) esser verificato se della misura stessa sussistano tuttora le condizioni, anche alla luce della mutata normativa.

Risulta a parere di questo Tribunale evidente che il richiamo operato dal primo comma dell'art. 429 C.C. alla "cessazione" della "causa" dell'interdizione o dell'inabilitazione riguarda, seguendo la previsione dell'art. 414 C.C. (e conseguentemente dell'art. 415 C.C.), non solo il venir meno delle "condizioni di abituale infermità di mente" che può rendere i portatori di tale infermità "incapaci di provvedere ai propri interessi", ma anche il ***nesso di funzionalità necessaria*** **con la misura di protezione adottata (strumentalità) che deve collegare ormai il giudizio di incapacità per infermità mentale alla interdizione (o inabilitazione).**

Perciò il venir meno, anche alla luce delle previsioni del nuovo strumento di protezione, della "necessarietà" dell'uso dell'interdizione (quando nel caso concreto il non autonomo può essere protetto adeguatamente attraverso l'A.d.S.), impone (la parola "può" va ritenuta connessa a **discrezionalità vincolata**) di **revocare** appunto la **dichiarata interdizione** (**o inabilitazione**); **è** infatti **venuta meno la *causa* dell'interdizione o dell'inabilitazione quando si può provvedere** (3° comma art. 429 C.C.) **alla protezione della persona non autonoma** (anche per permanente ed abituale infermità mentale) **attraverso un progetto di sostegno che valorizzi la dignità di ogni persona unitamente alle sue eventuali possibilità** (residue o rinnovate) di autonomia; o comunque quando si può, attraverso di esso, tracciare un percorso (che è anche giuridicamente rilevante) per la protezione del suo diritto alla vita e/o alla sua qualità di vita, finalizzando ad esso risorse economiche e responsabilità familiari e sociali, private e pubbliche (***strumentalità di ogni mezzo di protezione***).

Quando un soggetto legittimato ex art. 417 C.C.(P.M. compreso) ritenga possibile attuare la protezione del non autonomo già interdetto o inabilitato attraverso l'amministrazione di sostegno, dovrà presentare (con l'assistenza tecnica necessaria del procuratore, ove non si tratti del P.M., che potrà peraltro in tal senso esser "attivato" anche da richiesta dei "servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona" secondo quanto previsto dall'art. 406, 3° comma C.C.; o da segnalazione del Giudice Tutelare ex art. 429, 2° comma C.C.) istanza di revoca dell'interdizione con contestuale ricorso per nomina di amministratore di sostegno (art. 406, 2° comma C.C.).

L'impulso al procedimento per nomina di A.d.S. davanti al Giudice Tutelare non è di per sé impedito prima della pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione, ma l'esecutività del decreto (in sostanza gli effetti della nomina di A.d.S. e l'efficacia stessa del progetto di sostegno previsto nel decreto) è sospensivamente condizionata alla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione ex art. 405, 3° comma C.C.

In relazione alla previsione della necessità della pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione prima del riconoscimento dell'efficacia del decreto di nomina di A.d.S., appare necessario chiarire in questa sede che il procedimento ex artt. 405 e 407 C.C. per nomina di A.d.S. ha carattere "ufficioso" quando proviene da trasmissione degli atti da parte del Tribunale; pertanto in mancanza di impulso da parte dei soggetti legittimati ex art. 406 C.C. (tra i quali vanno ricompresi anche direttamente il beneficiario, le persone stabilmente conviventi, i responsabili dei servizi socio-sanitari ed il P.M.) esso dovrà esser attivato (con il decreto di fissazione all'udienza ex art. 407, 2° comma C.C.) dallo stesso Giudice Tutelare.

Ancora, in merito ai rapporti tra procedimenti di interdizione/inabilitazione e A.d.S., è opportuno sottolineare come la **"decisione" del procedimento di A.d.S. si basi principalmente sulla *valutazione dal punto di vista del beneficiario* delle sue condizioni di non autonomia** (connesse ad infermità o menomazione fisica o psichica) in relazione alle sue esigenze di protezione, temporanea o permanente, attiva e passiva (interesse del beneficiario); funzionalmente ad esse si dovrà *personalizzare* un progetto di sostegno (art. 1 legge 6/2004) adeguato alla persona, per permetterle di superare, limitare, ridurre il disagio e surrogare le sue carenze parziali o totali di autonomia, anche attraverso i compiti assegnati all'A.d.S. ("oggetto dell'incarico" – art. 405, 4° e5° comma C.C.) **– principio di immedesimazione -.**

Pertanto le attività (art. 407, 2° comma C.C. – "il G.T. deve *sentire personalmente* la persona cui il procedimento si riferisce *recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova*" e deve coniugare gli "interessi e le esigenze di protezione della persona" con i "bisogni e… le richieste" della stessa) e gli accertamenti tutti previsti dal 3° comma dell'art. 407 C.C. ("necessarie informazioni", audizione dei soggetti interessati, "accertamenti di natura medica" – tra cui può rientrare, anche se, a parere di questo Tribunale, non certo come metodo rituale e costante, la possibilità di nomina di C.T.U. medico/legale - e tutti gli altri "mezzi istruttori utili ai fini della decisione") debbono esser funzionali solo all'individuazione degli "interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1 legge 6/2004; art. 405, 4° e 5° comma C.C.) idonei a ridurre il disagio esistenziale derivante dalle condizioni di non autonomia. Certamente, anche se tra le norme sussidiariamente richiamate (ma, si sottolinea, con l'espressione totalmente limitante "in quanto compatibili") dall'art. 720 bis C.P.C. sono ricomprese le disposizioni processuali dell'art. 713 C.P.C. (ma non quelle degli art. 714 e 715

C.P.C. né l'art. 419 C.C.), ***non appare né giuridicamente né logicamente corretto che il G.T. conferisca, in sede di procedimento ex art. 407 C.C., incarico peritale volto ad accertare la sussistenza di "condizioni di abituale infermità di mente che… rende incapaci di provvedere ai propri interessi".*** **Tale accertamento costituisce possibile oggetto d'incarico solo da parte del Tribunale in relazione a procedimento di interdizione/inabilitazione; non è pertanto giuridicamente corretto che, sulla base di una relazione peritale richiesta dallo stesso G.T. e fondata sui vecchi schemi del giudizio di capacità/incapacità, il G.T. dichiari cessata (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 413 C.C.) l'amministrazione di sostegno, con informativa al P.M. per la promozione del giudizio di interdizione/inabilitazione.**

Del resto è esplicita anche nelle previsioni dell'art. 413 C.C. **l'unicità del collegamento funzionale necessario tra constata inidoneità dell'A.d.S. "a realizzare la piena tutela del beneficiario" e declaratoria di cessazione dell'A.d.S. stessa;** mentre **è escluso ogni collegamento tra la dichiarazione di cessazione dell'A.d.S. e l'ipotizzata "incapacità di agire" del beneficiario, che non può essere oggetto di valutazione del G.T.**

E' il P.M., a fronte della dichiarata cessazione dell'amministrazione di sostegno da parte del G.T., a potere/dovere (eventualmente previo accertamento da parte del suo ufficio dell'ipotizzata infermità di mente abituale, nell'esercizio della "discrezionalità vincolata" dell'art. 413 C.C.) promuovere istanza di interdizione, se ne ritenga sussistente il presupposto soggettivo dell'infermità di mente abituale che renda incapace di provvedere ai propri interessi (si sottolinea che l'incapacità è giudizio astratto di sintesi solo del giudice – Tribunale -, sulla base dell'accertata situazione personale dell'infermo di mente); rimanendo naturalmente il Tribunale libero di valutare, a fronte del promosso procedimento di interdizione/inabilitazione, se davvero sia possibile solo attraverso l'annullamento relazionale dell'interdizione/inabilitazione "proteggere adeguatamente" la persona; o non sia ancora e comunque "opportuna" l'applicazione dell'A.d.S., con conseguente trasmissione del procedimento al G.T. ex art. 418, ultimo comma C.C. (adottando o meno, contestualmente, eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 405, 4° comma C.C., anche ad integrazione e modifica di quelli, in ipotesi, già adottati dal G.T. nel corso del procedimento ex art. 407 C.C.).

La novella 6/2004 impone comunque, anzi, una rivalutazione da parte dello stesso giudice del procedimento di interdizione/inabilitazione della effettiva necessità/opportunità di ricorrere ad accertamenti medici (C.T.U. medico-legale compresa, anche ai sensi dell'art. 419, 2° comma C.C.), spesso assai costosi sia economicamente che umanamente, oltrechè assai impegnativi (se non meramente rituali), quando sia diversamente possibile per lo stesso giudice valutare "l'opportunità" di una protezione "adeguata", mirata e/o generale, attraverso l'amministrazione di sostegno.

La "paura" (infondata) di poter offrire una protezione non sufficientemente estesa con il decreto di nomina di A.d.S., non può certo limitare il potere/dovere del giudice di utilizzare lo strumento "arricchente" dell'A.d.S. anzichè quello annullante dell'interdizione/inabilitazione; tanto più che nessun limite, come si è visto, è posto al G.T. nell'adozione del provvedimento più adeguato alle esigenze del beneficiario, anche ampio e generalizzante in relazione alle sue eventualmente totali necessità di protezione (artt. 404 e 405, 4° e 5° comma C.C.); il G.T. può anzi in ogni momento, anche d'ufficio "modificare o integrare… le decisioni assunte con il decreto di nomina di A.d.S." (art. 407, 3° comma C.C.); potendo perfino giungere, nel provvedimento di nomina o successivamente, ad "estendere" al beneficiario "effetti, limitazioni o decadenze" previste per l'interdetto o l'inabilitato (art. 411, 4° comma C.C.).

L'esperienza di circa duemila casi già affrontati, in poco più di due anni di applicazione della legge, dal G.T. di Venezia (esperienza che in questa sede può considerarsi fatto notorio), anche a seguito di trasmissione atti ex art. 418, ultimo comma C.C. da parte del Tribunale in relazione a procedimenti di interdizione/inabilitazione, ha dimostrato e sta continuamente dimostrando come sia praticamente sempre possibile (anche se ciò è sicuramente più impegnativo dello sforzo richiesto al Giudice-Giudice Tutelare in relazione ad una sentenza di interdizione o al conferimento di un incarico tutorio) ottenere attraverso un idoneo decreto ex art. 405, 4° e 5° comma C.C. una protezione ben più ampia e più estesa (non solo patrimoniale ma esistenziale) di quella, essenzialmente patrimonialistica e meramente generale ed astratta (nonostante gli adattamenti previsti dall'art. 427 C.C., norma "umanizzante" che presuppone una interdizione già dichiarata o comunque da necessariamente dichiarare e che cerca di limitarne in qualche modo gli effetti generali incapacizzanti), possibile attraverso gli antichi, rigidi e generalistici strumenti della interdizione/inabilitazione e della tutela e curatela dell'interdetto e dell'inabilitato.

La protezione - inderogabile dovere sociale - offerta al non autonomo attraverso l'amministrazione di sostegno parte proprio dal riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili di ogni uomo e da quello della pari dignità di ogni essere umano quali che siano le sue condizioni personali e sociali (art. 2 e 3 Cost.), anziché dal principio dell'annullamento giudico-economico del disabile (solo se infermo di mente abituale, non interessandosi i vecchi istituti di carenze di autonomia non fondate sull'infermità di mente abituale), quale unica modalità per la protezione del patrimonio, della famiglia e della società a fronte dell'"agire" del "diverso". Gli stessi vecchi istituti della tutela e della curatela, comunque, non possono offrire una protezione estensivamente più ampia o qualitativamente migliore rispetto a quella possibile con un'adeguato provvedimento di nomina di amministratore di sostegno.

Attraverso il tentativo di applicare correttamente questa legge emergono ed emergeranno casi e necessità che mai avrebbero potuto godere della possibilità di un progetto solidaristico di affiancamento giuridicamente rilevante o anche di una mera possibilità di corretta rappresentanza; perché (anche al di là dell'assoluta inapplicabilità dell'interdizione/inabilitazione a persone non qualificabili infermi di mente abituali) la grande maggioranza delle persone ha sempre temuto il "marchio ghettizzante" dell'interdizione, anche quando, prima della legge 6/2004, essa poteva essere l'unico strumento attraverso cui realizzare legittimamente atti giuridici a favore e/o nei confronti di una persona che non si riteneva in grado di partecipare con piena consapevolezza agli atti stessi e/o di esprimere riguardo ad essi una volontà non viziata.

Ma tale fatto, più che essere vissuto come causa di nuovi drammatici problemi organizzativi dell'Autorità Giudiziaria e/o dei servizi socio-sanitari "direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona" – art. 406, 3° comma C.C. – (o che possono o debbono assolvere a tali compiti, anche su richiesta del Giudice Tutelare – art. 344, 2° comma C.C.), va letto come frutto di un adeguamento necessario dell'assetto normativo e sociale ai grandi principi costituzionali del personalismo e del solidarismo; nonché quale espressione di una nuova logica culturale che mette al centro la persona che vive il disagio, cercando dal suo punto di vista di rimuoverne le cause e/o di attenuarne gli effetti.

Il fatto che dall'"esame dell'interdicendo" di cui all'art. 419 C.C. si passi all'ascolto personale ("deve sentire personalmente" – art. 407, 2° comma C.C.) del beneficiario, anche nel luogo in cui questi si trova, tentando di comprendere per quanto possibile i suoi *bisogni*, le sue *richieste*, le sue *indicazioni*, le sue *scelte*, le sue *aspirazioni* (artt. 407, 408, 410 C.C.) appare assolutamente indicativo di una nuova dimensione culturale di servizio e non di potere nei rapporti tra Autorità e persone non autonome, tra Autorità e *formazioni sociali* di riferimento.

Passaggio fondamentale della riforma è così il principio della eccezionalità e della residualità sussidiaria degli strumenti di annullamento o di limitazione della capacità di agire (art. 1 legge 6/2004). E' comprendendo questo principio che si può capire, per esempio, la facilità di conversione del procedimento di interdizione in A.d.S. (art. 418 ultimo comma C.C.); e, parallelamente, l'impossibilità di conversione diretta di quello di A.d.S. in interdizione (art. 413 C.C.); tantochè la cessazione della protezione passa necessariamente non solo dalla informativa del G.T. al P.M. (parallela alla informazione ex art. 429, 2° comma C.C. del G.T. al P.M. per la revoca dell'interdizione/inabilitazione), ma anche dall'iniziativa "necessaria" del P.M.; e, soprattutto, dalla necessaria pronuncia "anticipatoria" (nomina tutore/curatore provvisorio) o "definitiva" e "definitoria" (sentenza di interdizione/inabilitazione) del Tribunale nel "diverso" procedimento-giudizio di interdizione/inabilitazione come sopra promosso.

Il rispetto di questa regola, basata sulla diversa natura e sui diversi limiti dei procedimenti di A.d.S. e di interdizione, nonché sulla diversa funzione, meramente *protettiva* e non anche *accertativa/giurisdizionale* dell'A.d.S. rispetto all'interdizione, garantisce l'effettività dell'applicazione della radicale riforma, adeguatrice delle normative sulla capacità di agire ai principi costituzionali, dettata dalla legge 6/2004. Invece, se si potrà temere che, allo sforzo del "prendersi a cuore" solidaristico di un progetto di sostegno a favore della persona non autonoma, si possa accompagnare o, ancor peggio, sostituire un giudizio improprio sulla capacità o incapacità di agire del beneficiario (tra l'altro emesso da un "organo" non competente quale il G.T., a seguito di un procedimento non giurisdizionale, e in conseguenza di un non previsto, non regolato e pertanto non corretto accertamento culminante - non per la constatata impossibilità di concreta protezione con l'A.d.S., ma, appunto, per tale distorto e generalizzante giudizio - con l'informativa al P.M. per promuovere l'interdizione o l'inabilitazione), allora tutta la riforma sarà fallita.

8) ***Natura giurisdizionale, contenziosa e accertativa dei procedimenti di interdizione e revoca dell'interdizione e necessità della difesa tecnica. Natura amministrativa, additiva e solidaristico-partecipativa del procedimento di amministrazione di sostegno. Ruolo coordinatorio e solidaristico del G.T. L'audizione personale del beneficiario e l'immedesimazione. Non necessità della difesa tecnica nel procedimento di A.d.S.***

Nonostante l'inserimento anche dell'interdizione/inabilitazione tra le "misure di protezione della persona priva in tutto o in parte di autonomia", la loro "sussidiarietà funzionale" ed eccezionalità rispetto all'A.d.S., i vecchi istituti sono stati normativamente conservati, pur tentandosi una riduzione dei loro "normali" effetti incapacizzanti (che restano generali), attraverso la previsione del 1° comma dell'art. 427 C.C. (che permette che "per taluni atti" se ne riducano gli effetti incapacizzanti con provvedimenti "abilitanti" integrativi, contestuali o successivi alla sentenza).

E' pertanto assolutamente giustificato ritenere mantenuto il carattere giurisdizionale del procedimento di interdizione/inabilitazione, che può sfociare (con sentenza) in una diretta declaratoria di incapacità di agire (o di comunque aprioristica, generale riduzione della capacità di agire); con il conseguente dispiegarsi della logica del diritto alla difesa ed al contraddittorio, a cui può essere correlata la stessa esigenza di difesa tecnica per l'introduzione del relativo ricorso (che non sia presentato dal P.M.).

Come si è visto **il Tribunale deve prima di tutto valutare,** comunque, **se il ricorso agli strumenti incapacizzanti dell'interdizione e dell'inabilitazione sia** ***necessario per assicurare la adeguata protezione*** **della persona che in ricorso si assume trovarsi** "in condizioni di abituale infermità di mente che… rende incapace di provvedere ai propri interessi" (art. 414 C.C.).

Tale valutazione è talmente prioritaria che la legge, come si è visto, prevede che, in ogni fase del procedimento di interdizione (o inabilitazione), quando appare *opportuno* (possibile) applicare l'A.d.S., il giudice (giudice competente per l'interdizione/inabilitazione, giudice istruttore o collegio che sia, a seconda della fase), "d'ufficio o ad istanza di parte" (art. 418, ultimo comma C.C.), con ordinanza "anticipata" e/o contestuale alla sentenza di reiezione dell'istanza di interdizione/inabilitazione, disponga "la trasmissione del procedimento al G.T.", chiudendo così il procedimento di interdizione/inabilitazione ed *imponendo* al G.T. l'apertura di procedimento di A.d.S. ex art. 407 C.C. (con o senza l'adozione contestuale di decreto che adotta "provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio", anche procedendo alla nomina di A.d.S. provvisorio) – artt. 418, ultimo comma e 405, 4° comma C.C.

Con ciò viene totalmente "contaminato" il procedimento accertativo con la funzione protettiva, comunque prioritaria, normalmente realizzata con l'amministrazione di sostegno (sussidiarietà funzionale dell'interdizione/inabilitazione ed eccezionalità delle relative disposizioni).

A causa di questa *contaminazione necessaria* anche atti tipici dell'accertamento giurisdizionale di incapacità, quale l'esame dell'interdicendo, dovranno quanto meno implementarsi degli elementi valutativi necessari per decidere se l'interdizione (o l'inabilitazione) sia davvero il solo mezzo possibile per realizzare un'adeguata protezione del beneficiario (art. 414 C.C.); o se sia invece possibile ed *opportuno* (come fisiologicamente sempre dovrebbe essere) trasmettere gli atti al G.T. per il procedimento ex art. 407 C.C.; acquisendosi perciò, in particolare durante il cosiddetto "esame", almeno sommariamente, gli elementi principali utili per l'elaborazione di un possibile progetto di sostegno, traibili dall'ascolto personale del beneficiario ex art. 407, 2° comma C.C. (ancor più evidente appare così, alla luce delle nuove disposizioni, la non delegabilità dell'esame).

Parallelamente, anche gli atti istruttori previsti nel procedimento di interdizione come strutturato prima della legge 6/2004 potranno (e dovranno) in qualche modo esser integrati, pur all'interno dell'accertamento giurisdizionale, anche delle "informazioni" e delle audizioni previste dall'art. 407, 2° comma C.C. per l'adozione della decisione di nomina di A.d.S. ex art. 405 C.C.

Ma tale *contaminazione*, pur talmente assorbente da permettere che la possibilità di protezione attraverso l'amministrazione di sostegno venga rilevata in ogni momento (anche in appello) nel "corso del giudizio" e d'ufficio (cioè senza o anche contro le richieste espresse da una o da tutte le parti del procedimento) e che d'ufficio si disponga ex art. 418, ultimo comma C.C. la trasmissione agli atti al G.T. per il procedimento di A.d.S., non è idonea a far venire meno il carattere giurisdizionale del procedimento, che mantiene comunque una funzione anche accertativa (quanto meno eventuale) con i suoi corollari del rispetto del contradditorio-diritto di difesa-difesa tecnica, che caratterizzano normalmente ogni procedimento contenzioso e che sono stati riconosciuti da dottrina e giurisprudenza come tipici anche del procedimento di interdizione/inabilitazione .

Diversa è la natura e la funzione, meramente protettiva ed espansiva della possibilità di agire del non autonomo e comunque mai accertativa di capacità/incapacità di agire, del procedimento di A.d.S., attribuito alla normale competenza del G.T. (art. 404, 407 C.C.).

Nessuna norma dettata dalla legge 6/2004 in relazione al procedimento di amministrazione di sostegno consente al G.T. una declaratoria o un accertamento sulla capacità di agire del non autonomo.

Il G.T., sulla base dell'art. 404 C.C., è chiamato unicamente ad emettere un provvedimento (art. 404, 4° e 5° comma C.C.) volto soltanto ad "assistere", in modo e con caratteristiche di volta in volta diverse, più o meno ampie e più o meno incidenti sulle diverse problematiche, la persona in

tutto o in parte non autonoma per effetto di infermità o menomazione fisica o psichica (le due cause generali di possibile infermità/menomazione sono del tutto parificate), attraverso "interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1 legge 6/2004), normalmente realizzabili attraverso l'incarico conferito all'A.d.S. (ma realizzabili anche attraverso provvedimento "diretto" del G.T.).

Oggetto possibile dell'incarico all'A.d.S. sono solo le previsioni esistenzialistiche e patrimonialistiche del 4° e 5° comma dell'art. 405 C.C., senza che sia lasciato alcuno spazio al G.T. stesso per una declaratoria di capacità/incapacità del beneficiario, nè per alcun accertamento che possa sfociare nell'acquisizione di elementi utili per tale giudizio ai sensi dell'art. 414 C.C.; giudizio riservato al Tribunale dalla stessa norma generale dell'art. 9, 2° comma C.P.C. (cause relative alla capacità delle persone) oltrechè dall'art. 712 C.P.C.

Analogamente ad altri procedimenti (vedasi in particolare artt. 12, 2° comma e 13, 3° comma legge 194/78, che addirittura riguarda l'intervento del G.T. in ipotesi di interessi tutelati anche normativamente - oltre che di fatto - confliggenti, con previsione, come nell'art. 406, 3° comma C.C., di richiesta-relazione di servizi medico-sociali competenti), è affidato al G.T. il compito di intervenire attivamente per rendere possibile l'attuazione di diritti nel caso di specie anche costituzionalmente, oltrechè legislativamente, riconosciuti, attraverso un procedimento che, seppur relativamente complesso, resta improntato il più possibile a caratteri di urgenza ed informalità; procedimento rientrante nel *genus* della cosiddetta giurisdizione volontaria o meglio, nello specifico, dell'attività ***amministrativa espansiva garantita.***

L'effetto eventuale indirettamente incapacizzante previsto dall'art. 409 C.C. che esplicitamente stabilisce l'opposto ***principio di conservazione della capacità di agire*** ("il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'A.d.S."), **è, appunto, solo un possibile effetto indiretto nient'affatto necessario del decreto del G.T.; effetto** previsto direttamente dalla legge (senza che il G.T. debba esplicitamente stabilirlo) ma **limitato unicamente agli atti o categorie di atti per cui il G.T. abbia previsto che l'A.d.S.** ex art. 405, 5° comma nn. 3 e 4 C.C. **debba,** tra gli altri compiti, **rappresentare in via esclusiva (e non solo alternativa e/o eventuale e/o senza specifiche ed espresse previsioni particolari) il beneficiario; o assisterlo necessariamente (e non eventualmente) nel loro compimento.**

In relazione a tale effetto normativo meramente eventuale, la legge opera *sospendendo, dal momento del decreto di nomina di A.d.S. che preveda ipotesi di rappresentanza esclusiva e/o di assistenza necessaria* (o del decreto ex art. 407, 4° comma C.C. che, ad integrazione o modifica dell'originaria decisione, le preveda) *al momento della cessazione dell'A.d.S.* (per scadenza del periodo previsto dal n. 2 del 5° comma dell'art. 405 C.C. o per provvedimento del G.T. ex artt. 407,

4° comma o 413 C.C.) o di tale esclusiva rappresentanza o necessaria assistenza, *l'operatività del generale principio della capacità di agire del* beneficiario solo per facilitare, ex art. 412, 2° comma C.C., eventuali azioni di annullamento, da parte del beneficiario (o dell'A.d.S.), degli atti compiuti "in violazione delle disposizioni… contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno"; anche al di là dei limiti "normali" - che in via generale valgono anche per il beneficiario - di ogni eventuale azione di annullamento (sempre possibile per ogni beneficiario, così come per qualsiasi altra persona) di atti giuridici posti in essere da persona che, "al momento in cui gli atti sono stati compiuti", si trovasse in una puntuale situazione di incapacità naturale di intendere o di volere (art. 428 C.C.).

Da analogo **intendimento di favore è ispirata la disposizione del 3° comma dell'art. 411 C.C.,** che rimette al G.T. la possibilità (che dovrebbe essere eccezionale) di disporre "nel provvedimento di nomina o successivamente… avuto riguardo all'interesse del beneficiario ed a quello tutelato dalle predette disposizioni", che **"determinati effetti, limitazioni o decadenze** previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, ***si estendano*** **al beneficiario dell'amministrazione di sostegno";** anche tale estensione di effetti, di per sé sempre "temporanea" nell'amministrazione di sostegno, non incide affatto sul principio generale di capacità di agire di ogni beneficiario (art. 409, 1° comma C.C., art. 2, 1° comma C.C., art. 1 legge 6/2004; art. 2 e 3 Costituzione); né il G.T. può collegare direttamente tali effetti ad un giudizio generale ed astratto sulla capacità di agire del beneficiario, ma solo alla sua possibilità di agire in relazione allo specifico "interesse" dello stesso (e in conseguenza, a quello della particolare normativa "limitante" estesa al beneficiario ex art. 411, 3° comma C.C.).

Anche considerando specificamente le sole norme "critiche", pertanto, si conferma che *in nessun caso al G.T. è rimesso, nel corso del procedimento di A.d.S., un compito "giurisdizionale";* e che *in nessun caso i suoi poteri-doveri nell'ambito di questo procedimento prevedono* (del resto in attuazione del principio generale dell'art. 9, 2° comma C.P.C. circa la competenza esclusiva del Tribunale per le cause relative alla capacità delle persone) *un accertamento o un giudizio sulla capacità di agire della persona*.

Al G.T. dunque è affidato il compito di porsi dal punto di vista del beneficiario, per ampliarne e valorizzarne la "possibilità di agire" modulando il ogni momento – artt. 407, 4° comma C.C., 410 C.C. – il suo intervento sull'evoluzione delle condizioni esistenziali del non autonomo, sui suoi bisogni, sulle sue richieste, sulle sue aspirazioni, sui suoi interessi, costantemente correlandoli alle mutevoli esigenze di protezione **(principio di immedesimazione).**

Il G.T. deve così valorizzare le possibilità di autonomia persistenti (art. 409, 2° C.C.) nel beneficiario, operando per il loro ampliamento, anche intervenendo d'ufficio con modifiche e

"integrazioni" del decreto originario (art. 407, 4°), coordinando nell'attività di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 legge 6/2004) tutte le "forze" sociali (private e pubbliche) che sono o debbono (art. 406, ultimo comma C.C.) esser impegnate nella cura e nell'assistenza del "disabile".

L'intervento del Giudice Tutelare è particolarmente delicato e deve basarsi sulla complessità della singola e sempre diversa situazione personale del beneficiario valutata nel quadro di luogo - modo - possibilità di vita all'interno delle "formazioni sociali" in cui si svolge la sua personalità (famiglia, organizzazioni sociali, strutture socio-sanitarie pubbliche e private) e alla luce delle alternative (es. strutture di assistenza residenziale) possibili per il soggetto stesso.

Deve tenere prima di tutto in considerazione la *volontà del beneficiario,* sentito (ove occorra) "in loco".

La rilevanza della prescrizione normativa del 2° comma dell'art. 407 C.C., secondo cui ***"il G.T. deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova"***, emerge di per sé dalla necessità di tener conto, come prevede la legge, dei ***bisogni*** oltrechè delle ***richieste*** del beneficiario; è evidente che, soprattutto quando il beneficiario non sia in grado di esprimere direttamente le sue ***richieste, scelte, aspirazioni*** (art. 410 C.C.) il giudice tutelare può, normalmente, apprezzarne i ***bisogni*** solo "recandosi personalmente" nel luogo ove questi si trova, per valutarne la situazione esistenziale alla luce non solo di quel che il beneficiario può fargli capire (all'evidenza meglio da lui esprimibile - e comprensibile per il G.T. -, presso il luogo di dimora, piuttosto che in un luogo mai conosciuto dal beneficiario - spesso alienante come un'aula o una stanza di Tribunale, sovente raggiunta superando la "confusione" dei relativi corridoi e dopo inevitabili attese tra persone sconosciute e in atteggiamento normalmente ostile o conflittuale tra di loro - e in condizioni del tutto diverse da quelle della sua vita abituale), ma anche della realtà delle condizioni in cui questi si trova a vivere, con particolare riferimento alla situazione abitativa, da cui possono emergere ***bisogni oggettivi*** della persona non autonoma (***principio di immedesimazione nella posizione del beneficiario*** per emettere un decreto-progetto di sostegno adeguato).

La esplicitazione della *ratio* dell'obbligo di ***audizione personale*** (art. 407, 2° comma C.C.) prima di emettere un provvedimento "ordinario" di nomina di A.d.S. ex art. 405, 5° comma C.C. (salva la necessità/possibilità del provvedimento provvisorio d'urgenza ex art. 405, 4° comma C.C., cui dovrà comunque seguire un'udienza con audizione personale del beneficiario) o, a maggior ragione, di reiezione del ricorso (provvedimento questo ultimo legittimo solo per la ritenuta mancanza di esigenze di protezione a fronte di una qualsiasi infermità o menomazione fisica o psichica che incida negativamente sull'autonomia della persona) va collegata alla previsione della possibilità di emettere comunque, in ogni momento del procedimento di amministrazione di sostegno, perfino

d'ufficio, "provvedimenti urgenti e provvisori per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio" (art. 405, 4° comma C.C.), anche prima dell'audizione del beneficiario (**principio di immediatezza della protezione**). Tale previsione speciale evidenzia, *a contrariis,* l'impossibilità giuridica di adottare qualsiasi provvedimento denegatorio dell'A.d.S. (che, tra l'altro, è provvedimento "definitorio" del procedimento, a differenza del decreto che dispone l'A.d.S. - o che comunque provvede ex art. 405, 4° e 5° comma C.C. -, che di per sé non chiude mai il procedimento – eccetto che si riferisca al compimento di un unico atto -, modellando soltanto il sempre modificabile progetto di sostegno iniziale), senza che il G.T. abbia "sentito" (anche recandosi personalmente nel luogo in cui la persona si trova) il beneficiario stesso.

I suoi "interessi", le esigenze di protezione della sua persona (art. 407, 2° comma C.C.) sono da valorizzare nel quadro delle sue designazioni (408, 1° e ultimo comma C.C.), dei suoi bisogni e aspirazioni (art. 410, 1° comma C.C.), delle sue scelte (410, 2° comma C.C.) e richieste (410, 2°). Il Giudice Tutelare deve dunque focalizzare tutto il suo provvedimento "espansivo" della possibilità di autonomia del beneficiario e supplettivo/integrativo della stessa, ove non esistente, alla "cura ed agli interessi della persona del beneficiario" (art. 408 C.C.); la decisione del G.T. è, fisiologicamente e sempre, *dal punto di vista del beneficiario*. **– principio di immedesimazione -.**

Deve poi valutare, alla luce di tale valorizzazione, le indicazioni dei familiari e delle persone o della persona stabilmente convivente (famiglia "allargata" di cui all'art. 417 C.C. come novellato); e quelle, in particolare, delle persone indicate e/o disponibili a svolgere il compito di A.d.S.; deve anche valorizzare gli interventi dei servizi socio-sanitari pubblici e privati competenti, già attivati o da attivare (gli operatori ed i responsabili possono e, almeno in molti casi, debbono essere convocati ai sensi artt. 407, 3° comma C.C. e 406 C.C. dal Giudice Tutelare prima di adottare il decreto personalizzato di nomina dell'A.d.S.; o possono/debbono comunque esser coinvolti dal decreto stesso per un'adeguata integrazione personalizzante e solidaristica del progetto di sostegno – art. 407, 4° comma C.C.). Il loro coinvolgimento è sovente indispensabile infatti per adottare ed adeguare alla situazione della persona il provvedimento-programma/progetto personalizzato di sostegno.

Al di là delle *possibilità di ulteriori accertamenti* (di natura medica ma anche di altra natura, come emerge dal 3° c. art. 407), il Giudice Tutelare potrà in alcuni casi emettere un provvedimento "utile" e non meramente burocratico, addirittura, solo dopo aver sentito e magari adeguatamente sensibilizzato, ad esempio, responsabili e operatori di servizi (quali ENEL, gas, acqua), talvolta anche incaricati di banche, e magari, in quanto possibile, "volontari" della zona e/o appartenenti a

strutture associative qualificate (così il provvedimento può diventare concreto e specifico e non meramente astratto e generale).

Va sottolineato che il provvedimento del Giudice Tutelare non dovrà limitarsi, normalmente, all'articolazione/indicazione di atti patrimonialmente rilevanti (nn. 3-4-5 della comma 5 dell'art. 405), ma potrà/dovrà riguardare anche i diritti esistenziali della persona (nell'oggetto dell'incarico di cui al punto 3 dell'art. 405, 5° comma C.C. rientra, anche e prima di tutto - ove "utile": *sussidiarietà* -, la cura della persona "di cui al 2° c. dell'art. 405 C.C.) contemperando in un delicato equilibrio, ad esempio, "bisogni" ed "esigenze di protezione della persona" con "richieste" e indicazioni (o mancanza di richieste e indicazioni) della stessa (art. 407, 2° comma C.C.); in un contesto garantito che tenga presente anche il quadro sistematico e costituzionale in cui queste disposizioni si inseriscono (non solo gli artt. 2 e 3 Cost., ma anche il diritto alla salute di cui all'art. 32, 1° c. Cost.) e, in particolare, la previsione del 2° c. art. 32 Cost. (divieto di "imposizione" di trattamenti sanitari se non per disposizione di legge: ruolo possibile dell'A.d.S.).

La rilevanza e la delicatezza dell'intervento personalistico e solidaristico (art. 2 e 3 Cost.) dello Stato ai fini di espandere la possibilità di "autonomia" della persona bisognosa di sostegno, e, in definitiva, le sue stesse possibilità esistenziali, rendono corretta la scelta "garantista" di affidare al Giudice Tutelare il compito di dirigere/coordinare il procedimento di A.d.S., adottando il relativo decreto personalizzato e seguendo la vita e l'evoluzione della personalità del beneficiario dell'amministrazione di sostegno attraverso i previsti controlli ed interventi integrativi ed adeguativi, su ricorso degli interessati e/o d'ufficio (es. art. 407, 3°; art. 410, 2° comma, art. 413 C.C.).

Nell'attuale assetto della Pubblica Amministrazione infatti non si sarebbe potuto trovare un diverso organo/ufficio interno all'organizzazione Statale o territoriale pubblica (ai fini della realizzazione, anche in questo settore, del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.), che presentasse le caratteristiche necessarie per un procedimento e per provvedimenti di questa struttura e caratteristiche. Infatti solo il G.T. nell'attuale assetto amministrativo presenta alcune caratteristiche essenziali per realizzare lo scopo del procedimento di amministrazione di sostegno ed in definitiva dell'intera legge 6/2004, quali:

- diffusione sul territorio ed almeno teorica conoscenza delle problematiche sociali della zona di "competenza";
- sostanziale garanzia di "imparzialità" di intervento e di relativa tempestività dello stesso, tenendo unicamente presente l'interesse ed il punto di vista del beneficiario;
- garanzia di ragionevolezza giuridica del provvedimento anche ai fini delle problematiche, relative alla identificazione degli atti a rilevanza giuridico - economica compibili dal

beneficiario e/o (alternativamente e/o esclusivamente) dall'amministratore di sostegno e/o con l'assistenza (necessaria e/o eventuale) di questi; e, soprattutto, ai fini dell'equilibrio, a riflesso costituzionale, di "provvedimenti" di attuazione di diritti essenziali della persona;

- capacità di assicurare, pur in un procedimento a natura amministrativa, un suo svolgimento "paragiurisdizionalizzato" (art. 720 bis C.P.C.: applicazione, seppur limitata e relativa solo a disposizioni "compatibili", di norme previste per l'istituto della interdizione; art. 407 C.C.: caratteristiche specifiche del procedimento, comunque "garantito" per il beneficiario);
- capacità di garantire autorevolezza di intervento, anche nella ricerca del coinvolgimento familiare e sociale e nel "dialogo" con le strutture amministrative pubbliche interessate (art. 344, 2° comma C.C.).

Tali considerazioni sono rafforzate sia dalla previsione della possibilità/necessità (per il carattere personalizzato dell'A.d.S.) di interventi dell'organo che ha emesso il provvedimento applicativo per adeguare il decreto alla evoluzione della "situazione" del beneficiario (art. 407, 4° c, art. 410; art. 413 C.C.); sia dalla possibilità di intervento dell'organo giudiziario (il Giudice Tutelare, anche per i suoi compiti in relazione alle tutele, alle curatele ed ai minori - artt. 344 C.C.) in caso di contrasto di valutazioni, di atti dannosi o negligenze dell' A.d.S. (art. 410, 2° C.C.); sia per le necessità di singoli interventi autorizzativi ex artt. 411 e 374, 375, 376 C.C.

Il ruolo del giudice tutelare è un ruolo di per sé sbilanciato perché istituzionalmente preposto alla tutela di situazioni "deboli" (il minore, l'interdetto, l'inabilitato; il non autonomo); per cui il concetto di imparzialità è relativizzato dal compito di protezione della parte *ex lege* considerata più debole da possibili aggressioni di soggetti in posizione dominante.

Nel caso dell'A.d.S. e del beneficiario, il ruolo del G.T., di abituale garanzia da illegittimità/atti lesivi con cui soggetti forti potrebbero ridurre le "disponibilità" del soggetto debole, si compenetra nel "coinvolgimento" necessario del G.T. nella posizione del beneficiario.

Come si è ripetutamente sottolineato **il giudice tutelare deve cercare di *mettersi dal punto di vista del beneficiario* per comprenderne esigenze, interessi, bisogni, aspirazioni, tenendo conto dei condizionamenti fisici – psichici – ambientali che incidono sulla sua situazione, tentando di eliminarne o ridurne l'incidenza negativa (mancanza di autonomia), anche promuovendo un meccanismo solidaristico privato e pubblico.**

E' evidente che questo tentativo, obbligatorio per legge a fronte di un ricorso (richiesta di sostegno) presentato da soggetti legittimati (art. 406 C.C.), non può prescindere dall'**ascolto del protagonista,** cioè del beneficiario, ponendolo nelle migliori condizioni per potersi esprimere e conoscendone la realtà esistenziale (anche, ove occorra, recandosi nel luogo in cui il beneficiario si trova).

E' in questo modo che il **Giudice Tutelare si coinvolge, nel suo ruolo di "imparziale" protettore del beneficiario secondo le linee rivoluzionarie della legge 6/2004, nella situazione esistenziale e nelle possibilità del beneficiario, per tentare un percorso di superamento dei condizionamenti che gravano sullo stesso; e comunque per concorrere a realizzare con il suo provvedimento un progetto di sostegno che tenda a realizzare le migliori condizioni esistenziali possibili per il beneficiario.**

E' così del tutto conseguente che i soggetti legittimati per il procedimento di interdizione o di revoca dell'interdizione possano agire solo mediante assistenza tecnica, mentre l'impulso del procedimento per nomina di A.d.S. (strumento solidaristico a natura non contenziosa previsto solo a favore del non autonomo e plasmato sulle sue esigenze, senza che sia prevista alcuna declaratoria generale, preventiva ed astratta di incapacità) non debba essere necessariamente costituito da atti presentati da difensore tecnico (o dal P.M.); e che i soggetti chiamati a partecipare al procedimento di nomina di amministratore di sostegno non abbisognino di difesa tecnica per evidenziare i problemi del beneficiario, proporre soluzioni, partecipare al progetto di sostegno.

Non è dunque prevista la necessità che il ricorso venga presentato attraverso procuratore o con il ministero di un avvocato.

Ovviamente non è vietata (anzi talora, soprattutto ove la situazione del beneficiario sia "gravata" da problematiche economiche e giuridiche rilevanti, è assai utile) l'assistenza di un tecnico (in primis di un avvocato); ma non può esser mutuata dalle questioni e dalle soluzioni offerte dalla giurisprudenza in relazione al procedimento di interdizione la logica di una risposta a favore dell'obbligatorietà della difesa tecnica.

Comunque, anche al di là di quanto sopra premesso in adesione ai principi della nuova legge nel sistema normativo e costituzionale, *indici univoci della non obbligatorietà della difesa tecnica sono ricavabili dai seguenti argomenti "testuali":*

- il *procedimento è promosso con ricorso al G.T.:* nessun ricorso al G.T. "deve" esser presentato tramite procuratore/avvocato.
- *Il procedimento non ha natura contenziosa*, a differenza di quello di interdizione: esso realizza lo *scopo fondamentale* della legge 6/2004, che *non è* affatto *quello di vietare, interdire, dichiarare incapaci di provvedere ai propri interessi* (art. 414 C.C.), ma di "tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'esercizio delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1 legge 6/2004).

- *Nessun ruolo di accertamento o giudizio sulla capacità della persona è attribuito al G.T. dalla legge 6/2004* (né sarebbe stato costituzionalmente legittimo assegnarglielo, anche al di là della stessa "riserva" dell'art. 9 C.P.C).
- *Il procedimento di A.d.S. è destinato a concludersi con un decreto sempre revocabile, modificabile, integrabile anche d'ufficio e non certo con sentenza definitiva.* Esso segue l'evoluzione della condizione umana del beneficiario, il modificarsi delle sue esigenze e le variabili necessità di un progetto di sostegno esistenziale. *Interviene direttamente solo sulla concreta possibilità di agire del non autonomo, e non sulla capacità (giuridica) di agire dello stesso.*
- *Non ha alcuna rilevanza contraria il richiamo procedimentale dell'art. 720 bis C.P.C. all'applicabilità degli artt. 712 - 713 – 716 C.P.C.,* che è tra l'altro espressamente limitato dalla riserva *"in quanto compatibili";* infatti il procedimento di A.d.S. è proprio per la sua natura e le sue funzioni, procedimento incompatibile con quella parte delle disposizioni richiamate che, in relazione al procedimento di interdizione, sono state lette come obbliganti alla difesa tecnica.
- *E' prevista l'obbligatorietà della promozione del ricorso, nella concorrenza delle condizioni, da parte dei "responsabili dei servizi sociali e sanitari" di cui all'art. 406, 3° comma C.C.* È evidente che tale doverosità (che riguarda, tra l'altro, non solo strutture pubbliche ma anche private di cura ed assistenza delle persone; *e fa carico non ai vertici delle strutture, ma ai singoli diretti responsabili* – "i responsabili dei servizi sanitari e sociali *direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona" - dei servizi di cura/assistenza a favore di specifiche persone)* è inconciliabile con la tesi per cui sarebbe necessario un difensore tecnico per presentare il ricorso.
- *La previsione procedimentale dell'art. 407, 1° comma. C.C., per cui si devono indicare nominativo e domicilio dei componenti della famiglia "allargata" solo "se conosciuti", contrasta con l'ipotesi che il ricorso debba esser necessariamente presentato da difensore tecnico.*
- *La previsione di rilevantissimi poteri "ufficiosi" di intervento del G.T.,* che vanno dalla modifica/integrazione delle decisioni assunte con il decreto (art. 408, 4° comma), all'impulso al procedimento di A.d.S. a seguito della trasmissione da parte del Tribunale del procedimento ex art. 418, ultimo comma C.C., alla dichiarazione di cessazione per sopravvenuta inidoneità dell'A.d.S. (413, 4° comma C.C.), alla proroga del termine dell'A.d.S. (405, 6° comma), all'adozione di provvedimenti d'urgenza (art. 405, 4° comma C.C.) anche prima della vera e propria instaurazione del procedimento, contrasta

insanabilmente con l'obbligatorietà della difesa tecnica. E comunque a tutto il sistema delineato della legge 6/2004, per il suo carattere solidaristico, consegue che (nonostante la normativa debba esser letta anche alla luce del principio di sussidiarietà), il G.T. non è limitato dal "principio della domanda" né nell'individuazione del progetto di sostegno (che può essere, nell'interesse esclusivo del beneficiario, più ampio rispetto a quello proposto, seppur sia proposto) né nel modo di adozione dei provvedimenti ex art. 405 C.C., che possono anche esser "diretti", senza l'utilizzazione (in tutto o in parte) dello strumento costituito dall'incarico all'amministratore di sostegno.

Tutti i provvedimenti d'urgenza del G.T. possono essere adottati d'ufficio (art. 405, 4° comma C.C.). Essi hanno spettro amplissimo e possono riguardare direttamente la cura della persona e l'amministrazione/conservazione del patrimonio, con o senza nomina di A.d.S. provvisorio (vd. 4° comma art. 405; strumentalità dell'A.d.S.). Possono essere adottati sia nell'ambito del procedimento per la nomina di A.d.S. normalmente introdotto con ricorso ex artt. 406-407 C.C., in qualsiasi stato dello stesso; sia in sede di procedimento, promosso anche d'ufficio, volto alla modifica/integrazione del decreto di nomina (art. 407, 4° comma); sia in sede di procedimento per revoca dell'A.d.S. (413 C.C.), promosso anche d'ufficio per cessazione per sopravvenuta inidoneità dell'A.d.S., con eventuale informativa al P.M. per promuovere l'interdizione/inabilitazione (art. 413, 4° c CC); sia a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale in sede di procedimento di interdizione, ex art. 414 C.C.; sia dopo la trasmissione degli atti da parte del Tribunale di sede di procedimento di revoca dell'interdizione (art. 429 C.C.). Possono essere adottati d'ufficio ex art. 405, 4° comma, anche direttamente dal Tribunale provvedimenti provvisori ed urgenti contestualmente alla trasmissione degli atti al G.T. ex art. 418 ultimo comma C.C. (nell'ambito del procedimento di ADS "iniziato" con la stessa ordinanza che dispone l'invio degli atti al GT).

Ancora, d'ufficio è possibile al G.T., nel corso dell'amministrazione di sostegno, modificare o integrare in qualsiasi momento le decisioni assunte con il provvedimento di nomina (art. 407, 4° comma C.C.), così come è possibile d'ufficio al G.T. provvedere alla cessazione per sopravvenuta inidoneità dell'A.d.S. (413, 4° comma C.C.). Il G.T. anche d'ufficio può prorogare l'A.d.S. prima della scadenza (art. 405, 6° comma C.C.). D'ufficio il G.T. "dispone gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione" sull'A.d.S. (art. 407, 2° comma C.C.); assume le informazioni necessarie e sente i soggetti convocati ai fini di adottare i provvedimenti sull'A.d.S.; a prescindere da ogni richiesta "sente personalmente" il beneficiario recandosi, se occorre, nel luogo in cui questi si trova.

Il procedimento di A.d.S. deve ritenersi iniziare d'ufficio a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale (artt. 418 ultimo comma e 429 ultimo comma CC.): il G.T. deve di sua iniziativa, a seguito di ciò, disporre la convocazione delle parti ex art. 407 C.C. per giungere all'adozione dei provvedimenti ex art. 405 C.C.

L'amplissima area di ufficiosità si giustifica sistematicamente e costituzionalmente con il fine a rilevanza costituzionale di protezione del "disabile" o della persona priva in tutto o in parte di autonomia (artt. 2-3 Cost.) e con le caratteristiche dell'istituto, espansivo e non restrittivo delle possibilità/capacità del soggetto; essa contrasta però radicalmente con la natura e le caratteristiche di qualsiasi procedimento giurisdizionale e accertativo; e, conseguentemente, con ogni tesi affermativa della necessità di difesa tecnica che si basi sulla natura del procedimento e sulla sua funzione.

- *L'art. 413 CC.,* ancora, *rende evidente l'esclusione dell'obbligo di difesa tecnica* poiché *condiziona l'apertura del procedimento di interdizione* a seguito del decreto di cessazione dell'amministrazione di sostegno (emesso dal GT ex art. 413 ultimo comma CC.) *all'impulso necessario del PM.* Ed è evidente, "a contrariis", che la previsione (sistematicamente inevitabile) dell'impulso d'ufficio da parte del GT al procedimento di ADS a fronte della trasmissione ex art. 418 ultimo comma CC. da parte del Tribunale del procedimento iniziato con ricorso per interdizione (a difesa tecnica necessaria), sottolinea ancora una volta indirettamente l'assenza di qualsiasi necessità di difesa tecnica nel procedimento di ADS, che prescinde perfino dalla partecipazione attiva al procedimento dello stesso ricorrente.
- *Il fine personalistico e solidaristico (solo a favore del disabile) permette di comprendere l'assenza di qualsiasi carattere contenzioso del procedimento*, nonostante il *richiam*o – ma solo "in quanto compatibili" (art. 720 bis C.P.C.) - *di norm*e quali l'art. 716 C.P.C., *volte a rendere effettiva la partecipazione del protagonista essenziale (il beneficiario) al procedimento,* valorizzando le sue scelte, le sue indicazioni, le sue necessità, le sue aspirazioni, le sue esperienze, i suoi bisogni e collaborando per quanto possibile alla adozione stessa del provvedimento personalizzato (art. 405 C.C.). Tale *partecipazione "necessaria"* (non può adottarsi il decreto di A.d.S. – eccetto quello provvisorio nei limiti della necessità ed urgenza - senza aver "sentito la personalmente" il beneficiario: 2° comma art. 407 C.C.) sostituisce vantaggiosamente il diritto di difesa del procedimento "contenzioso" di interdizione, perché permette l'essenziale, attiva, concreta, effettiva partecipazione del beneficiario all'emanando provvedimento. In questo quadro (procedimento amministrativo di ampliamento dei diritti/possibilità/capacità del soggetto) é evidente anche il *superamento del diritto al contraddittorio, tipico di un procedimento contenzioso e giurisdizionale di*

accertamento. La previsione di ulteriori garanzie, quali il diritto all'impugnazione (art. 720 bis, 2° comma C.P.C.) – reclamabilità alla Corte d'Appello del provvedimento del G.T. – non può evidentemente influire sull'essenza non contenziosa del procedimento; ma evidenzia soltanto l'esigenza di comprensibilità, compartecipazione e trasparenza (accettabilità) cui deve, nell'interesse del beneficiario, uniformarsi il provvedimento/decreto. Infatti la garanzia dell'impegnazione va correlata all'eventuale esigenza ("sentita" dal beneficiario o dai soggetti legittimati) di nuova valutazione "garantita" della situazione del beneficiario stesso; e va collegata ai criteri di necessità/opportunità effettiva del provvedimento, di sufficienza, di adeguatezza, di idoneità (o, al contrario, di superfluità o di eccessività), che deve essere rivolto solo alla protezione/valorizzazione della persona del non autonomo, unico centro di interesse del procedimento.

- *La stessa legge 6/2004 sottolinea*, addirittura, proprio nel 3° comma art. 411 C.C., cioè *nella disposizione che indirettamente prevede la possibilità di limiti della "capacità di agire del beneficiario"* (in apparente contrasto con la stessa finalità dell'art. 1, rendendo possibile l'estensione di "effetti, limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato"), *che il ricorso relativo* (che può essere presentato sia contestualmente al ricorso per nomina di A.d.S. sia successivamente) *può esser "presentato anche dal beneficiario direttamente"*. E' incontestabile che l'espressione *direttamente* equivale a *personalmente.* Sarebbe all'evidenza assurdo che potesse essere presentato senza patrocinio di avvocato un abbastanza raro ricorso (tra l'altro, per le caratteristiche della disposizione del 3° comma art. 411 C.C., correlato ad un non banale tecnicismo giuridico) per ottenere alcuni effetti analoghi a quelli dell'interdizione e non il normale ricorso per ottenere interventi di sostegno che partono dall'opposta logica del superamento degli ostacoli che impediscono, in tutto o in parte, l'autonomia della persona. In realtà *anche il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 407 C.C., come esplicitamente prevede l'art. 406 C.C., "può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario"*: è evidente che l'espressione *lo stesso* equivale a *personalmente* o *direttamente*. Su queste premesse, non è possibile ritenere potrebbe in via interpretativa che, invece, un ricorso presentato da persone diverse dal beneficiario, ma con lo stesso scopo di realizzare interventi di sostegno a suo favore (siano i familiari o i responsabili dei servizi sanitari e sociali a presentarlo), magari, come spesso accade, proprio quando il beneficiario si trova nell'impossibilità totale di provvedere ai suoi interessi (e perciò anche di presentare ricorso), sia invece "penalizzato" dall'obbligo di presentazione attraverso il difensore tecnico.

- *Non appare corretto contestare il principio della possibilità di presentare personalmente e senza difensore tecnico il ricorso con l'osservazione secondo cui la delicatezza del procedimento, incidente sullo status della persona, esigerebbe un difensore tecnico.*

  L'osservazione, priva di per sè di fondamento a fronte di un *procedimento diretto solo all'ampliamento della possibilità di agire, senza alcuna possibilità di giudizio sulla capacità di agire del beneficiario,* quale *quello di amministrazione di sostegno,* non coglie neppure la "ratio" vera della necessità di difesa tecnica del ricorrente nel procedimento di interdizione/inabilitazione; che è quella (connessa alla previsione di un giudizio del Tribunale, con sentenza, sulla capacità di agire della persona - ed anzi di una declaratoria incapacizzante-) di ostacolare la promozione di ricorsi incapacizzanti avventati e magari dettati da ragioni di conservazione del patrimonio nell'ambito familiare, contro lo stesso interesse del soggetto; eppure, nemmeno nel procedimento di interdizione è prevista una difesa d'ufficio e/o "necessaria" dell'interdicendo. Non avrebbe alcun senso prevedere invece la necessità di difensore tecnico per il ricorrente (che nella grandissima maggioranza dei casi non è lo stesso beneficiario), in un procedimento che ha unicamente natura estensiva della possibilità di agire di una persona non autonoma, e non prevedere anche la necessità (de iure condito del tutto in ipotizzabile) di difensore d'ufficio proprio per il beneficiario, sulla cui situazione personale soltanto incide (seppur positivamente) il procedimento (per altro in maniera molto diversa e con logica contraria rispetto all'interdizione). Nessun diritto alla difesa (o alla partecipazione "tecnica" del non autonomo al procedimento), verrebbe comunque salvaguardato se si prevedesse solo l'obbligo di difesa tecnica per il ricorrente, familiare o responsabile di servizi socio-sanitari; che peraltro promuove un procedimento oggettivamente volto non all'annullamento od alla riduzione della capacità di agire del non autonomo, ma all'incremento delle sue possibilità di agire, al superamento possibile delle difficoltà derivanti dalle sue infermità o menomazioni e comunque al miglioramento delle sue condizioni esistenziali. La previsione in via interpretativa, in questo contesto, della necessità di difesa tecnica può solo esser utile a scoraggiare la proposizione di ricorsi e, in definitiva, ad ostacolare la piena attuazione di questa riforma di civiltà. Il richiamo agli artt. 82-83 C.P.C., relativi ai procedimenti giurisdizionali (giudizio = sentenza), appare in questo quadro del tutto fuori luogo.

In questo contesto è del tutto pleonastico scendere alla minuta analisi degli argomenti offerti da assai tecnici decreti di giudici tutelari che hanno individuato profili di doverosità sistematica della

difesa tecnica in base a richiami a principi dei procedimenti camerali di cui agli artt. 737-738-739 C.P.C. ed ai principi delle impugnazioni (vedasi per altro il 2° comma dell'art. 720 bis C.P.C.). Così è inutile ricercare analogie o possibilità contrarie rifacendosi alla previsione normativa di procedimenti e provvedimenti (anche sentenze definitive), che conseguono a procedimenti a natura contenziosa e/o paracontenziosa (quali quelli in materia fallimentare), per la gran parte dei quali non è ciononostante richiesta alcuna necessità di difesa tecnica.

Va solo constata l'assoluta incompatibilità del *modus operandi* culturalmente e giuridicamente rivoluzionario dell'A.d.S. (che mira ad affiancare il beneficiario sotto il profilo della *possibilità di agire* e non ad annullarlo nelle sue relazioni economico-giuridiche con un giudizio totalizzante di incapacità di agire) con la previsione dell'obbligo di difesa tecnica.

Anche una sommaria indicazione dei possibili "beneficiari", tra cui appaiono persone quali soggetti in coma o portatore di alzaimer in forma grave, o soggetti in grado di comprendere e di "volere" ma non di esprimersi e manifestare comprensibilmente la propria volontà, rende evidente che, ove si imponga l'obbligo di difesa tecnica, lo scopo solidaristico e personalistico del ricorso viene totalmente frustrato per onerosità economica, tempi necessari a munirsi di avvocato e, soprattutto, funzione sociale (si sottolinea la possibilità/doverosità della promozione del ricorso da parte dei responsabili dei servizi sociali, ma anche la possibilità di presentare il ricorso ai sensi dell'art. 406, 1° comma C.C. e dell'art. 417 C.C., da parte di un lontano parente o di persone economicamente o magari culturalmente disagiate ma "sensibili").

Certo, imponendosi in via interpretativa quest'obbligo, si riduce il numero dei possibili richiedenti e si diminuiscono i problemi organizzativi e di impegno personale che questo nuovo strumento di civiltà impone agli uffici giudiziari ed anche a tutti gli enti e servizi che possono essere coinvolti in un progetto di sostegno giuridicamente rilevante. Ma questo non può essere lo scopo di alcuna interpretazione di una normativa che attiene ai diritti fondamentali dell'uomo.

9) ***La scelta normativa di privilegio del progetto di sostegno della possibilità di agire rispetto al giudizio incapacizzante dell'interdizione, nel quadro delle pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione.***

Ritiene questo Tribunale che le puntualizzazioni sopra riportate dimostrino adeguatamente che la "preferenza normativa" dell'A.d.S. rispetto all'interdizione si è sistematicamente tradotta, nelle norme tutte della legge 6/2004, lette nel sistema e costituzionalmente inserite nel quadro dei diritti fondamentali dell'uomo di cui sono espressione (artt. 2 e 3 Costituzione), in un **percorso giuridico necessitato e necessitante, anche per l'A.G., di preferenza del ruolo di coinvolgimento nel progetto di estensione e conservazione della concreta possibilità di agire della persona non autonoma (progetto di sostegno), tipico dell'Ads, rispetto al ruolo, generalizzante e aprioristico, di giudizio sulla sua astratta capacità/incapacità di agire; tanto da rendere quest'ultimo giudizio non solo funzionalmente sussidiario all'impossibilità concreta ed accertata di protezione con l'amministrazione di sostegno, ma anche eccezionale rispetto ai compiti di protezione assegnati al giudice come prioritari già all'interno del procedimento di interdizione/inabilitazione; mentre tale giudizio (sulla capacità/incapacità di agire della persona) è assolutamente impraticabile, correttamente, da parte del G.T. nell'ambito di un procedimento, quello di amministrazione di sostegno, promosso per le sole esigenze di protezione e per il superamento delle difficoltà del cosiddetto disabile.**

In tale preferenza trovano spiegazione da un lato la facilità ed immediatezza di "passaggio" del procedimento di interdizione/inabilitazione al procedimento di amministrazione di sostegno (art. 418 ultimo comma C.C.) e dall'altro la impossibilità di diretto passaggio dall'amministrazione di sostegno all'interdizione/inabilitazione (art. 413 ultimo comma C.C.).

In relazione alla **funzionalità necessaria di entrambi i procedimenti,** di interdizione/inabilitazione e amministrazione di sostegno, **alla esigenza protettiva del non autonomo,** si comprende la **necessità della persistenza del vincolo funzionale durante la vigenza dello strumento protettivo** e quindi la necessità che, in dipendenza da una sopravvenuta mancanza di necessità protettiva inevitabile, si revochi un'interdizione/inabilitazione in essere per utilizzare lo strumento duttile, personalizzante e solidaristico dell'amministrazione di sostegno. Parallelamente, il venir meno di ogni esigenza protettiva impone, a fronte di una già dichiarata interdizione/inabilitazione, a seguito di ricorso al Tribunale, la revoca pura e semplice della misura della tutela/curatela; e, a fronte di un'amministrazione di sostegno, la cessazione della stessa senza ulteriori provvedimenti, con il dispiegarsi totale dell'autonomia del beneficiario.

Alla luce della **natura totalmente diversa dei due procedimenti,** quello di interdizione/inabilitazione comprensivo anche dell'eventuale funzione accertativa della capacità/incapacità di agire, contenzioso e giurisdizionale e quello di amministrazione di sostegno a carattere amministrativo-estensivo e mai accertativo ne direttamente riduttivo della capacità di agire (si sottolinea ancora che il G.T., ai sensi dell'art. 411 4° comma, "può disporre - con provvedimento mai definitivo, che resta sempre modificabile e può cessare in ogni momento, anche d'ufficio -, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno"; ma non prevede neanche in questi casi la "perdita" – tendenzialmente "definitiva", come previsto dalla sentenza di interdizione - della "capacità di agire" del beneficiario), si comprende per **l'amministrazione di sostegno la scelta di una procedura snella e semplificata che non impone che la richiesta sia presentata da difensore tecnico.**[2] D'altro canto lo stesso carattere "semplificato" della procedura dell'ADS, basata sul coinvolgimento solidaristico nei bisogni, negli interessi e nelle stesse aspirazioni del beneficiario, nella sua situazione esistenziale (tendendo a superare solidaristicamente i limiti connessi alla sua non autonomia) e mai su di un giudizio astrattizzante e generale di capacità/incapacità di agire, trova univoca e logica ragione nel carattere non accertativo, non contenzioso e non giurisdizionale del procedimento di ADS **(principio di semplificazione del procedimento).**

Ove si comprenda la necessità, anche sulla base dei principi costituzionali del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo e del dovere di attivarsi per superare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (personalismo e solidarismo: artt. 2 e 3 della Costituzione), di riconoscere la prevalenza e la preferenza culturale, sociale e giuridica dell'A.d.S. sull'interdizione, affermata dalle profonde e radicali innovazioni apportate al tessuto codicistico dalla legge 6/2004 a favore delle "persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" (art. 1), appare più facile la lettura della stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 440 del 09.02.2005 secondo cui, proprio nei confronti di una persona ritenuta "incapace" *«… la complessiva disciplina inserita dalla legge 6/2004 sulle preesistenti norme del Codice Civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto.* ***Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono***

[2] cfr., sul punto, sent. Corte Appello Venezia, III sez. civ., 16.01.2006

uno status di incapacità estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria».

Va sottolineato che i principi ricavabili dalla lettura sistematica della nuova disciplina dettata dalla legge 6/2004 nonché le indicazioni della Corte Costituzionale, basate appunto sulla sussidiarietà funzionale e sulla sostanziale eccezionalità dell'interdizione/inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno ("solo se" non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione – "in cui l'ambito dei poteri dell'A.d.S. sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto" – "il giudice può ricorrere alla ben più invaste misure dell'inabilitazione o dell'interdizione"), sono riconfermati e valorizzati dall'analisi dei rapporti tra i diversi strumenti di protezione del non autonomo contenuta nella motivazione della prima sentenza emessa dalla Cassazione su tale problematica (la sent. 12.6.2006 n. 13584).

Tale sentenza, pur rigettando un ricorso avverso la mancata applicazione dell'amministrazione di sostegno anziché dell'interdizione perché "appartiene all'appezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze" di protezione concreta del beneficiario e perché tale valutazione "è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata", tuttavia afferma, al punto 7 della parte motiva, il seguente *"principio di diritto":*

"l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del C.C. ***Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa".***

Appare utile, per evitare una lettura superficiale della densa, seppur sintetica sentenza della Corte Costituzionale, evidenziarne alcuni passaggi fondamentali che possono aiutare il giudice ad affrontare correttamente, alla luce dei principi costituzionali, la problematica relativa ai rapporti tra amministrazione di sostegno e interdizione/inabilitazione sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista processuale, valorizzando adeguatamente le indicazioni, pur non obbliganti (trattandosi di declaratoria di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate),

offerte dalla suddetta sentenza, in larga misura confermate dalla Cassazione ed a loro volta confermative delle considerazioni giuridiche che informano l'interpretazione e la prassi applicativa di questo Tribunale e del Giudice Tutelare di Venezia:

A) La sentenza della Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal G.T. di Chioggia su tutti gli articoli principali della legge 6/2004 (e delle disposizioni codicistiche da essa novellate) in relazione agli artt. 2, 3, 4, 41, 42, 101 della Costituzione. Tali questioni si riferivano, in particolare: 1) a un'ordinanza di trasmissione degli atti al G.T. di Chioggia per procedere ex artt. 404 e seguenti C.C.; tale ordinanza (contenente contestuale nomina di amministratore di sostegno provvisorio) era stata emessa ex art. 418 ultimo comma C.C. dal Presidente Istruttore di questo Tribunale (estensore della presente sentenza) in un procedimento di interdizione; 2) a una sentenza di revoca dell'interdizione, con trasmissione ex art. 429 C.C. del procedimento al G.T. di Chioggia per il procedimento di cui agli artt. 404 e seguenti C.C., emessa da questo stesso Tribunale e contenente la nomina contestuale di amministratore di sostegno provvisorio. La sentenza della Corte Costituzionale esclude la fondatezza dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale, sottolineando da un lato che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non coincide affatto con quello dell'interdizione e dell'inabilitazione (il Giudice Tutelare di Chioggia aveva sostenuto la irragionevole coincidenza di "istituti parzialmente fungibili" – interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno – per mancanza di "chiari criteri selettivi per distinguere" l'amministrazione di sostegno "dai preesistenti istituti") e dall'altro che il conflitto eventuale di provvedimenti emessi dal Tribunale e dal G.T. trova, nel sistema delineato dalla nuova normativa, adeguati strumenti di risoluzione (reclami e decreti ex art. 413 ultimo comma C.C.). In sostanza **la sentenza afferma la razionalità della disciplina introdotta dalla legge 6/2004 e l'impossibilità che, per contrastanti giudizi del Tribunale e del G.T., possa venir meno la protezione del non autonomo (principio di continuità della protezione).** La pronuncia sottolinea tra l'altro, sotto tale ultimo profilo che "***le norme impugnate prevedono specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali – ove tra giudice tutelare e Tribunale sorgano conflitti sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell'incapace – questi non rimane privo di tutela.*** *In particolare l'art. 413, 4° comma C.C. dispone che il giudice tutelare – se, nel dichiarare la cessazione dell'amministrazione di sostegno rivelatasi inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ritenga debba invece promuoversi giudizio di interdizione o inabilitazione – ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda; in tal caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio o con la dichiarazione di interdizione o*

inabilitazione. E l'art. 418, 3° comma C.C. prevede a sua volta che il Tribunale – se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione ravvisi l'opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno – dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, adottando se del caso i provvedimenti urgenti di cui al 4° comma dell'art. 405, fra i quali rientra la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio. Pertanto il giudice tutelare cui il procedimento sia stato trasmesso, ove consideri che l'amministrazione di sostegno ***si sia rivelata*** *inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ben può applicare il citato 4° comma dell'art. 413 e dichiararla cessata. E se – come in uno dei casi in esame – ritenga si debba ricorrere invece all'interdizione (o inabilitazione) non deve far altro che informare il pubblico ministero. Nella stessa prospettiva si muove anche l'art. 429 comma 3° C.C., secondo il quale, se nel giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, dopo la revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".*

B) La suddetta sentenza in particolare sottolinea come **la differenza di ambito dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione e all'inabilitazione non discende affatto dalla diversità di "capacità di agire" della persona non autonoma** (che può esserlo sia per infermità o menomazione fisica che per infermità o menomazione psichica, sia per patologie temporanee che permanenti, che limitino parzialmente o totalmente l'autonomia della persona: la Corte Costituzionale cita integralmente, sul punto, la previsione omnicomprensiva dell'art. 404 C.C.), nè consegue alla diversa gravità della situazione "patologica" della persona stessa (proprio e solo una erronea interpretazione in tal senso potrebbe invece legittimare i dubbi di legittimità costituzionale in relazione a possibile "arbitrio del giudice nella scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile"); ma discende unicamente dalla **possibilità o meno di assicurare,** anche a fronte di "abituale infermità di mente che renda… incapaci di provvedere ai propri interessi", **l'adeguata protezione al non autonomo; "solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione** (precisa la Corte Costituzionale), **il giudice può ricorrere** – anziché all'amministrazione di sostegno – **alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno *status* di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria".**

In sostanza, come sottolineato dalla "finalità" di protezione imposta dalla legge 6/2004 e espressamente indicata dall'art. 1 (che si propone di "tutelare… le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" con "la minore limitazione possibile della capacità di agire") **il ricorso**

all'interdizione (e all'inabilitazione), misure comunque in diversi limiti attributive di uno status di incapacità, deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile con nessuna disposizione del G.T., particolare e/o generale, proteggere adeguatamente il beneficiario attraverso l'amministrazione di sostegno (sussidiarietà funzionale ed eccezionalità dell'interdizione e dell'inabilitazione). La stessa Corte di Cassazione, nella richiama sentenza 12 giugno 2006, evidenzia (al punto 8) *"l'errore di diritto consistente nel ritenere che il discrimen tra il campo di applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno e quello della interdizione vada ravvisato esclusivamente nella sussistenza o meno di una residua autonomia e capacità del beneficiario, tali da consentire allo stesso di formulare richieste in ordine alle decisioni che lo riguardano ed all'amministratore di informarlo dei diversi atti da compiere"*.

10) ***Le esigenze di motivazione di ogni provvedimento denegatorio della protezione o dichiarativo della insufficienza della protezione possibile attraverso l'A.d.S. I principi di doverosità, di immediatezza e di continuità della protezione. L'aggiornamento del progetto di sostegno, i controlli e le autorizzazioni. Il superamento necessario della logica del giudizio sulla capacità di agire e del divieto, con la logica della possibilità di agire e dell'immedesimazione. Il ruolo sussidiario del P.M.***

A) Anche alla luce delle considerazioni delle sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione va sottolineato quanto già evidenziato nei punti precedenti della presente sentenza e in particolare al punto 7: il G.T. non può legittimamente effettuare alcun accertamento sulla capacità di agire (e pertanto neanche sulla cosiddetta *incapacità naturale* abituale di intendere e/o di volere) del beneficiario, né può emettere alcuna declaratoria di incapacità di agire dello stesso; pertanto **il G.T. non può mai legittimamente, a fronte di un procedimento per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno ex art. 407 C.C., "negare" una protezione** (o respingere il ricorso o dichiararlo inammissibile) più o meno ampia, **modulabile nel caso concreto attraverso il decreto di cui all'art. 405 C.C.,** neanche (e a maggior ragione) **se ritenga che l'assenza o riduzione di autonomia del beneficiario consegua,** nel caso di specie, **ad una infermità di mente abituale** (situazione rientrante nell'ampia previsione delle menomazioni o infermità psichiche anche permanenti di cui all'art. 404 C.C.), quale che sia la sua gravità. **In questi casi dovrà comunque applicare il provvedimento di nomina di A.d.S.,** ex art. 405 4° comma e/o 5° comma C.C. ritenuto più idoneo nel caso concreto; salvo valutarne esperienzialmente la sua inidoneità/insufficienza dopo la sua applicazione infruttuosa o la constatazione della sua inadeguatezza **(principio di immediatezza della protezione).** Solo successivamente potrà dichiarare ex art. 413 ultimo comma C.C. la cessazione di tale misura, a fronte della constatata insufficienza o inidoneità della stessa; ma tale declaratoria non priverà però mai la persona non autonoma della protezione possibile attraverso il decreto di amministrazione di sostegno (anche in via provvisoria ex art. 405 4° comma C.C., applicabile anche dal Tribunale ex art. 418 C.C.), perché la perdita di efficacia della nomina avverrà solo dopo la sentenza dichiarativa dell'interdizione/inabilitazione o la nomina di tutore/curatore provvisorio nel procedimento eventualmente promosso dal P.M. con ricorso davanti al Tribunale (a seguito dell'informativa del G.T. ex art. 413 ultimo comma C.C.). Così si realizza l'intento normativo, sottolineato anche dalla **Corte Costituzionale,** che **evidenzia** come la legge 6/2004 abbia previsto **"specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali – ove tra il Giudice Tutelare e il Tribunale sorgano conflitti**

sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell'incapace – questi non rimante comunque privo di tutela" (principio di continuità della protezione). Il sistema, anche attraverso la possibilità di urgente ed immediata nomina di amministratore di sostegno (adottabile da parte del G.T., ex art. 405 4° comma C.C., anche prima dell'audizione del beneficiario ex art. 407 2° comma C.C.; si sottolineano le differenze rispetto alla nomina di tutore provvisorio, adottabile unicamente dal Tribunale solo dopo l'esame dell'interdicendo, nel corso del procedimento giurisdizionale di interdizione) **è informato ai principi di immediatezza e continuità della protezione a favore del non autonomo,** quale che sia l'infermità o menomazione cui è collegata la totale o parziale mancanza di autonomia.

Appare pertanto radicalmente errato, oltre che contradditorio ogni provvedimento del G.T. che, ritenendo sussistere le condizioni soggettive previste dall'art. 414 C.C., neghi o non applichi o comunque caduchi (in modo difforme dalle previsioni e dagli effetti dell'art. 413 ultimo comma C.C.) la misura protettiva dell'A.d.S.; ciò, ovviamente, anche quando, come nel caso di specie, tale misura sia stata prevista ex art. 418 ultimo comma C.C. o direttamente disposta, seppur provvisoriamente, dal Tribunale nel corso di procedimento di interdizione concluso con ordinanza del Giudice Istruttore ex art. 418 ultimo comma C.C. di trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per la prosecuzione necessaria del procedimento di amministrazione di sostegno ex art. 407 C.C.; infatti tale procedimento è stato aperto, come sottolinea la stessa Corte Costituzionale, proprio attraverso il provvedimento di trasmissione ("Il Tribunale quindi non si limita ad investire il G.T. perché provveda all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, ma lo apra direttamente esso stesso, sulla base di una valutazione iniziale di idoneità della misura, eventualmente accompagnata dalla nomina dell'amministratore provvisorio").

B) **In base alle suddette considerazioni deve confermarsi** così **il principio (analizzato al punto 6) secondo cui il G.T. a fronte di esigenze di protezione di persona ritenuta affetta da infermità mentale abituale non può rifiutare l'applicazione dell'A.d.S. (neanche adducendo considerazioni non di sua competenza sulla presunta incapacità di agire del beneficiario), ma deve applicare a suo favore, in via urgente e provvisoria e/o ordinaria (art. 405, 4° e 5° comma C.C.), il più idoneo provvedimento a lui possibile di nomina di A.d.S. (principio di doverosità giuridica della protezione);** salvo inviare informativa al P.M. affinché provveda eventualmente a promuovere giudizio di interdizione o inabilitazione se, a seguito di una constatata inidoneità della protezione, si convinca che la protezione realizzabile attraverso il miglior provvedimento possibile di nomina di A.d.S. non è adeguata e dichiari perciò cessata l'amministrazione di sostegno (con

provvedimento peraltro efficace solo quando venga nominato tutore o curatore provvisorio o venga dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione) – art. 413 ultimo comma C.C.

E' pertanto radicalmente errato ed illegittimo un provvedimento denegativo della protezione, di competenza del G.T. a fronte di ricorso ex art. 407 C.C., fondato sulla ritenuta inapplicabilità dell'A.d.S. a persona che si ritenga trovarsi in condizioni soggettive rilevanti ex art. 414 C.C.; anzi, l'urgenza della protezione può imporre la nomina di A.d.S. provvisoria anche prima dell'audizione ex art. 407, 2° comma C.C. del beneficiario **(principio di immediatezza della protezione,** che non può operare allo stesso modo nel procedimento giurisdizionale di interdizione, in cui la nomina del G.T. provvisorio è comunque possibile solo dopo l'*esame*). D'altra parte **(principio di continuità della protezione) la necessaria continuità di una protezione già disposta dallo stesso G.T. e/o dal Tribunale** ex art. 418 C.C. (ma anche ex art. 429 ultimo comma C.C.), **vieta** (ancor di più) **la revoca o l'annullamento o comunque la caducazione della protezione offerta dall'A.d.S.** (già applicata) quando si ritenga che la protezione stessa sia insufficiente e/o inidonea e il G.T. stesso ritenga di segnalare al P.M. (come unicamente prevede l'art. 413 ultimo comma C.C.) l'opportunità di promuovere interdizione o inabilitazione; sicchè consegue a tale principio che la stessa cessazione dell'A.d.S., dichiarata in tal contesto dal G.T., avrà efficacia solo quando e se avverrà la nomina di tutore o curatore provvisorio ovvero verrà dichiarata interdizione o inabilitazione.

C) La sentenza della Corte Costituzionale sottolinea poi che la legge prevede non solo che **"l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto"** (è univoco il riferimento ai poteri conferiti all'amministratore di sostegno non ex lege - come avviene per l'interdizione e l'inabilitazione - ma **caso per caso** con il decreto di nomina del G.T. di cui all'art. 405, 4° e 5° comma C.C, variamente articolabile, peraltro, per durata, oggetto dell'incarico, funzione di cura e assistenza del beneficiario e/o conservazione e amministrazione del suo patrimonio, indicazione degli atti – o anche dell'unico atto –giuridicamente rilevanti che l'A.d.S. ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario o in relazione ai quali è necessaria la sua assistenza, possibilità di coordinamento degli interventi dei responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nel progetto – artt. 405, 4° comma, 406, 3° comma, 407, 410 C.C.); ma anche che il G.T. possa, **"nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno o successivamente, disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno"** (art. 411, 4° comma C.C.). Spetterà perciò al G.T. il potere/dovere di articolare, con un provvedimento eccezionalmente duttile, adeguato ad ogni singolo caso concreto, un progetto di protezione, attiva e passiva (il progetto di sostegno solidaristico previsto dall'art. 1), intensa o flebile, amplissima o ridottissima a seconda delle

esigenze del caso concreto: sempre in relazione ai bisogni, agli interessi ed alle necessità di superare o ridurre le conseguenze delle più diversificate condizioni di mancanza di autonomia della singola persona non autonoma, unico punto di riferimento di qualsiasi progetto di sostegno. **Ogni progetto di sostegno si basa** così, necessariamente, **sull'immedesimazione nella posizione di "sofferenza" del non autonomo e sulla necessità di alleviarne gli effetti con uno sforzo solidaristico,** che interpreta per ognuno i doveri costituzionali di "rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana", superando le condizioni di disuguaglianza sostanziale da essi indotte (art. 2 e 3 della Costituzione). Si comprende così, quale corollario del diverso tipo di protezione offerta dall'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, che *"in nessun caso i poteri dell'amministratore di sostegno possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore",* come correttamente afferma la Corte Costituzionale nella sentenza 440/2005.

Infatti **il tutore** ha il compito di una generica "cura" dell'interdetto, lo **"rappresenta in tutti gli atti civili" e "ne amministra i beni"** (artt. 357 e 424 C.C.), **secondo disposizioni date una volta per tutte e per tutti dalla legge e focalizzate essenzialmente sull'aspetto patrimonialistico** (conservazione del patrimonio della famiglia attraverso la rappresentanza necessaria – solo parzialmente limitabile, dopo la legge 6/2004, ex art. 427, 1° comma C.C.), con regole di controllo prevalentemente formale e giuridico e diversificato, ma astratto, sistema autorizzatorio – artt. 372, 373, 374, 375, 376 C.C. -; nella interdizione hanno rilevanza solo "atti giuridici" (vedasi anche l'art. 371 C.C. circa le deliberazioni del G.T.) e non "attività" né "espletamento delle funzioni della vita quotidiana", come prevede l'art. 1 della legge 6/2004.

Il curatore ha compiti di mera assistenza negli atti giuridici più rilevanti – artt. 394, 424 C.C. – cui sia chiamato l'inabilitato e nessun compito di assistenza e sostegno personale ed esistenziale.

L'amministratore di sostegno – art. 404 C.C. – **è** invece **la persona che deve porre in atto tutti, ma unicamente, gli interventi di sostegno utili alla persona per eliminare o ridurre le conseguenze negative delle sue mancanze di autonomia; è incaricato dal giudice tutelare, sulla base di un particolare, specifico e personalizzato decreto** (in cui sono indicate le linee del progetto di sostegno), **di porre in essere "gli interventi di sostegno temporaneo o permanente"** – e non solo gli atti giuridici, ma *anche* gli atti giuridici – **che sono necessari e/o utili al beneficiario, con le modalità ed i limiti stabiliti nel decreto,** secondo una **logica solidaristica di sussidiarietà individualizzante** e ad ognuno peculiare, per **superare (anche con la previsione di possibilità di rappresentanza o assistenza diversamente modellate secondo gli interessi e le esigenze della persona) le sue difficoltà ed i limiti derivanti dalla mancanza parziale o totale, temporanea o permanente, di autonomia;** e comunque per realizzare, partendo dalla **valorizzazione del "punto di vista" del beneficiario – immedesimazione** – (vedasi, in particolare,

l'art. 410 C.C.) – sulla base delle linee direttive indicate dal decreto – le migliori condizioni esistenziali per il singolo soggetto non autonomo **(rilevanza giuridica del progetto di sostegno)**; senza mai invadere tutti i possibili spazi di autonomia che il beneficiario voglia e possa riservarsi (sussidiarietà dell'intervento di sostegno), nei limiti delle possibilità di espressione delle sue autentiche volontà e delle sue libere scelte.

Nell'ambito di questo quadro, fornito dal decreto del G.T. che indica le **linee essenziali del progetto di sostegno,** da sviluppare – nei limiti in cui ciò è previsto – con i contributi possibili della famiglia, del volontariato e dei servizi socio-sanitari privati e pubblici (rete di sostegno), sempre soggetto ad integrazioni e modifiche anche d'ufficio (artt. 405, 4° e 5° comma e 407, 4° comma C.C.), devono svilupparsi i **controlli** previsti dal G.T. ai sensi dell'art. 405, 5° comma, n. 6 C.C., in relazione agli **"aggiornamenti" della situazione esistenziale e patrimoniale del beneficiario e dell'evoluzione del progetto di sostegno** (*il decreto di nomina dell'A.d.S. deve contenere l'indicazione… della periodicità con cui l'A.d.S. deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario);* e quelli possibili sulla base dei ricorsi e delle richieste/segnalazioni degli "interessati al progetto" (tra cui i "servizi sanitari e sociali" e lo stesso P.M.), anche relativamente a **contrasti di scelte, dissensi e/o atti dannosi al beneficiario** (art. 410 C.C.). In questo quadro progettuale va anche letta **l'applicabilità *in quanto compatibili* delle previsioni autorizzatorie specifiche da parte dello stesso G.T.,** espressamente richiamate dall'art. 411 C.C. in relazione agli artt. 374-375-376 C.C., ma diversificabili in relazione alle esigenze della situazione concreta "regolata" dal decreto di nomina dell'A.d.S. (art. 405, 4° e 5° comma C.C. in particolare relazione ai numeri 3 e 4, anche alla luce dell'art. 409, 1° comma C.C.); si sottolinea che la *compatibilità* delle singole disposizioni richiamate, va vista, anche dal punto di vista normativo, non solo astrattamente, ma in concreto, in relazione al particolare progetto di sostegno.

D) **La logica dell'amministrazione di sostegno è pertanto quella dell'immedesimazione nella posizione di sofferenza/non autonomia del beneficiario secondo le linee modellate dal decreto del G.T.,** sempre modificabile, integrabile, sostituibile, revocabile (artt. 407, 4° comma, 410 e 413 C.C.) e della valorizzazione, nei limiti più ampi possibili, delle volontà, delle scelte, delle indicazioni, delle aspirazioni del beneficiario.

Invece la interdizione e, in diversa misura, l'inabilitazione, seguono ancora (nonostante la previsione "alleggerente" del 1° comma dell'art. 427 C.C.) la logica opposta della "estraneazione", della sostituzione, del divieto, di poteri e limiti previsti per tutti allo stesso modo dalla legge in linea generale ed astratta; senza alcuna effettiva possibilità di valorizzazione delle esigenze personali e delle indicazioni dell'interdetto e senza che sia necessario bilanciare l'utilità degli atti giuridici da

compiere/compiuti in sostituzione del non autonomo alla luce del suo modo di vivere, delle sue aspirazioni ed all'interno delle sue prospettive di vita; tutto ciò con un provvedimento (sentenza) necessariamente "definitivo" e revocabile solo, ex art. 429 C.C. a seguito di un procedimento pienamente giurisdizionale e con una nuova sentenza; senza nemmeno la possibilità che, durante tale procedimento, sia efficace/esecutivo un'eventuale provvedimento personalizzante di nomina di amministratore di sostegno (art. 405, 3° comma C.C.), che sia conseguenza della possibile trasmissione degli atti al G.T. o del contestuale ricorso al G.T. per la nomina di amministratore di sostegno (art. 406, 2° comma C.C.).

Pertanto **i poteri dell'amministratore di sostegno non possono in natura mai integralmente coincidere (soltanto) con i poteri del tutore/curatore, né sono mai dall'interdizione interamente assorbibili;** pur essendo **estensibili,** con decreto del G.T. (da modulare sulla situazione concreta di carenza di autonomia del beneficiario e sulle effettive possibilità di arrecare, altrimenti, nocumento alle sue esigenze di protezione attiva e passiva), "avuto riguardo all'interesse del medesimo e a quello tutelato dalle predette disposizioni (art. 411, 3° comma C.C.), **determinati (cioè specificamente previsti dal decreto) effetti, limitazioni, decadenze** previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato".

E) **La diversità ontologica dei poteri dell'amministratore di sostegno rispetto a quelli del tutore è collegata necessariamente al diverso rispetto della dignità della persona, valorizzata dall'amministrazione di sostegno ed annullata dall'interdizione.** Anche la Cassazione, in relazione a tali constatazioni, espressamente sottolinea: *"La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è… quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente": una finalità che, lungi dall'apparire attenuata per effetto del suo mancato recepimento nel C.C., tra le disposizioni novellate dalla stessa legge in esame… rappresenta la "stella polare", destinata ad orientare l'interprete nella esigesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapaci, e, in particolare, a guidare il giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta… lo chiama. Dalla esplicitazione della finalità della legge emerge, in modo incontrovertibile, una linea di tendenza diretta alla massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia, di attività in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona,che si*

svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo".

Solo nei casi in cui la logica dell'estraneazione e dell'annullamento, del divieto e della sostituzione, non possa esser nel caso concreto superata dall'immedesimazione nella posizione di sofferenza della persona e dal rispetto e dalla valorizzazione delle sue esigenze personali, resta in base alla legge legittimo il ricorso, ex art. 414 C.C., per coloro che si trovino "in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi", al procedimento di interdizione.

Solo quando per eventuali eccezionali caratteristiche del caso concreto non si ritenga articolabile una protezione fondata sulla "possibilità di agire" della persona e sull'articolazione di un progetto di sostegno volto al superamento dei limiti (puntuali, ampi o generali) **o alla elisione/riduzione degli effetti dannosi di una infermità/menomazione totalmente o parzialmente condizionante l'autonomia della persona (autodeterminazione = possibilità di agire), è lecito al giudice valutare se per infermità di mente abituale la persona, nei cui confronti sia inapplicabile ogni altra forma di protezione, possa esser interdetta ("persone che possono essere interdette" – rubrica art. 414 C.C.);** solo in questo caso è costituzionalmente legittimo e normativamente previsto che il giudice del processo di interdizione, anziché trasmettere gli atti al G.T. ex art. 418 ultimo comma C.C., si inoltri nel giudizio preventivo, rigido ed astrattizzante (nonostante le previsioni del novellato art. 427 C.C) sull'incapacità di agire della persona inferma di mente abituale, per dichiararne, se ritenuta, l'interdizione (**sussidiarietà funzionale ed eccezionalità del giudizio di incapacità di agire** – vd. finalità della legge: "tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire" – art. 1).

Al G.T. invece, comunque **investito di un procedimento ontologicamente non incapacizzante quale quello di amministrazione di sostegno, non giurisdizionale, espansivo della possibilità di agire della persona non autonoma e non riduttivo od elisivo della sua capacità di agire, questo giudizio non è consentito;** solo quando abbia constatato che l'amministrazione di sostegno "si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario", se ritenga che determinati effetti protettivi non possano essere raggiunti attraverso una opportuna modellazione, anche totalmente o parzialmente modificativa di quello originario, del decreto di nomina di amministratore di sostegno, anche contenente direttamente i provvedimenti necessari per "la cura della persona interessata e la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio" (art. 405 4° comma in relazione all'art. 407 4° comma C.C.), sarà lecito al G.T., "se ritiene che si debba procedere al giudizio di interdizione" (e quindi solo quando ritiene, specificandone il concreto motivo, che con l'interdizione si possano raggiungere singoli effetti protettivi specifici e concreti non raggiungibili attraverso il

provvedimento di amministrazione di sostegno nella situazione particolare del singolo soggetto non autonomo), "informare" il pubblico ministero affinché provveda a promuovere il giudizio di interdizione; fermo restando che, fino alla nomina di tutore o curatore provvisorio o alla dichiarazione di interdizione (o di inabilitazione), mantengono piena efficacia i provvedimenti dati, in via d'urgenza o ordinaria, in sede originaria o modificativa/integrativa e le disposizioni emesse ex art. 405 C.C. (in questo modo il legislatore ha realizzato l'esigenza, sottolineata dalla Corte Costituzionale, di evitare comunque che la persona non autonoma rimanga priva di tutela in caso di "conflitti sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell'incapace").

F) Alla luce delle suddette considerazioni vanno riletti a questo punto i compiti attribuiti al Pubblico Ministero sulla base dell'art. 75 dell'ordinamento giudiziario e in particolare, dall'art. 406 C.C. (anche nei limiti del richiamo all'art. 417 C.C.), dall'art. 413 C.C. e dall'art. 410 2° comma C.C., ma anche dallo stesso art. 417 e dall'art. 429, 1° e 2° comma C.C.

Il principio pubblicistico del controllo attivo del pubblico ministero sulla adeguatezza della persona a gestirsi autonomamente, se affetta da infermità mentale, nella sfera degli atti giuridico-economici ("controllo dell'incapace e sull'incapace" di agire), va riletto alla luce di una normativa che da un lato non si preoccupa più soltanto della persona non autonoma in quanto affetta da infermità di mente abituale, ma di ogni persona che non sia in grado, per qualsiasi tipo e grado di infermità, permanente o temporanea, parziale o totale, di "provvedere autonomamente ai propri interessi"… "nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" (artt. 1 legge 6/2004 e 404 C.C.) – **principio di solidarietà** -; e dall'altro del principio parallelo della **sussidiarietà,** in relazione alla persona che può/deve promuovere il ricorso ed alla cosiddetta "sussidiarietà funzionale", particolarmente evidente nei rapporti tra strumenti di protezione e, in particolare, tra amministrazione di sostegno e interdizione (inabilitazione).

Nel quadro dei principi solidaristici e di sussidiarietà a cui si ispira, nell'ambito della normativa dettata dalla legge 6/2004, anche il **ruolo del P.M.,** la sua partecipazione al procedimento di A.d.S. esprime, in ordine allo status delle persone, l'interesse pubblicistico alla protezione attiva del "disabile", con la nuova normativa mirato non alla tutela pressoché meramente patrimoniale del soggetto, della famiglia e della società, ma **alla propulsione delle possibilità di autonomia del soggetto (possibilità di agire), alla protezione dei suoi diritti esistenziali** (tra i quali sono collocabili anche quelli patrimoniali), ed **al controllo che, in fatto ed in diritto, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, subiscano "la minor limitazione possibile della capacità di agire"** (art. 1 legge 6/2004).

In tale quadro si inserisce anche la valutazione che sussidiariamente può essere rimessa al P.M. che ha potere di iniziativa in entrambi gli istituti della A.d.S. e dell'interdizione (inabilitazione); il ricorso alla richiesta di interdizione dovrebbe dal P.M. essere utilizzato solo quando, in presenza delle condizioni legittimanti speciali dell'art. 414 C.C. (infermità o menomazione psichica che abbia carattere abituale e che costituisca infermità mentale con caratteristiche tali da rendere le persone incapaci di provvedere ai propri interessi), il ricorso all'interdizione piuttosto che all' A.d.S. appaia "necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; ma in base a quanto sopra reiteratamente evidenziato (e ampiamente constatato nella prassi di migliaia di casi conosciuti dal Tribunale di Venezia e in particolare dall'ufficio del G.T. di Venezia - fatto notorio -), ritiene questo Tribunale che, di fatto, un ricorso diretto del P.M. per l'apertura di un procedimento di interdizione dovrebbe comunque diventare più un'ipotesi astratta che una constatabile realtà esistenziale.

Il Pubblico Ministero normalmente, qualora gli venga direttamente segnalata una situazione di "pericolo" per una persona non autonoma, dovrà e potrà utilmente acquisire, in particolare dai servizi sanitari e sociali interessati e/o direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ogni elemento idoneo a valutare l'opportunità di promuovere il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno (o, eventualmente, i motivi per cui tale procedimento potrebbe essere inutile o inidoneo ad assicurare idonea protezione al non autonomo); più utilmente, nella logica della sussidiarietà concernente anche i proponenti del ricorso (dapprima il beneficiario, in mancanza i privati/familiari di cui agli artt. 406 1° comma e 417 1° comma C.C., poi i responsabili dei servizi sanitari e sociali ex art. 406 3° comma C.C., destinatari questi ultimi di uno specifico obbligo di ricorso - "sono tenuti" - in quanto "a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno"; solo dopo il P.M.), potrà (salva diversa valutazione o richiesta dei responsabili dei servizi socio-sanitari indicati), rimettere agli stessi la eventuale proposizione del ricorso (salvo prevedere l'obbligo degli stessi di riferire al P.M. sulle iniziative adottate).

Va sottolineato che i responsabili dei servizi sanitari e sociali interessati alla cura della persona (art. 406, 3° comma C.C.), diretti (ed unici) destinatari del dovere solidaristico – "sono tenuti" – del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno "ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di A.d.S." (3° comma dell'art. 406 C.C.), possono in alcuni casi (che devono ritenersi pressoché eccezionali), anche a fronte di inerzia o mancanza di familiari qualificati al ricorso, evitare che "appaia" la diretta iniziativa degli stessi nella promozione del ricorso (magari perché, per peculiari motivi specifici relativi al loro rapporto con il beneficiario, ritengono che il legame di fiducia - instaurato con difficoltà con la persona non autonoma -

potrebbe essere incrinato dalla conoscenza che essi stessi hanno presentato il ricorso per nomina di A.d.S. a suo favore). In questo caso essi potranno soddisfare al loro dovere di iniziativa, pur non promuovendo direttamente il ricorso, anche "fornendone comunque notizia al Pubblico Ministero" (art. 406, 3° comma C.C.), che potrà sussidiariamente assumersi la diretta iniziativa del ricorso.[3]

Nell'ambito della nuova normativa, attuativa dei massimi principi costituzionali, appare evidente, anche evitandosi in questa sede approfondimenti e analisi specifiche sui poteri di iniziativa, impulso d'intervento all'interno del procedimento di amministrazione di sostegno, che il **primo compito del P.M.** nell'ambito del più ampio controllo della idoneità della protezione delle persone non autonome, è quello di **assicurare l'interesse pubblicistico** (finalità della legge 6/2004) **a "tutelare… le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana… con la minore limitazione possibile della capacità di agire"** (art. 1).

Pertanto il P.M. potrà e dovrà controllare prima di tutto che non si faccia e non si sia fatto ricorso a strumenti di annullamento o riduzione della capacità di agire (interdizione/inabilitazione) non solo quando non sussistevano o non sussistono più i presupposti di "abituale infermità di mente che li rende incapace di provvedere ai propri interessi", ma anche quando l'uso dello strumento dell'interdizione non sia stato o non sia più assolutamente "necessario per assicurare la loro adeguata protezione" (art. 414 C.C.); e pertanto **il suo ruolo è,** in primis, **quello di controllore del mantenimento delle libertà, dei diritti e delle capacità della persona non autonoma** (e non già quello di portatore dell'interesse della società alla conservazione dei patrimoni familiari o alla tranquillità sociale) – vedasi, in particolare, l'art. 429, 2° comma C.C. in relazione alla promozione da parte del P.M. del ricorso giurisdizionale per revoca dell'interdizione (inabilitazione), a fronte dell'informativa del G.T. sul venir meno della causa dell'interdizione/inabilitazione.

In questo quadro va letto anche il potere di iniziativa del P.M. ai sensi dell'art. 413 ultimo comma C.C. in relazione all'informativa del G.T.. Una prima lettura ("ne informa il P.M. affinché vi provveda"), potrebbe indurre a ritenere obbligatoria l'azione del P.M. a fronte dell'informativa del G.T. circa la ritenuta necessità (per la *constatata* inidoneità dell'A.d.S. a "realizzare la piena tutela del beneficiario) di promuovere ricorso per interdizione (art. 712 C.P.C.). Ritiene questo Tribunale, per considerazioni sistematico-costituzionali necessariamente collegate ai fondamentali principi della legge 6/2004 e della Costituzione (personalismo, solidarismo e sussidiarietà), oltreché per quelle emergenti dagli stessi principi di autonomia e indipendenza (di cui gode anche il P.M. ai sensi dell'art. 108, 2° comma della Costituzione), che anche il potere del P.M. conseguente

[3] Appare necessario, per completezza di trattazione in ordine allo stesso ruolo sussidiario del Pubblico Ministero nella realizzazione dei principi del personalismo e del solidarismo a favore delle persone non autonome, come delineato dalla legge 6/2004 letta sistematicamente nel quadro della Costituzione, rinviare al punto 5 della sentenza, in cui si sono sinteticamente analizzati ruolo, compiti e doveri dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona secondo la previsione dell'art. 406, 3° comma C.C.

all'informativa del G.T. vada collegato non solo alla ritenuta infermità di mente abituale (che renda incapaci di provvedere ai propri interessi), ma anche alla autonoma valutazione positiva dell'assoluta necessità dell'interdizione per assicurare al beneficiario una protezione in nessun modo assicurabile attraverso l'articolazione di un idoneo provvedimento/progetto di sostegno.

Nel caso in cui il P.M. non ritenga che sussistano i presupposti dell'interdizione, sia in relazione all'infermità di mente abituale sia in relazione all'assoluta sua necessità, non dovrà, nonostante l'informativa/richiesta del G.T., promuovere procedimento di interdizione; è del tutto evidente che il P.M., in particolare, non potrà essere in alcun modo vincolato da un'eventuale giudizio di incapacità di agire della persona (giudizio cui, come si è evidenziato, non è legittimato il G.T.) presupposto o esplicitato dal G.T. nella sua informativa ex art. 413 ultimo comma C.C. e/o nel suo decreto di "cessazione dell'amministrazione di sostegno" per sopravvenuta inidoneità (decreto peraltro inefficace fino alla nomina di tutore o curatore provvisorio o all'emanazione della sentenza di interdizione/inabilitazione).

G) La sentenza della Corte Costituzionale riconosce in definitiva come sia del tutto estranea agli scopi di protezione della legge 6/2004, evidenziati dalla stessa rubrica introdotta per il 12° titolo del libro 1° del Codice Civile, la logica su cui si fonda il giudizio aprioristico e generalizzante di incapacità di agire, su cui unicamente si basava, prima dell'intervento della legge 6/2004, la protezione annullante prevista dall'art. 414 (e dall'art. 415) del C.C., possibile soltanto per le persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (si sottolinea che la Cassazione, con la sentenza del 12.06.2006, ha ben evidenziato che *"dall'esame testuale delle richiamate disposizioni che rispettivamente fissano i presupposti dei due istituti emerge quello che costituisce uno dei punti cardine della legge, e cioè la estensione del regime di protezione degli incapaci a soggetti che sono impossibilitati a provvedere ai propri interessi anche per cause diverse dalla infermità di mente, quali l'infermità fisica e la menomazione fisica e psichica – soggetti tra i quali possono menzionarsi, a titolo esemplificativo, i portatori di handicap -, i quali non sono in nessun caso assoggettabili ad interdizione").*

Il ricorso agli strumenti di protezione dell'inabilitazione e dell'interdizione può dunque legittimamente avvenire, come è esplicitamente previsto dalla rivoluzionata normativa civilistica, **solo "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"** (art. 414 C.C.). Come testualmente recita il passaggio-cardine della sentenza della Corte Costituzionale, "il giudice può ricorrere" – anziché all'amministrazione di sostegno – "alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità… **solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione"; in ogni altro caso è tenuto a scegliere,** quale strumento che "limiti nella minore misura possibile la sua

capacità", **l'amministrazione di sostegno,** che "consente… che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto". Ha sottolineato la Cassazione che *l'amministrazione di sostegno "si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno* ***status di incapacità,*** *concernente, nel primo caso i soli atti di straordinaria amministrazione ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Detto status* ***non è,*** *invece,* ***riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno…"***

La sentenza 12.06.2006 della Corte di Cassazione specifica ulteriormente, nella stessa direzione, i limiti di applicabilità dei diversi strumenti di protezione, sottolineando, al punto 4 della motivazione: *"fondamentale rilievo acquista in particolare, in tale quadro, il nuovo articolo 404 C.C.., concernente i presupposti per il ricorso all'amministrazione di sostegno, a norma del quale la persona che, per effetto di infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Formula, quella adottata dal legislatore, che colloca in primo piano la* ***esigenza di fornire un aiuto a chi si trovi in difficoltà, piuttosto che quella di individuare un organo che si sostituisca allo stesso in tutte le scelte relative agli atti in cui si estrinseca la sua personalità.***

Del pari, risulta ispirata al principio della generale capacità, con salvezza delle limitazioni rese necessarie dalla finalità di protezione del soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia, la disciplina dell'istituto, che si caratterizza per una particolare duttilità, a fronte del carattere tendenzialmente irreversibile e totalizzante della tradizionale regolamentazione della materia, dominata dalla opposta concezione di una generale condizione di incapacità del soggetto, riguardato essenzialmente come individuo potenzialmente portatore di pregiudizio dei propri interessi patrimoniali, e, massimamente, di quelli della propria famiglia; e, perciò, da assoggettare necessariamente a misure idonee ad impedirne ogni libertà di azione, sacrificandone ogni residua estrinsecazione della personalità.

Nell'amministrazione di sostegno, come risulta dall'articolo 405 C.C. nella formulazione introdotta dall'articolo 3 della legge 6/2004, è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina dell'amministratore, il cui incarico ha una durata generalmente, anche se non necessariamente, determinata, indicata nello stesso decreto (articolo 405, comma 5, n. 2 C.C.), individua, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che

l'amministratore medesimo ha il potere di compiere in nome e per conto di quest'ultimo (il soggetto beneficiario, come significativamente viene definito dalla legge – articolo 405, comma 5, n. 4).
E, dunque, al di fuori degli atti espressamente indicati nel decreto, che richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore, il beneficiario conserva la capacità di agire, come chiarito in modo non equivoco dal comma 1° dell'articolo 409 C.C., che gli consente "in ogni caso", al comma 2, di compiere gli atti necessari per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.
E, sempre nell'ottica della massima valorizzazione possibile della personalità e della volizione del soggetto debole, l'articolo 410 C.C. impone all'amministratore l'obbligo di informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere e, in caso di dissenso con lo stesso, il giudice tutelare".
Il giudice dello stesso procedimento contenzioso ed eventualmente accertativo di interdizione (o di inabilitazione) deve prima di tutto valutare – art. 414 C.C., come correttamente interpretato dalla Corte Costituzionale – se sia davvero impossibile ricorrere, per attuare un'efficace protezione del non autonomo (di cui si ipotizza, per l'effetto stesso della domanda in cui si sostanzia il relativo ricorso, uno stato di "incapacità di agire"), allo strumento esistenzialistico, personalizzante, ed espansivo della possibilità di agire, costituito dall'amministrazione di sostegno; che potrà essere adottata con provvedimento "puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto" (artt. 405, 4° e 5° comma C.C., 407 e 410 C.C.), anche tenendo conto della possibilità di ricorrere alle disposizioni integrative possibili ex art. 411, 4° comma C.C. (possibilità di estensione al beneficiario, in qualsiasi momento, "nel decreto di nomina o successivamente", di "determinati effetti, limitazioni e decadenze previsti dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato").
Solo ove, per le caratteristiche del particolare caso concreto debba esser escluso, dal giudice del procedimento di interdizione, che si possa garantire (attraverso qualsiasi sforzo di modulazione di un provvedimento articolabile da un G.T. nell'ambito dell'amministrazione di sostegno) una protezione efficace al non autonomo, il giudice stesso potrà abbandonare l'ambito di operatività della possibilità di agire (tipico dell'amministrazione di sostegno e di una protezione personalizzata dai poteri dell'A.d.S. "correlati alle caratteristiche del caso concreto"), ed approfondire la problematica relativa alla capacità (rectius, incapacità) di agire della persona, "giudicando" dell'infermità mentale abituale del non autonomo per dichiararne, se ne siano accertati i presupposti soggettivi ex art. 414 e/o 415 C.C., l'interdizione o l'inabilitazione.
H) Pertanto il **giudice dovrà anche compiere, nello stesso procedimento di interdizione/inabilitazione, uno sforzo di verifica concreta delle ragioni specifiche per cui con**

un provvedimento più o meno articolato, generico e/o specifico, di nomina dell'amministratore di sostegno non si potrebbero raggiungere gli effetti protettivi della interdizione/inabilitazione, pur tenendo conto delle possibilità di estensione di determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato. Solo ove tale **concreto accertamento prognostico** lo porti univocamente a ritenere che nel caso specifico attraverso l'amministrazione di sostegno non si potrebbe realizzare un'adeguata protezione del beneficiario (che si ritenga invece realizzabile con l'interdizione/inabilitazione), il giudice sarà legittimato a proseguire nel procedimento di interdizione/inabilitazione e ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive previste dall'art. 414 C.C. per giungere all'ormai totalmente residuale ed eccezionale pronuncia di interdizione/inabilitazione; ma **dovrà motivare la specifica causa di tale convincimento** e le ragioni particolari per cui il giudice dello stesso procedimento di interdizione/inabilitazione, in via d'urgenza, o il giudice tutelare, nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, non potrebbero riuscire a proteggere la persona non autonoma almeno nello stesso modo in cui sarebbe possibile attraverso gli strumenti annullanti dell'interdizione/inabilitazione. Va ribadito, peraltro, che **solo la accertata, concreta e specifica, individualmente motivata impossibilità di assicurare una protezione adeguata di una persona non autonoma (per abituale infermità di mente) con l'amministrazione di sostegno può render legittimo, ormai, il ricorso al giudizio sull'incapacità di agire della persona stessa** (art. 414 C.C.: "solo quando ciò è necessario…").

I) Tenendo conto di tali principi possono anche valutarsi criticamente i limiti della citata sentenza della Corte di Cassazione in sede di controllo della legittimità dell'operato del giudice di merito: ritiene infatti questo Tribunale che restino petizioni di principio le ipotesi, affermate dal giudice di merito il cui decreto è stato impugnato, e su cui la Cassazione ha ritenuto di non poter estendere il giudizio di legittimità, secondo cui per "la complessità degli atti da compiere" per conto del beneficiario, "avuto anche riguardo alla pregressa attività professionale svolta dall'infermo fino al momento precedente l'insorgenza della patologia dalla quale lo stesso risulta affetto" (nel caso di specie, quella di avvocato), l'infermo stesso sarebbe tutelabile (anche in ragione delle caratteristiche della infermità "descritta come totalmente, pur se non irreversibilmente, invalidante, e tale da non consentirgli di provvedere autonomamente ad alcun atto della vita" quotidiana), solo con l'interdizione. Ritiene infatti il Tribunale che **una qualsiasi motivazione del giudice di merito sul punto sia censurabile anche in sede di legittimità se non affronti specificamente le particolari ragioni per cui, attraverso un adeguato provvedimento ex art. 405 C.C., non si potrebbe riuscire a proteggere il non autonomo almeno alla stesso modo in cui sarebbe protetto attraverso il giudizio annullante ed incapacizzante di interdizione.**

Così non dovrebbe bastare l'indicazione di una pur complessa attività o di problemi economici e giuridici particolarmente rilevanti che la persona non autonoma era chiamata ad affrontare quando godeva di piena autonomia, per escludere correttamente – in punto di diritto - l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno; infatti, certo, neanche con l'interdizione alcune attività potrebbero esser compiute in nome e conto dell'interessato e in sua vece (ad esempio l'attività forense); e, relativamente ad atti giuridici non personalissimi (per quelli personalissimi non compibili dall'amministratore di sostegno – ad esempio matrimonio o testamento - possono utilizzarsi le estensioni di effetti e di limiti specifici dell'interdizione, secondo la previsione del 4° comma dell'art. 411 C.C.), di ordinaria o straordinaria amministrazione che siano, con un adeguato provvedimento di nomina dell'A.d.S. ai sensi dell'art. 405, 4° e 5° comma C.C., si può caso per caso, secondo le esigenze ed il progetto di sostegno possibile per la persona, dal giudice stesso prevedere, di volta in volta o in via generale, anche una rappresentanza speciale o generale, generica o specifica, utile nelle stesse ipotesi in cui sarebbe necessario e possibile operare con la rappresentanza del tutore a favore dell'interdetto; coprendosi di fatto (più vantaggiosamente, anzi, che attraverso la rappresentanza generale del tutore), pressoché tutto il campo delle attività possibili a favore, in nome e per conto di ogni beneficiario; e, normalmente, con ben diversa incisività sia sotto il profilo dell'inserimento delle attività del rappresentante in un più ampio progetto di sostegno, sia sotto il profilo di una più puntuale possibilità di controllo (art. 405, 5° comma, n. 6 C.C. e, anche 410, 2° comma C.C.).

D'altra parte il *facere* di nessun essere umano, eventualmente anche antigiuridico, non potrebbe esser impedito neanche attraverso l'interdizione e la logica del divieto e dell'annullamento ad essa sottesa, neppure con l'aprioristica previsione dell'annullabilità *ex post* di tutti gli atti dallo stesso compiuti ex art. 427 C.C. Anzi, la qualità della protezione (anche verso gli altri) possibile, ovunque dimori (o debba prevedersi che temporaneamente o permanentemente dimori) la persona non autonoma, può ben esser meglio assicurata attraverso un progetto di sostegno con giuridica rilevanza adottabile ex art. 405 C.C. (con le relative possibilità di articolazione personalizzante, di integrazioni e modifiche in ogni momento e comunque con la conservazione del diritto alla dignità della persona ammalata), piuttosto che attraverso la previsione, neutra, definitiva ed annullante, dell'interdizione; che – oggettivamente – tende a mantenere ogni attività realizzabile dalla persona abitualmente inferma di mente (o nei confronti della stessa) nella nebbia livellante della sostanziale giuridica irrilevanza.

Ancora, se, per un singolo atto concreto compiuto dal beneficiario contro il suo interesse non si ritenga applicabile l'annullabilità conseguente alla violazione delle previsioni contenute nel decreto di nomina di A.d.S. (art. 412, 2° comma C.C.), potrà normalmente soccorrere, come per ogni

persona che abbia compiuto un atto gravemente dannoso in condizioni di incapacità di intendere o di volere, l'annullabilità specifica prevista dal 1° comma dell'art. 428 C.C.; né pare sufficiente – salvo casi del tutto eccezionali da ritenersi di difficilissima configurabilità anche astratta – la maggior ampiezza dell'annullabilità generale prevista dal 2° comma dell'art. 427 C.C., per far ritenere complessivamente più idonea a realizzare una tutela a spettro ampio ed esistenziale del beneficiario (voluta dall'art. 1 della legge 6/2004 alla luce dei fondamentali principi costituzionali), la protezione offerta dall'interdizione (sostanzialmente patrimonialistica e meramente "passiva"), rispetto a quella (specifica, esistenziale ed "attiva") offerta da un articolato decreto di nomina di amministratore di sostegno.

Va ribadito ulteriormente, in relazione alla **strumentalità necessaria** di ogni misura di protezione alle concrete esigenze della persona (valorizzata esistenzialisticamente nel complesso di tutti i suoi diritti fondamentali e non solo come centro di riferimento di atti giuridico-economici), che secondo la stessa sentenza della Corte Costituzionale, la diversità di "ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno" rispetto a quello dell'interdizione/inabilitazione (con il cui ambito non "può coincidere", come invece erroneamente affermato dalle due eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dal G.T. di Chioggia), si fonda in sostanza solo sulla possibilità di assicurare o meno, attraverso un idoneo provvedimento ex art. 405 C.C., la protezione necessaria alla persona non autonoma **(sussidiarietà funzionale dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno);** e solo eccezionali caratteristiche del caso specifico, che rendano in concreto non articolabile una protezione fondata sulla "possibilità di agire" della persona (e a favore della persona), possono rendere applicabili gli strumenti ormai eccezionali dell'interdizione/inabilitazione. Come afferma la sentenza della Cassazione più volte citata *"la prevista possibilità di ricorso all'amministrazione di sostegno anche nei casi di infermità (o menomazione fisica o psichica) determinante una impossibilità anche parziale o temporanea di attendere efficacemente ai propri interessi, sicuramente non ne esclude l'ammissibilità ove questa sia invece totale o permanente. In questo secondo caso, non appare configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. …l'ordito normativo esclude che si faccia luogo all'interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno. …[con l'amministrazione di sostegno] il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dall'interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale… [l'istituto dell'interdizione] ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in*

considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura… Né osta a siffatta impostazione il rilievo che l'amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l'amministratore e il giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell'art. 410 C.C., della informazione al primo (o al giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L'argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto la non imprescendibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari".

L) La sottolineatura della centralità delle esigenze protettive, nella valutazione dell'applicabilità dei diversi strumenti di protezione ancora normativamente previsti (nonostante la radicale modifica dell'ottica codicistica relativa al modo di affrontare le conseguenze della disabilità), permette anche di comprendere la sostanziale superfluità di un approfondimento delle apparentemente diverse valutazioni della Corte Costituzionale e della Cassazione in ordine alla discrezionalità del giudice in merito all'adozione dello strumento dell'amministrazione di sostegno o del ricorso ai rigidi istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. La Corte Costituzionale sottolinea che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno non coincide con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione, pur indicando il discrimen normativo nella possibilità o meno di assicurare adeguata protezione all'incapace; la Corte di Cassazione evidenzia invece la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dell'idoneità, da motivare "logicamente e congruamente", dell'uno più che dell'altro strumento a sovvenire alle esigenze di protezione del beneficiario.

Ma entrambe le ottiche vengono totalmente collegate, in relazione all'applicabilità dell'interdizione (al di là dei limiti delle singole applicazioni pratiche), alla assoluta impossibilità di protezione della persona non autonoma attraverso l'amministrazione di sostegno e quindi all'utilizzabilità della interdizione solo quale ultimo strumento inevitabile per assicurare una qualche protezione all'infermo di mente **(sussidiarietà funzionale ed eccezionalità dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno).**

Qualora tale ottica costituzionalmente doverosa venga nei singoli procedimenti puntualmente osservata ed applicata, potrà constatarsi la pressoché totale **residualità** e la sopravvenuta sostanziale superfluità del ricorso allo strumento annullante dell'interdizione per superare i limiti di autonomia di una qualsiasi persona non autonoma; essendo a suo favore stati previsti i modi

attraverso i quali si possono prevedere e realizzare interventi di sostegno idonei a superare o ridurre le conseguenze di qualsiasi disabilità senza incidere sui diritti inviolabili della persona e sulla sua stessa dignità.

Solo sulla base delle argomentazioni sopra riportate si ritiene possibile giungere ad una corretta decisione di ogni questione relativa ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, valorizzando pienamente **l'assoluta centralità dell'A.d.S.;** essa si rivelerà, così, **pienamente ed utilmente applicabile a tutti i casi di menomazioni o infermità che riducano o eliminino le concrete possibilità di autodeterminazione di ogni uomo.**
Una **lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo** introdotto dalla legge 6/2004, attenta ai valori ed ai diritti fondamentali che debbono guidare ogni legge che si inserisca nel percorso stesso dell'esistenza di ogni uomo (quando per qualsiasi causa si riducano le sue possibilità di autonomia), permette - soprattutto alla luce di una concreta e maturata **esperienza di ascolto** (art. 407, 2° comma C.C.) delle esigenze di diversissime situazioni di sofferenza, che solo il ***colloquio diretto*** con la persona non autonoma può assicurare (meglio se nell'ambiente in cui si svolge normalmente la sua esistenza) - di comprendere, superando facilmente tutti i problemi interpretativi, il significato delle singole disposizioni, inserendole nel nuovo sistema ed inquadrandole in un contesto unitario sempre riconducibile alla **possibilità di un progetto di sostegno della persona nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana** (art. 1 legge 6/2004).
Si comprendono così correttamente, "immergendo" l'applicazione del diritto nei singoli casi, i principi del **superamento del giudizio di incapacità** (e conseguentemente **della giurisdizione** e dalla logica dell'annullamento) e la necessaria **valorizzazione** del nuovo istituto **della possibilità di agire;** e la necessità di **valutazione *dal* punto di vista del non autonomo** e di **focalizzazione *del* punto di vista dello stesso** (**principio di immedesimazione**)[4].
Attraverso una lettura doverosamente orientata dallo spirito della legge e dai valori costituzionali si può comprendere fino in fondo l'assoluta necessità di **modulare per la persona non autonoma un progetto di sostegno con giuridica rilevanza** ma comunque personalizzante, modulabile e

[4] "…dalla polvere io innalzo
una voce di protesta:
voi non vedeste mai
il mio lato in fiore!
Voi che vivete, siete davvero degli sciocchi,
voi che non conoscete le vie del vento
nè le forze invisibili
che governano i processi della vita".
(da Serepta Mason-Spoon River Antology – Edgard Lee Masters)

solidaristico, con cui tentar di valorizzare le esigenze della persona, anziché emettere un giudizio aprioristico, rigido, definitivo e sostanzialmente inutile di annullamento.

Si capisce anche che obbiettivo del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non sono tanto atti giuridici ed economici, ma la **protezione attiva e passiva** della persona, intesa come ***cura ed assistenza*****, funzioni della vita quotidiana e attività, superamento dei condizionamenti e dei limiti** derivanti dalla sua infermità e/o menomazione, in una logica di esistenzializzazione del diritto della persona; e, ancora, è agevole evidenziare il significato autentico del **principio di strumentalità** di ogni intervento della A.G. alle esigenze di protezione attiva e passiva della persona, con le conseguenti caratteristiche di **sussidiarietà funzionale e di eccezionalità del giudizio di interdizione/inabilitazione.**

Si attualizzano alla luce di questo quadro interpretativo i **principi di immediatezza e continuità della protezione,** superando la logica giuridica, collegata solo all'esigenza di sicurezza familiare e sociale, del giudizio di interdizione, valorizzabile soltanto per "sostituire" la persona ritenuta abitualmente inferma di mente; la ghettizzazione viene così vantaggiosamente travolta dalla **logica costituzionale della necessità del superamento dei limiti derivanti da ogni infermità o menomazione;** gli stessi *saperi* degli operatori coinvolti negli interventi di sostegno non devono esprimersi più soltanto in giudizi specialistici e settoriali, ma debbono essere valorizzati pienamente nell'ambito di un **progetto di sostegno unitario e condiviso,** che parte dal **riconoscimento della capacità di agire quale diritto inviolabile** dell'uomo (artt. 1 legge 6/2004 e 409, 1° comma C.C.) e, parallelamente, dalla presa d'atto, quale conseguenza necessaria del **riconoscimento** degli attributi essenziali di ogni persona, **della possibilità per ogni beneficiario di "compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"** (art. 409, 2° comma C.C.).[5]

[5] Dal contesto normativo sono traibili ulteriori principi (come il **principio di semplificazione** del procedimento e quello di **non onerosità)** a loro volta facilitanti una lettura ed un'applicazione corretta della normativa; ma tenendo presente i limiti di una sentenza, non sono stati sostanzialmente sviluppati nella presente trattazione, non essendo ciò indispensabile ai fini della definizione del procedimento.

SINTESI CONCLUSIVA E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO AL PRESENTE PROCEDIMENTO

Notazioni in punto illegittimità del decreto del G.T. di Chioggia. La violazione degli obblighi di doverosità, immediatezza e continuità della protezione. Le esigenze di immediata protezione e la reiezione del ricorso per interdizione. Nuova trasmissione del procedimento al G.T. di Chioggia con revoca del tutore provvisorio e nomina di A.d.S. provvisorio.

Osserva il Tribunale che, sulla base di quanto premesso in diritto, la **protezione** di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anche ove ritenuto, per infermità di mente, in situazione di abituale incapacità di intendere e di volere e comunque di accudire personalmente ai suoi interessi (ai sensi del presupposto elemento soggettivo ancor richiesto dall'art. 414 C.C. per ogni pronuncia di interdizione), appare di **possibile e pertanto necessaria** (art. 414 C.C.) **realizzazione attraverso un adeguato provvedimento di nomina di amministratore di sostegno,** a carattere generale, riguardante sia la cura e l'assistenza della persona non autonoma, che l'amministrazione del suo patrimonio.

Deve infatti sottolinearsi **l'erroneità dell'interpretazione giuridica posta a base del decreto del G.T. di Chioggia;** appare infatti evidente che tale G.T., al di là delle espressioni usate, ha inteso dichiarare, con il suo provvedimento, l'incapacità di agire del signor xxxxxxxxxxx ritenendo che una supposta infermità di mente da cui derivino rilevanti compromissioni delle possibilità relazionali di una persona non possa che essere giuridicamente valorizzata attraverso l'interdizione ("non ricorrono nel caso di specie i presupposti della nomina di un amministratore di sostegno, e si rende viceversa necessaria altra misura di protezione conforme alla condizione psico-fisica – tanquam mortuus corpus – nella quale versa irrimediabilmente il xxxxxxxxx").

Ritiene il collegio, in base alle considerazioni in diritto espresse nei punti da 1 a 9 della motivazione (a prescindere da ogni commento sulle citazioni, locuzioni ed espressioni usate sia dal C.T.U. che dal G.T., riportate fedelmente in corsivo nella sezione di questa sentenza dedicata allo svolgimento del processo e al fatto), che tali conclusioni siano ispirate ad una concezione arcaica degli strumenti di protezione sia rispetto ai valori costituzionali affermati dagli art. 2 e 3 della Costituzione, sia rispetto all'espresso dettato normativo della legge 6/2004, che prevede - in attuazione del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo e del dovere di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza ai cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana - la possibilità di inserire la persona non autonoma (quale che sia la causa, la durata e l'entità dell'impossibilità di provvedere direttamente "all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana"

– art. 1 legge 6/2004 - / "ai propri interessi" – art. 404 C.C. -) in un progetto di sostegno a giuridica rilevanza che superi o riduca le conseguenze della sua mancanza di autonomia.

Le sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione, commentate al punto 9 della sezione precedente di questa sentenza confermano univocamente la correttezza dell'interpretazione ormai costante di questo Tribunale e, in particolare ***"l'errore di diritto consistente nel ritenere*** - come il G.T. di Chioggia - ***che il discrimen tra il campo di applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno e quella dell'interdizione vada ravvisato esclusivamente nella sussistenza o meno di una residua autonomia e capacità del beneficiario…";*** tanto che la Cassazione, nell'ambito della stessa sentenza, ha affermato come **principio di diritto,** relativamente all'applicazione dell'interdizione/inabilitazione o dell'amministrazione di sostegno, che ***"rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa".***

E' del tutto evidente che tali principi debbono essere correttamente applicati a tutti i procedimenti che qualsiasi giudice esamini (in particolare avendo acquisito, attraverso l'esperienza di migliaia di casi, una chiara comprensione della loro applicabilità in diritto ed efficacia in fatto), a prescindere del tutto dal richiamo (scorrettamente invocato dal G.T. di Chioggia per asseverare la disapplicazione sostanziale di specifico provvedimento emesso dal Presidente - estensore della presente sentenza - ex art. 418 C.C. durante il precedente procedimento di interdizione nei confronti di xxxxxxxxxxxxx) di poche iniziali pronunce di questo stesso Tribunale relative ad alcuni procedimenti di interdizione – mai di amministrazione di sostegno - in corso e già in *conclusioni* o in *discussione* all'entrata in vigore della legge 6/2004; l'errore di diritto (eventualmente in assoluta buona fede commesso in tali particolarissimi casi da questo Tribunale), non legittima in alcuna maniera il perseverare in un indirizzo interpretativo (presso il Tribunale di Venezia comunque subito limitato a pochissimi e particolari casi)[6] che si deve giudicare errato (e comunque inapplicabile in concreto proprio per il caso di xxxxxxxxxxxxxxxxx) alla luce di specifici approfondimenti giuridici e culturali, operati congiuntamente alla progressiva acquisizione di una

[6] Va sottolineato essersi comunque trattato di casi con caratteristiche assai differenti rispetto a quello di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, in relazione ai quali era stata esclusa in concreto la possibilità di specifica protezione con l'amministrazione di sostegno (seppur con valutazioni che, alla luce dei successivi approfondimenti e dell'ampliamento dell'esperienza applicativa, sarebbero state anch'esse superabili attraverso un adeguato decreto personalizzato ex art. 405, 4° e 5° comma C.C.).

sempre maggiore (e positiva) esperienza nell'applicazione (in migliaia di casi) del nuovo strumento dell'amministrazione di sostegno.

Quanto ampiamente sottolineato in motivazione e, in particolare ai punti 4, 6 e 9, anche a commento delle decisioni della Corte Costituzionale e della Cassazione, rende sostanzialmente superfluo, in questa sede, evidenziare l'ulteriore erroneità dell'interpretazione del G.T. di Chioggia in relazione alla questione relativa ai rapporti tra A.d.S. e comprensione delle indicazioni e delle aspirazioni del beneficiario ex art. 410 C.C. (l'A.d.S. è stata anche per questo motivo erroneamente denegata dal G.T. di Chioggia, secondo cui la "assoluta compromissione delle facoltà motorie e intellettive preclude al xxxxxxxxxx, da un lato di compiere da sé solo qualsivoglia atto della vita quotidiana, compresi quelli più elementari, dall'altra di elaborare, prendere consapevolezza e comunicare all'esterno aspirazioni e bisogni esistenziali", cosicché "il xxxxxxxxxx non potrebbe in alcun modo esercitare i diritti e le facoltà che la legge introduttiva dell'amministratore di sostegno assicura, in funzione di garanzia e tutela, al beneficiario di tale nuova misura di protezione, misura di protezione che presuppone comunque un soggetto in qualche modo cosciente di sé e in grado di interloquire, portatore di un proprio punto di vista, con l'ambiente esterno").

E' comunque opportuno sinteticamente ricordare che la stessa Cassazione ha premesso al **principio di diritto** secondo cui **"l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa"**, la testuale considerazione secondo cui **"non osta a siffatta impostazione il rilievo che l'amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l'amministratore e il giudice, attraverso la… previsione, ad opera dell'art. 410 C.C., della informazione al primo (o al giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L'argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari"** (sulla questione, in particolare, si fa riferimento alle considerazioni più ampiamente esposte al punto 2 dei motivi di diritto della presente sentenza).

Va ancora sottolineata, in base alle considerazioni in diritto sopra riportate (in particolare ai punti 7-8 e 9 della sezione precedente), anche l'illegittimità dello stesso provvedimento con cui il Giudice Tutelare di Chioggia ha disposto **consulenza tecnica d'ufficio** non sul modo di realizzare il miglior progetto di sostegno possibile, nel caso concreto, per garantire a xxxxxxxxxx il superamento, per quanto possibile, delle sue condizioni di non autonomia e comunque per permettergli il conseguimento delle migliori condizioni esistenziali, ma **per accertarne,** sostanzialmente, **la sua incapacità di agire** (l'articolazione del quesito peritale, riportata in sede di descrizione dello svolgimento del processo, appare finalizzata soltanto a delegare al C.T.U. l'accertamento di elementi ritenuti utili ai fini di tale **giudizio, per il quale il G.T. non ha competenza funzionale). Il G.T.,** in sostanza, **ha richiesto al C.T.U. un accertamento (giurisdizionale e riservato in via eventuale al Tribunale durante il procedimento di interdizione) non rientrante nella sua competenza funzionale, addirittura per smentire un provvedimento specifico dato da questo Tribunale.**

Va sottolineato che questa situazione non rientra affatto in quella, indicata come possibile, dalla Corte Costituzionale, che, in applicazione dell'art. 413 ultimo comma C.C., ha ipotizzato il caso in cui il Giudice Tutelare **abbia constatato** che attraverso l'amministrazione di sostegno – *"rivelatasi inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario"* - per eventuali cause specifiche del tutto peculiari al singolo caso di specie, non è possibile raggiungere (nonostante ogni modulazione personalizzante del provvedimento applicativo e/o modificativo), una idonea protezione del beneficiario ("il Giudice Tutelare cui il procedimento sia stato trasmesso, ove consideri che l'amministrazione di sostegno ***si sia rivelata*** *inidonea* a realizzare la piena tutela del beneficiario, ben può applicare il citato 4° comma dell'art. 413 C.C. e dichiararla cessata").

Nel caso di specie, tra l'altro, il **Giudice Tutelare di Chioggia ha, con ulteriore evidente errore di diritto, pur a fronte di una situazione di conclamata necessità di protezione** (anche se lo stesso G.T. ha ritenuto, non correttamente, di poter in questo caso evitare di recarsi a "sentire personalmente il beneficiario", come invece testualmente impone il 2° comma dell'art. 407 C.C.; l'obbligo assume ancor maggior pregnanza a fronte di un provvedimento denegativo di ogni protezione)[7] **caducato, attraverso un provvedimento unicamente negatorio della possibilità di**

[7] Si sottolinea nuovamente, come già esplicitato nel punto 8, che la rilevanza della prescrizione normativa del 2° comma dell'art. 407 C.C., secondo cui ***"il G.T. deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova"***, emerge di per sé dalla necessità di tener conto, come prevede la legge, dei ***bisogni*** oltrechè delle ***richieste*** del beneficiario; è evidente che, soprattutto quando il beneficiario non sia in grado di esprimere direttamente le sue ***richieste, scelte, aspirazioni*** (art. 410 C.C.) il giudice tutelare può, normalmente, apprezzarne i ***bisogni*** solo "recandosi personalmente" nel luogo ove questi si trova, per valutarne la situazione esistenziale alla luce non solo di quel che il beneficiario può fargli capire (all'evidenza meglio da

nomina di amministratore di sostegno (e senza salvezza alcuna della nomina di A.d.S. provvisorio disposta ex art. 418 C.C. nel procedimento di interdizione precedente), **la protezione in essere, senza ripristinarne alcuna.** Ha così reso assai difficile la situazione esistenziale del beneficiario e dei familiari conviventi che, dopo il decreto negatorio 27 settembre 2005 del G.T. di Chioggia (e fino alla nomina di tutore provvisorio avvenuta nel nuovo procedimento di interdizione subito dopo l'esame del beneficiario, il 9 maggio 2006) non hanno potuto gestire utilmente, in alcun modo, nell'interesse del beneficiario, la rilevante somma "vincolata" di Euro 100.000,00; con essa, in particolare, avrebbero voluto e potuto migliorarne le condizioni di assistenza domiciliare – assunzione di una badante –; ed anche, come si dispone nel nuovo provvedimento urgente di nomina di A.d.S. contestuale alla sentenza reiettiva dell'interdizione ed alla trasmissione ex art. 418 C.C., avrebbero potuto intervenire sull'immobile in cui convivono con il beneficiario per evitare compromissioni ulteriori delle sue già fragilissime condizioni di salute a causa della grave situazione di umidità dei locali (che *il Presidente* estensore della presente sentenza *ha potuto constatare solo recandosi personalmente in loco* – cfr. l'impegno dei servizi sociali in tal senso acquisito all'udienza 9.05.2006).

---

lui esprimibile - e comprensibile per il G.T. -, presso il luogo di dimora, piuttosto che in un luogo mai conosciuto dal beneficiario - spesso alienante come un'aula o una stanza di Tribunale, sovente raggiunta superando la "confusione" dei relativi corridoi e dopo inevitabili attese tra persone sconosciute e in atteggiamento normalmente ostile o conflittuale tra di loro - e in condizioni del tutto diverse da quelle della sua vita abituale), ma anche della realtà delle condizioni in cui questi si trova a vivere, con particolare riferimento alla situazione abitativa, da cui possono emergere ***bisogni oggettivi*** della persona non autonoma (***principio di immedesimazione nella posizione del beneficiario*** per emettere un decreto-progetto di sostegno adeguato). La esplicitazione della *ratio* dell'obbligo di ***audizione personale*** (art. 407, 2° comma C.C.) prima di emettere un provvedimento "ordinario" di nomina di A.d.S. ex art. 405, 5° comma C.C. (salva la necessità/possibilità del provvedimento provvisorio d'urgenza ex art. 405, 4° comma C.C., cui dovrà comunque seguire un'udienza con audizione personale del beneficiario) o, a maggior ragione, di reiezione del ricorso (provvedimento questo ultimo legittimo solo per la ritenuta mancanza di esigenze di protezione a fronte di una qualsiasi infermità o menomazione fisica o psichica che incida negativamente sull'autonomia della persona) va collegata alla previsione della possibilità di emettere comunque, in ogni momento del procedimento di amministrazione di sostegno, perfino d'ufficio, "provvedimenti urgenti e provvisori per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio" (art. 405, 4° comma C.C.), anche prima dell'audizione del beneficiario (**principio di immediatezza della protezione**). Tale previsione speciale evidenzia, *a contrariis,* l'impossibilità giuridica di adottare qualsiasi provvedimento denegatorio dell'A.d.S. (che, tra l'altro, è provvedimento "definitorio" del procedimento, a differenza del decreto che dispone l'A.d.S. - o che comunque provvede ex art. 405, 4° e 5° comma C.C. -, che di per sé non chiude mai il procedimento – eccetto che si riferisca al compimento di un unico atto -, modellando soltanto il sempre modificabile progetto di sostegno iniziale), senza che il G.T. abbia "sentito" (anche recandosi personalmente nel luogo in cui la persona si trova) il beneficiario stesso.

L'evidenza della gravità delle condizioni in cui xxxxxxxxxxxxx (e, conseguentemente, la sorella xxxxxxxxxxx – già amministratrice di sostegno provvisora - ed il cognato, conviventi con il beneficiario) si è trovato a seguito del caducarsi, attraverso il decreto del G.T. di Chioggia, di ogni misura di protezione, impone di **sottolineare nuovamente in questa sede come tutto il dispiegarsi dei rapporti tra i diversi procedimenti di protezione sia informato all'esigenza assoluta di evitare che una persona non autonoma per grave e abituale infermità mentale sia comunque lasciata anche temporaneamente, quando a suo favore sia stata disposta una misura protettiva, senza protezione alcuna (principio di continuità della protezione)**.

Così, ad esempio, il **4° comma dell'art. 413 C.C.** prevede soltanto, a fronte di una amministrazione di sostegno comunque già in essere (come nel caso di specie, attraverso il provvedimento del Tribunale ex artt. 418 e 405 4° comma C.C.), la possibilità di declaratoria di cessazione della misura; con la testuale precisazione che, ove la sopravvenuta inidoneità ("si sia rivelata inidonea") "a realizzare la piena tutela del beneficiario" possa, secondo il G.T., esser superata solo attraverso il diverso strumento dell'interdizione/inabilitazione, tuttavia permane l'amministrazione di sostegno fino alla nomina del tutore o curatore provvisorio o fino alla sentenza di interdizione o di inabilitazione. **Tale disposizione** – che implicitamente ma necessariamente esclude la possibilità che in ipotesi di permanente necessità di protezione (di qualsiasi tipo e/o da qualsiasi menomazione o infermità causata) possa essere negata o respinta o revocata una amministrazione di sostegno; **è stata specificamente violata da Giudice Tutelare di Chioggia che, attraverso una** (nel caso di specie) **inammissibile dichiarazione "negatoria" non ha "salvato" la precedente nomina di amministratore di sostegno provvisorio.**

Vanno qui richiamate, per completezza e per la piena comprensione della radicale illegittimità del provvedimento del G.T. (che ha revocato una protezione in essere già disposta ex artt. 418 e 405, 4°comma C.C. dal Tribunale di Venezia), le argomentazioni in merito svolte in tutti i passaggi di diritto della motivazione e, in particolare, nei punti 1 – 3 – 6 – 9 – 10, in cui si approfondiscono i principi di immediatezza e continuità della protezione nonché l'inammissibilità della formulazione, da parte del G.T., di un giudizio sull'incapacità di agire della persona (già di per sé eccezionale nel sistema); nonché le considerazioni sull'obbligo giuridico del G.T. di assicurare, attraverso un idoneo provvedimento di nomina di A.d.S., la miglior protezione di ogni persona non autonoma, anche a fronte di ritenuta infermità di mente.

La gravità della decisione del G.T di Chioggia, che ha "annullato" la nomina di A.d.S. provvisorio disposta dal Tribunale, appare equiparabile a quella con cui un Giudice Tutelare, a fronte di una nomina di tutore provvisorio avvenuta nel corso di un procedimento giurisdizionale di interdizione, negasse autonomamente tale tutela a prescindere dal giudizio

del Tribunale o contro di esso; sul punto basti citare il passaggio della sentenza della Corte Costituzionale in cui si evidenzia che **le norme impugnate** proprio dal Giudice Tutelare di Chioggia (a seguito di trasmissione allo stesso, per la prosecuzione del procedimento di amministrazione di sostegno, degli atti di due procedimenti) **"prevedono specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali** – ove tra il Giudice Tutelare e Tribunale sorgano conflitti sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell'incapace – **questi non rimane comunque privo di tutela.** In particolare, l'art. 413 4° comma C.C. dispone che il Giudice Tutelare – se nel dichiarare la cessazione dell'amministrazione di sostegno rivelatasi inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ritenga invece debba promuoversi giudizio di interdizione o inabilitazione – ne informa il Pubblico Ministero affinché vi provveda; **in tal caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio o con la dichiarazione di interdizione o inabilitazione".**

Va ancora sottolineato che il Giudice Tutelare di Chioggia non ha neanche inviato al P.M. l'informazione prevista dall'art. 413 C.C. (a fronte di declaratoria di cessazione dell'A.d.S), **per l'eventuale promozione del procedimento di interdizione** (o comunque per ogni sua valutazione); con le conseguenze non solo del venir meno di ogni protezione, ma anche di rimettere soltanto all'iniziativa del familiare l'ipotesi dell'instaurazione di altro procedimento protettivo; **ciò nonostante che nel caso di specie il G.T. avesse ritenuto sussistente una "assoluta compromissione delle facoltà motorie ed intellettive"** che rende il beneficiario privo di ogni autonomia, totalmente dipendente dagli altri e bisognoso di un progetto personalizzato di assistenza personale e gestione dei cespiti patrimoniali funzionale a garantirgli, pur nel disagio e nella sofferenza, condizioni di dignità e fattiva accoglienza.

Va in questa sede ripetuto che il G.T. non può legittimamente effettuare alcun accertamento sulla capacità di agire (e pertanto neanche sulla cosiddetta *incapacità naturale* abituale di intendere e/o di volere) del beneficiario, né può emettere alcuna declaratoria di incapacità di agire dello stesso; pertanto **il G.T. non può mai legittimamente, a fronte di un procedimento per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno ex art. 407 C.C., "negare" una protezione** (o respingere il ricorso o dichiararlo inammissibile) più o meno ampia, **modulabile nel caso concreto attraverso il decreto di cui all'art. 405 C.C.,** neanche (e a maggior ragione) **se ritenga che l'assenza o riduzione di autonomia del beneficiario consegua,** nel caso di specie, **ad una infermità di mente**

abituale (situazione rientrante nell'ampia previsione delle menomazioni o infermità psichiche anche permanenti di cui all'art. 404 C.C.), quale che sia la sua gravità.[8]

In questi casi dovrà comunque applicare il provvedimento di nomina di A.d.S., ex art. 405 4° comma e/o 5° comma C.C. ritenuto più idoneo nel caso concreto; salvo valutarne esperienzialmente la sua inidoneità/insufficienza dopo la sua applicazione infruttuosa o la constatazione della sua inadeguatezza **(principio di immediatezza della protezione).** Solo successivamente potrà dichiarare ex art. 413 ultimo comma C.C. la cessazione di tale misura, a fronte della constatata insufficienza o inidoneità della stessa; ma tale declaratoria non priverà però mai la persona non autonoma della protezione possibile attraverso il decreto di amministrazione di sostegno (applicabile in via provvisoria, ex art. 405, 4° comma C.C., anche dal Tribunale ai sensi dell'art. 418 C.C.), perché la perdita di efficacia della nomina avverrà solo dopo la sentenza dichiarativa dell'interdizione/inabilitazione o la nomina di tutore/curatore provvisorio nel procedimento eventualmente promosso dal P.M. con ricorso davanti al Tribunale (a seguito dell'informativa del G.T. ex art. 413 ultimo comma C.C.).

Così si realizza l'intento normativo, sottolineato anche dalla **Corte Costituzionale,** che **evidenzia** come la legge 6/2004 abbia previsto **"specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali – ove tra il Giudice Tutelare e il Tribunale sorgano conflitti sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell'incapace – questi non rimante comunque privo di tutela" (principio di continuità della protezione).** Come già sottolineato al punto 10, **il sistema,** anche attraverso la possibilità di urgente ed immediata nomina di amministratore di sostegno (adottabile da parte del G.T., ex art. 405 4° comma C.C., anche prima dell'audizione del beneficiario ex art. 407 2° comma C.C.; si sottolineano le differenze rispetto alla nomina di tutore provvisorio, adottabile unicamente dal Tribunale ma solo dopo l'esame dell'interdicendo, nel corso del procedimento giurisdizionale di interdizione) **è informato ai principi di immediatezza e continuità della protezione a favore del non autonomo,** quale che sia l'infermità o menomazione cui è collegata la totale o parziale mancanza di autonomia.

Appare pertanto radicalmente errato, oltre che contradditorio, ogni provvedimento del G.T. che, ritenendo sussistere (come nel caso di specie ritenuto dal G.T. di Chioggia) le condizioni

[8] E', invece, sempre evidentemente consentito al G.T. di dichiarare, anche a seguito di trasmissione del procedimento ex art. 418 C.C. da parte del Tribunale, la cessazione (o chiusura ex art. 405, 7° comma in relazione all'art. 413, 1° e 3° comma C.C.) dell'A.d.S. quando "si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno" e perciò siano cessate le condizioni di carenza di autonomia per infermità o menomazione e sia venuta in conseguenza meno ogni esigenza di protezione (art. 404 C.C.); se invece le esigenze di protezione, per il modificarsi delle condizioni di autonomia del beneficiario, si siano ridotte o ampliate, potrà/dovrà lo stesso G.T., anche d'ufficio, modificare o integrare i precedenti provvedimenti (art. 407, 4° comma C.C.) per renderli rispondenti alle esigenze del beneficiario (anche valorizzando gli elementi di cui all'art. 410 C.C.).

soggettive previste dall'art. 414 C.C., neghi o non applichi o comunque caduchi (in modo difforme dalle previsioni e dagli effetti dell'art. 413 ultimo comma C.C.) la misura protettiva dell'A.d.S.; ciò, ovviamente, anche quando, come nel caso di specie, tale misura sia stata prevista ex art. 418 ultimo comma C.C. o direttamente disposta, seppur provvisoriamente, dal Tribunale nel corso di procedimento di interdizione concluso con ordinanza del Giudice Istruttore ex art. 418 ultimo comma C.C. di trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per la prosecuzione necessaria del procedimento di amministrazione di sostegno ex art. 407 C.C.; infatti tale procedimento è stato aperto, come sottolinea la stessa Corte Costituzionale, proprio attraverso il provvedimento di trasmissione ("Il Tribunale quindi non si limita ad investire il G.T. perché provveda all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, ma lo apre direttamente esso stesso, sulla base di una valutazione iniziale di idoneità della misura, eventualmente accompagnata dalla nomina dell'amministratore provvisorio").

Va ancora sottolineato che il **G.T. di Chioggia non ha compiuto alcuna valutazione specifica delle esigenze di protezione in ipotesi incompatibili con la nomina di A.d.S.** (e con ogni pur articolato provvedimento ex art. 405 4° e 5° comma C.C.), ma ha, *contra ius,* deciso che, a fronte di una *"assoluta compromissione delle facoltà motorie e intellettive"* non sia applicabile l'A.d.S. – neanche in via provvisoria ed urgente – e che debba applicarsi solo l'interdizione, addirittura caducando un decreto di nomina di A.d.S. provvisorio emesso dal Tribunale ex art. 418 ultimo comma C.C.; senza neanche inviare al P.M. l'informazione prevista dall'art. 413 C.C. (pur a fronte dell'unica norma di ipotizzabile applicazione, correlata alla declaratoria di cessazione), lasciando di fatto senza alcuna possibilità di protezione e tutela, nè attiva nè passiva, una persona che si trova in una situazione di conclamata assenza di autonomia (secondo il G.T. non in grado di *"compiere da sé solo qualsivoglia atto della vita quotidiana, compresi quelli più elementari, dall'altra di elaborare, prendere consapevolezza e comunicare all'esterno aspirazioni e bisogni esistenziali").*

Il venir meno di ogni possibilità di intervento, anche sotto il profilo patrimoniale, a seguito del decreto emesso dal G.T. di Chioggia, ha di fatto precluso alla sorella convivente, già nominata amministratrice di sostegno provvisorio dal Tribunale in sede di trasmissione del procedimento al G.T. di Chioggia ex art. 418 ultimo comma C.C., in particolare ogni utilizzazione, a favore del fratello-beneficiario delle rilevanti somme di denaro (euro 100.000,00 complessivi), **vincolate in un libretto bancario a seguito del provvedimento del Tribunale, ma non più "gestibili" dopo il provvedimento denegatorio del G.T..** Pertanto, a fronte della situazione di assoluta mancanza di autonomia di xxxxxxxxxxxx, la sorella ha dovuto promuovere nuovo procedimento di interdizione, essendo stata caducata la sua nomina di A.d.S. e

trovandosi nell'impossibilità di operare concretamente a suo favore a seguito del decreto negatorio del G.T. di Chioggia.

Il G.T. di Chioggia ha voluto in sostanza affermare l'incompatibilità dell'A.d.S. con ogni ipotesi di infermità mentale (non si può non sottolineare in questo contesto che il G.T. ha però inserito anche la carenza di *facoltà motorie* nella motivazione del suo provvedimento denegativo, pur essendo assolutamente pacifico, già in base alla originaria formulazione dell'art. 414 C.C., che la mancanza di autonomia fisica è sempre stata esclusa dal presupposto soggettivo dell'interdizione); **in aperta e testuale violazione delle previsioni degli artt. 1, 404 e 414 C.C. (come confermato anche dalle commentate pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione).**

Il provvedimento del G.T. di Chioggia ha imposto di fatto allo stesso presidente-istruttore, dopo l'esame di xxxxxxxxxx (in cui si dava atto che il xxxxxxxxxxx "non era in grado di rispondere ad alcuna domanda salvo aprire gli occhi e guardare in alto al richiamo della sorella") **di nominare la sorella tutrice provvisoria (e non A.d.S. provvisoria)** del xxxxxxxxx, **per evitare,** a fronte dell'assoluta ed evidente urgenza di una protezione, **che un'eventuale nuova nomina di A.d.S. provvisorio adottata con ordinanza ex art. 418 C.C., potesse essere contestata ed annullata dal G.T. di Chioggia in modo analogo a quanto già realizzato** proprio nei confronti di xxxxxxxxxxxxxx e, per conoscenza diretta di questo stesso Tribunale, reiterato in situazioni più o meno similari.

Tale nomina, per altro, non può impedire che, come nuovamente richiesto in sede di conclusioni dallo stesso P.M. (che aveva formulato analoga richiesta anche nel precedente procedimento di interdizione trasmesso ex art. 418 C.C. al G.T. di Chioggia; la ricorrente ha sostanzialmente ritenuto di rimettersi alla decisione del Tribunale, sottolineando comunque la necessità di una protezione giuridicamente rilevante), con la presente **sentenza** questo Tribunale, **rigetti doverosamente il ricorso per interdizione** nei confronti di xxxxxxxxxxxxxx, per **assoluta assenza dell'essenziale requisito** (introdotto dalla legge 6/2004), **della *necessità/indispensabilità* del ricorso all'interdizione per assicurare adeguata protezione alla persona non autonoma; nei cui confronti non si ritenga perciò concretamente possibile (e pertanto doveroso) realizzare un'idonea protezione attraverso l'amministrazione di sostegno** - artt. 414, 404 C.C., 1 legge 6/2004 – (amministrazione di sostegno come si è visto invece assolutamente idonea e addirittura indispensabile per realizzare un'adeguata protezione nel caso concreto di xxxxxxxxxxxxxxx); **e conseguentemente trasmetta nuovamente ex art. 418 C.C. gli atti al G.T. di Chioggia per la prosecuzione del procedimento di amministrazione di sostegno; fin d'ora nominando con immediata efficacia (previa revoca della nomina a tutore provvisorio) la sorella convivente**

amministratore di sostegno provvisorio, con i compiti dettagliati in dispositivo; e con l'incarico di utilmente operare sotto tutti i profili a favore del beneficiario xxxxxxxxxxxxx, nell'ambito di un solidaristico e personalizzato **progetto di sostegno** (coordinamento con i servizi medici e sociali competenti; possibilità di accedere adeguatamente ai rilevanti cespiti patrimoniali del beneficiario per assicurargli, anche attraverso l'assunzione di una badante, una costante presenza ed assistenza; idonei interventi sulla struttura dell'appartamento, per evitare pericolose condizioni di umidità nella stanza in cui vive il beneficiario; richiesta ai servizi competenti o acquisto diretto, in mancanza di positiva risposta, dei presidi sanitari, quali letto e materasso adeguato, idonei ad evitare il peggioramento delle condizioni di salute "a rischio" dello stesso), **volto a garantirgli le migliori condizioni esistenziali possibili, compatibilmente con le sue condizioni gravemente patologiche ed a mantenere (e possibilmente incrementare) a suo favore le pur scarse possibilità relazionali.** In questa sede si fa rinvio, per ogni ulteriore specificazione del progetto provvisorio di sostegno, alle previsioni del dispositivo.

Appare peraltro necessario sottolineare nuovamente, alla luce degli approfondimenti sopra sintetizzati della specifica situazione di xxxxxxxxxxxxxxx, che **proprio nel caso di specie,** in concreto, **si evidenzia, per la totale condizione di dipendenza del beneficiario** (la cui dignità però non può mai renderlo né giuridicamente, né umanamente, né socialmente, né eticamente, né medicalmente e/o specialisticamente e/o psichicamente qualificabile con le espressioni, anche lessicalmente scorrette nella citazione latina, usate dal C.T.U. e dal G.T. nell'equipararlo ad un "corpo morto"), **l'insussistenza assoluta di qualsiasi "pericolo" che il beneficiario realizzi direttamente atti giuridici "dannosi" e, addirittura, qualsiasi atto giuridicamente rilevante;** sicchè, anche ove venissero seguite teorie largamente conservative dell'interdizione (pur contro il dettato normativo della legge 6/2004 e contro i principi fondamentali della nostra Costituzione), lo strumento dell'interdizione sarebbe sicuramente inapplicabile nel caso di specie, non essendo il beneficiario in grado in alcun modo di agire "pericolosamente" nei confronti suoi e/o di altre persone (familiari in primis); **è evidente anche sotto tale profilo,** perciò, **l'ontologica inapplicabilità, ex art. 414 C.C., dello strumento dell'interdizione** (non essendo certo mai possibile in questa situazione ipotizzare – a fronte di una facile applicabilità dell'amministrazione di sostegno – che l'interdizione sia "necessaria per assicurare l'adeguata protezione del beneficiario").

In relazione alle spese del procedimento, si ritiene necessario disporne la totale compensazione, essendo stata l'iniziativa della ricorrente "obbligata" dal provvedimento illegittimamente denegativo dell'A.d.S. emesso del Giudice Tutelare di Chioggia il 27 settembre 2005.

P.Q.M.

Definitivamente giudicando sul ricorso per interdizione promosso da xxxxxxxxxxxxxxx nei confronti di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (contumace);

Respinge il ricorso e revoca la nomina di xxxxxxxxxxxxxxx a tutore provvisorio di xxxxxxxxxxxxx;

Spese compensate;

Sentenza immediatamente esecutiva.

Visti gli artt. 418 ultimo comma, 405 4° comma C.C.;

Dispone la nuova trasmissione del procedimento al competente G.T. di Chioggia per la prosecuzione del procedimento di cui all'art. 407 C.C. e la nomina della sorella convivente xxxxxxxxxxxxxx (nata a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxx, via xxxxxxx, xxxxx) quale amministratore di sostegno provvisorio a favore del beneficiario xxxxxxxxxxxxx (nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxx, xxxxx);

incarica l'A.d.S. provvisorio di coordinare, in costante collaborazione con i servizi medico-sociali territorialmente competenti (M.M.G. Dott. xxxxxxxxxx ed A.S. xxxxxxxxxxxxx, del Comune di xxxxxxxxxxx) il progetto di sostegno a favore di xxxxxxxxxxxxxxx, fin d'ora prevedendo la presentazione al G.T. di Chiogga, territorialmente competente, di relazione integrativa e di aggiornamento del progetto entro il 30 maggio 2007, anche a firma dei suddetti responsabili dei servizi medico-sociali;

dispone che l'A.d.S. provvisorio valorizzi adeguatamente, nell'ambito della suddetta integrazione del progetto di sostegno, le risorse economiche tutte del beneficiario (con particolare riferimento non solo agli introiti pensionistici ed assistenziali, ma anche alla utilizzazione adeguata della somma di Euro 100.000,00, attualmente vincolata, con prelievi periodici correlati alle necessità assistenziali di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secondo le linee dell'integrazione del progetto da presentare entro il 30 maggio 2007;

fin d'ora autorizza l'A.d.S. ad assumere assistenza privata a favore del beneficiario, secondo modalità da individuare assieme all'A.S. xxxxxxxxxxxxxxxxxx del Comune di xxxxxxxxxxx, ad integrazione e supporto dell'assistenza domiciliare che dovrà essere assicurata nei limiti massimi possibili dal servizio sociale del Comune di Chioggia e dell'assistenza sanitaria (visite mediche periodiche domiciliari; prelievi e analisi; assistenza infermieristica) organizzata, in particolare, attraverso la cooperazione del Dott. xxxxxxxxxxxxx (M.M.G.), dal distretto A.U.S.L. 13 competente (secondo le esigenze del beneficiario, da mantenere per quanto possibile presso

l'abitazione, salve necessità o indicazioni terapeutiche incompatibili con la permanenza domiciliare);

autorizza l'A.d.S. provvisorio, nell'ambito del progetto, per tali necessità (fino a diverse indicazioni e/o modifiche disposte del G.T. e/o diverse integrazioni progettuali condivise, da presentare in sede di relazione di aggiornamento entro il 30 maggio 2007), a prelevare direttamente l'importo di Euro 2.000,00 mensili, da "giustificare" adeguatamente, in sede della prevista relazione di aggiornamento del progetto;

autorizza altresì fin d'ora l'A.d.S. provvisorio a prelevare, salva adeguata periodica "giustificazione", gli importi necessari per l'acquisto dei presidi sanitari (es. letto e materasso adeguati) utili a migliorare le condizioni esistenziali del beneficiario (salvo l'obbligo di fornitura diretta da parte del competente servizio A.U.S.L.) per importo fino ad Euro 5.000,00 complessivi (salvo specifiche giustificate diverse richieste e comunque con specifico obbligo di rendiconto); nonché ad effettuare interventi necessari per assicurare la salubrità dell'immobile (e in particolare della camera del beneficiario) secondo linee da concordare anche con i competenti servizi sanitari e sociali dell'A.U.S.L. e del Comune di Chioggia, prevedendo fin d'ora il prelievo, a tali fini, di somma non superiore ad Euro 5.000,00 (salvo diverse indicazioni/necessità e comunque con obbligo di rendiconto);

dispone che l'A.d.S. provvisorio riferisca, nell'ambito dell'integrazione progettuale come sopra richiesta, sull'evoluzione della situazione personale ed economica del beneficiario nel quadro delle esigenze e degli interventi in essere, previsti o prevedibili nell'ambito del progetto di sostegno, con l'impiego a tali fini utile dei cespiti patrimoniali dello stesso; con relazioni periodiche semestrali (30 maggio e 30 novembre di ogni anno) da presentare al G.T. di Chioggia, anche a firma dei responsabili dei servizi medico sociali sopra indicati e, comunque, di tutti quelli chiamati a partecipare al progetto;

incarica l'amministratore di sostegno provvisorio di compiere a favore del beneficiario, alternativamente allo stesso, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché, in sua rappresentanza e salve le previste autorizzazioni specifiche del G.T., gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; con possibilità di delega di singoli atti di ordinaria amministrazione al cognato convivente e/o alla persona che verrà eventualmente indicata nell'ambito dell'integrazione al progetto di sostegno;

invita l'A.d.S. ad acquisire a favore del beneficiario, anche con la collaborazione necessaria dei responsabili degli enti erogatori, tutti i diritti e previdenze economico-sociali possibili nella situazione del beneficiario stesso (contributi regionali e comunali, anche correlati alla permanenza domiciliare, compresi);

riserva al G.T., sulla base dell'integrazione progettuale sopra indicata, l'autorizzazione delle spese ulteriori previste per la realizzazione dei bisogni e, per quanto possibile, delle aspirazioni del beneficiario, in relazione alle disponibilità;
riserva ogni ulteriore precisazione al G.T. di Chioggia;
invita l'A.d.S. a valorizzare, per quanto possibile, bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell'art. 410 1° comma C.C., garantendo allo stesso l'informazione eventuale concretamente possibile (comunicandosi al G.T. eventuali contrasti o difficoltà e, da parte dei responsabili dei servizi indicati, evidenziando eventuali scelte dannose e/o utili ad beneficiario);
l'A.d.S. provvisorio coinvolgerà nell'attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, tutti i servizi sociali ed assistenziali competenti e, in particolare, M.M.G. e servizio sociale del Comune di Chioggia;
il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
si annoti e si comunichi come per legge;
si ordina la trasmissione del presente procedimento al G.T. di Chiogga per quanto di competenza in relazione alla prosecuzione dell'amministrazione di sostegno.

Così deciso in Venezia il 20.09.2006

Il Presidente estensore
(Dott. Sergio Trentanovi)